



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2023

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

TOMO II

Disegno di legge

Quadri generali riassuntivi

CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 926

TOMO I – Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Allegato conoscitivo

TOMO II – Disegno di legge, Quadri generali riassuntivi

TOMO III – Stati di previsione

ALLEGATO – Nota tecnico-illustrativa

INDICE

TOMO II

Disegno di legge

Articoli	Pag.	3
Allegati	»	113
Tabelle A e B	»	143
Quadri generali riassuntivi	»	147

DISEGNO DI LEGGE

Sezione I**Titolo I****Risultati differenziali del bilancio dello Stato****ART. 1.*****(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)***

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Titolo II**Misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie****ART. 2.*****(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità - Carta «Dedicata a te»)***

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-*bis*, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
5. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 3.***(Mutui prima casa)***

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2024.

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 4.

(Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)

1. È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2024.

Titolo III

Riduzione della pressione fiscale e misure in materia di rinnovo dei contratti del pubblico impiego

Capo I

Riduzione della pressione fiscale

ART. 5.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 6.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di

1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Il limite di cui al comma 1, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

ART. 7.

(Detassazione dei premi di risultato)

1. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

ART. 8.

(Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.

2. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024. Il suddetto contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

ART. 9.

(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Per l'attuazione del presente articolo è valutata la spesa di 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Capo II

Misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti

ART. 10.

(Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)

1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono incrementati a decorrere dal 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 1. Le disposizioni di cui comma 2 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Titolo IV

Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione

Capo I

Misure in materia di entrate e di circolazione dei beni e dei valori nominali

ART. 11.

(Misure in materia di imposte)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024».

2. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, i numeri 1-*quinquies*) e 1-*sexies*) sono soppressi;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

1) il numero 65) è sostituito dal seguente: «65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);»;

2) dopo il numero 114) sono inseriti i seguenti: «114-*bis*) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; 114-*ter*) pannolini per bambini;».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 3, le parole «per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024 in 29,30 euro per 1.000 sigarette» e le parole «e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette»;

2) al comma 5, lettera c), le parole «euro 140 il chilogrammo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, euro 147,50 il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2024 e euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

3) al comma 6, le parole «la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025»;

b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole «e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e al 42 per cento dal 1° gennaio 2026»;

c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, dopo le parole «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023», sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026».

4. La deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

5. La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

6. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;

b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;

c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni dei commi 4 e 5.

ART. 12.

(Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi

multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2023.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 16 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 16 per cento.

ART. 13.

(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma:

1) al primo periodo, le parole «o il donatario» sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2652»;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri.»;

4) dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.»;

b) all'articolo 562, le parole «o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

«Art. 563

(Effetti della riduzione della donazione)

La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal n. 1 dell'articolo 2690.»

d) all'articolo 2652, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), dopo le parole «le domande di revocazione delle donazioni» sono inserite le seguenti: «, le domande di riduzione delle donazioni»;

2) il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;

e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario».

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notificano e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

ART. 14.

(Tax credit cinema)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 5, le parole «fra le tipologie di contributi» sono sostituite dalle seguenti: «fra tutte o alcune delle tipologie di contributi»;

b) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:

a) per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.»;

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.»;

d) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21.»;

e) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole «il beneficio può essere riconosciuto» sono aggiunte le seguenti «, in particolare,»;

f) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito

d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono, altresì, disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal secondo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.»;

2) dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

«5-*ter*. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.».

g) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera d-*bis*), dopo le parole «secondo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-*bis*), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

3. Il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.»;

h) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, le parole «difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere» sono soppresse;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole da «quindici esperti» a «effettivamente sostenute» sono sostituite dalle seguenti: «una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di chiara fama

anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*bis*.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»;

4) al comma 4, dopo le parole «medesimo decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.»;

4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.»;

i) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole «dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2,» sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, dopo le parole «all'impatto economico del progetto» sono aggiunte le seguenti: «da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*ter*.»;

3) dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»;

4) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.»;

5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le

spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.».

ART. 15.

(Misure per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

1. All'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è sostituito dal seguente «È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.».
2. All'articolo 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-*bis* è inserito il seguente: «10-ter. L'istituto è il soggetto designato alla realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del precedente comma 10-*bis*) e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso.».
3. Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2, nonché al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
4. Per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale può avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 16.

(Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)

1. All'articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.»;
 - b) al comma 5 sostituire le parole «diverse da quelle di cui al comma 4» con le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 2-*bis* e di cui al comma 4».

Capo II **Misure per la lotta all'evasione**

ART. 17.

(Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico)

1. Al fine di contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con modalità definite d'intesa, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
2. Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.
3. L'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «L'aliquota di cui al primo periodo è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.»;
 - b) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta ovvero nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.»;
 - c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato

tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1:

1) alla lettera *b*), all'inizio, sono aggiunte le seguenti parole: «al di fuori delle ipotesi di cui alla successiva lettera *b-bis*)»;

2) dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente: «*b-bis*) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo»;

b) all'articolo 68, comma 1:

1) al primo periodo, le parole «alle lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a*), *b*) e *b-bis*)»;

2) al secondo periodo, le parole «alla lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *b*) e *b-bis*)»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli immobili di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 2 si può applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità ivi previste.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 19.

(Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)

1. Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, all'articolo 38-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 70».

ART. 20.

(Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

4. In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

5. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 1. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 1 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 21.

(Misure in materia di variazione dello stato dei beni)

1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

2. Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 1 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 22.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al capo II, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis

(Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione)

1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.
2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.
3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.
4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.
5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati ad una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza, la natura delle prestazioni professionali o operazioni instaurate o eseguite, il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.
6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.
7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi dell'articolo

11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati di cui al comma 1 per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati del gestore, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati di cui al comma 1 e al comma 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto ivi previsto, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali senza nessun ulteriore utilizzo.

12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrità, la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione,

trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e del comma 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di 10 anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

17. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 debbono essere trasmessi alla banca dati informatica;

b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3.».

2. Al capo III, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nell'articolo 37, dopo il comma 2 è introdotto il seguente: «2-*bis*. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-*bis* istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.».

ART. 23.**(Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti)**

1. All'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento». La disposizione di cui al presente comma. si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.

2. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva» sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.

4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, primo periodo, le parole: «0,76 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,06 per cento»;

b) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: «20-bis L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche.».

5. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole «Ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, laddove non è previsto diversamente,»;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono aggiunte le seguenti: «, quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento»;

c) Alla lettera d), del comma 7, dell'articolo 68, le parole: «25 per cento del» sono soppresse.

6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. «Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle presenti disposizioni.».

7. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49-bis, dopo le parole: «quadro RU della dichiarazione dei redditi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,»;

b) dopo il comma 49-quater è aggiunto il seguente: «49-quinquies. In deroga

all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-*quater* ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.».

8. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni»;

b) la lettera *b*) è soppressa.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 decorrono dal 1° luglio 2024.

10. All'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»

«1-*ter*. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.»;

b) al comma 2-*quater* le parole: «comma 15-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 15-*bis* e 15-*bis*.1».

11. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono definite l'entrata in vigore, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera *a*) dei commi 7 e 10 e le relative modalità di attuazione.

12. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, dopo il comma 15-*bis*.2 è aggiunto il seguente: «15-*bis*.3. I medesimi effetti di cui al comma precedente si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-*bis* e 15-*bis*.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75-*bis* è inserito il seguente: «Articolo 75-*ter* (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo) 1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute. 2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Capo III

Misure in materia di assicurazioni

ART. 24.

(Misure in materia di rischi catastrofali)

1. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

2. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 1 si tiene conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

3. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante

una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP Spa e approvato dall'IVASS che ne valuta la stabilità.

4. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui al presente articolo e aggiornati i valori di cui ai commi 3 e 4.

6. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 7. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

7. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.

8. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 1, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 5, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

9. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 8 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo dell'articolo 55, comma 9.

10. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9, è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle coperture, come risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 25.

(Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Al Titolo XVI, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il Capo VI è inserito il seguente:

«Capo VI-bis
(Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita)

Art. 274-bis
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

- a) «Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita» o anche «Fondo»: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;
- b) «prestazioni protette»: diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;
- c) «imprese aderenti»: le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;
- d) «intermediari aderenti»: gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;
- e) «aderenti»: le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

Art. 274-ter

(Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando la raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.
2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.
3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente Capo.
4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.
5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 274-quater

(Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo delle

riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento eurounitario, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, entro il 31 dicembre 2033. Il termine può essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni con decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.

4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente Capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente Capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo.

Art. 274-quinquies

(Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse)

1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento, se ciò è autorizzato dal Fondo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al cinquanta per cento dell'importo della dotazione finanziaria del Fondo; il loro pagamento può essere richiesto nei casi previsti dallo statuto del Fondo.

2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese, e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione, i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,5 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita calcolate secondo le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento eurounitario.

3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati, e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione

annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermedie e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,4 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

5. L'IVASS può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.

7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

Art. 274-sexies

(Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine:

a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti;

b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo di garanzia, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;

c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo di garanzia, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.

2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce

modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a:

- a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette;
- b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a);
- c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto;
- d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.

3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato, se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-*quinquies*, comma 4.

4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:

- a) a dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1; oppure
- b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1 ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.

5. Finché il livello-obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

Art. 274-septies

(Prestazioni protette ammissibili)

1. Il Fondo di Garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.

2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:

- a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;
- b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;
- c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni sinistrate relative ai contratti di assicurazione sulla vita cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*) nn. 2, 3, 4, 5.

Art. 274-octies

(Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa)

1. Il pagamento è effettuato entro 90 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo di garanzia assicurativo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto;
2. Il Fondo di garanzia può differire il pagamento nei casi:
 - a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto;
 - b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000,00 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.
4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo
5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.

Art. 274-novies

(Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita:
 - a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività;
 - b) effettua con regolarità, almeno ogni 5 anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies: a tal fine esso può chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;
 - c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle

- lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa cui si riferisce la prestazione protetta;
- d)* garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale;
- e)* redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti;
- f)* si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento;
- g)* stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.
2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera *d*).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.
4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo di garanzia assicurativo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Art. 274-decies

(Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.

Art. 274-undecies

(Poteri dell'IVASS)

1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela dei degli aventi diritto a prestazioni assicurative, e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette:
- a)* approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente Capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera *c*), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
- b)* vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente Capo;
- c)* verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano;
- d)* definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso;

f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche al fine di cui all'articolo 274-*quater*.

2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Art. 274-duodecies

(Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1 Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.

2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione.

3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa dà tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.

4. La mancata adesione al Fondo, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'art. 274-*ter*, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.

Art. 274-terdecies

(Interventi finanziati su base volontaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-*sexies*, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-*quater*. A tali risorse si applica l'articolo 274-*quater*, comma 4.

Articolo 274-quaterdecies

(Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita)

1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita i soggetti di cui all'articolo 274-*ter* possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime

- finalità e caratteristiche del fondo di cui all'articolo 274-sexies.
2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.
3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il capo VI-bis del Titolo XVI.».
2. Al comma 1, dell'articolo 113, dopo la parola "*alla*" sono aggiunte le seguenti "*cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di*" e dopo la lettera "*g*" è aggiunta la seguente: "*h) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è escluso da esso*".
3. Al comma 1, dell'articolo 242, dopo la lettera "*e*" è aggiunta la seguente: "*e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso*".
4. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, sentita l'IVASS, è nominato un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo di cui all'articolo 274-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Il decreto di nomina stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera *f*), del comma 1 dell'articolo 274-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
5. Il collegio promotore, entro trenta giorni dalla nomina, predispone e comunica all'IVASS il regolamento interno con cui stabilisce i criteri di costituzione e di partecipazione all'assemblea di cui al comma 1, le modalità di voto e le maggioranze necessarie per deliberare e nominare, nella prima convocazione, il comitato di gestione provvisorio.
6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 5, il collegio promotore provvede alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 1. L'assemblea si svolge entro quarantacinque giorni dalla convocazione.
7. Il comitato di gestione provvisorio è composto da cinque persone. La composizione del comitato di gestione provvisorio riflette il rapporto di proporzione fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte con la maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti del comitato di gestione provvisorio si applica l'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
8. Il comitato di gestione provvisorio redige lo Statuto entro non oltre quarantacinque giorni dalla sua nomina e lo trasmette senza indugio all'IVASS per l'approvazione. L'IVASS approva lo Statuto entro trenta giorni.
9. Nelle more dell'approvazione dello Statuto, della nomina degli organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni, il comitato di gestione provvisorio amministra il Fondo ed esercita i poteri di cui al Titolo XVI, Capo VI-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche sulla base di apposita convenzione da stipularsi con soggetti dotati di esperienza nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. I poteri del comitato di gestione provvisorio comprendono quelli di cui all'articolo 274-sexies, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
10. I contributi di cui all'art. 274-quinquies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono versati entro sessanta giorni dalla nomina del

comitato di gestione provvisorio.

Titolo V
Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali

Capo I
Lavoro e politiche sociali

ART. 26.

(Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: «a 1,5 volte», sono sostituite dalle seguenti: «all'importo»;

b) al comma 11, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole: «a 2,8 volte», sono sostituite dalle seguenti: «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.»;

3) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.»;

c) al comma 12, le parole: «al requisito contributivo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11».

ART. 27.

(Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione)

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano

già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

ART. 28.

(Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)

1. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, all'Istituto nazionale di previdenza sociale esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al miglioramento dei saldi di bilancio.

3. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore del presente articolo.

ART. 29.***(Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)***

1. Al comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il periodo 2023-2024» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2023».

2. Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

ART. 30.
(Misure di flessibilità in uscita)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*:

1) all'alinea, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente «sessantuno»;

2) alla lettera *c)*, la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente «sessantuno»;

b) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

4. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

3) al terzo periodo, in principio, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023.»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024»;

c) al comma 6, lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024»;

d) al comma 7, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

5. All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «al comma 283» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

ART. 31.

(Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)

1. Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 2. L'indennità è erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

2. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 2 che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

4. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

5. I requisiti di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche

durante la percezione dell'indennità.

6. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

7. L'importo di cui al comma 6 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

8. I limiti di importo di cui al comma 7 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

9. La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

10. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

11. L'indennità di cui ai commi da 1 a 10 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. L'indennità di cui ai commi da 1 a 10 è riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032, e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

13. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 12, è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 0,35 punti percentuali dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

14. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 1 a 10 è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 1 a 10.

ART. 32.***(Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)***

1. Al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera b) è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.»;

b) all'articolo 10, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».

ART. 33.***(Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)***

1. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

2. Per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 1 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

3. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.

4. Per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 3 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della medesima tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.

5. L'applicazione dei commi da 1 a 4 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente.

ART. 34.***(Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)***

1. A valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a trenta euro giornalieri, per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
4. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno. All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. E' prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per

la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata, per l'anno 2024, nel limite di spesa di euro 19 milioni. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. All'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. I trattamenti di cui al comma 8 sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a euro 63.300.000 per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Capo II

Famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale

ART. 35.

(Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti «settimo periodo»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell' articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

ART. 36.

(Misure in materia di congedi parentali)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

ART. 37.

(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

3. Per gli esoneri di cui ai commi 1 e 2 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 38.

(Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)

1. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economico equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

2. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

ART. 39.

(Misure in materia sociale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'importo di cui al primo periodo è riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze.».

4. Per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dal 2024.

5. All'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» e, dopo le parole «1 milione di euro», sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2023,».

Capo III Disabilità**ART. 40.****(Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità)**

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 231.807.485 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l'articolo 1, commi 179 e 180 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una delle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

c) inclusione lavorativa e sportiva;

d) turismo accessibile;

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;

h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità;

4. L'utilizzo del fondo, per le finalità di cui alle lettere da a) a h), del comma 3 di cui al presente articolo è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo, sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f) g), h), e per le finalità di cui alla lettera a), acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

5. A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Titolo VI Sanità

Capo I Misure per il potenziamento del sistema sanitario

ART. 41. (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.

ART. 42. (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)

1. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dal 2024 al 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dal 2024 al 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, dal personale sanitario di tale comparto operante presso le medesime aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui

all'allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità di cui al presente articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari complessivamente a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dall'articolo 41.

5. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 15-*quattordices* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa di cui all'Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l'Organismo Paritetico regionale istituito a seguito dell'adozione del suddetto Piano, presenta una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia al Comitato LEA da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

ART. 43.

(Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 44.

(Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)

1. Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci

erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate:

- a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni confezione di farmaco;
- b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
- c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
- d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
- e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è da intendersi invariato.

3. La quota di cui al comma 2, lettera e), è rideterminata in 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.

4. Al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, sono, inoltre, riconosciute:

- a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 150.000;
- b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie - ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) - con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000;
- c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000;

5. Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto), a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti:

- a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia definito ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
- b) sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007;
- c) sconto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202;
- d) sconto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.

6. Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e delle associazioni di categoria

maggiormente rappresentative delle farmacie ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

8. Al fine di garantire l'uniformità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predispone linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 189.

ART. 45.

(Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)

1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall'articolo 42 [tariffa oraria medici] e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall'articolo 46. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

ART. 46.

(Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)

1. Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

ART. 47.

(Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)

1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2023 e per l'anno 2024».

2. All'articolo 2, comma 67-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma

23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,50 per cento.»

ART. 48.

(Finanziamento per aggiornamento dei LEA)

1. Per consentire l'aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dall'articolo 41.

ART. 49.

(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici)

1. Sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale:

a) i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera che utilizzano il Servizio sanitario nazionale;

b) i frontalieri di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b), dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza europeo, aggiunto conformemente paragrafo 1, lettera i), della sezione A dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e successive modificazioni;

c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

2. La Regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024 al salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite sul bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo

e la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale di cui al comma 2.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 34, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «al contributo minimo previsto dalle norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.000 annui»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b)»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.».

5. I versamenti degli importi di cui al comma 4 sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24.

6. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

3. L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.

4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.»

7. All'articolo 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

«9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.»

ART. 50.

(Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale)

1. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

2. All'articolo 12, comma 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38 è aggiunto infine il seguente periodo: «A decorrere dal 2024, l'importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui.»

3. Una quota delle risorse incrementalì di cui all'articolo 41, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Titolo VII

Crescita e investimenti

Capo I

Misure in favore delle imprese

ART. 51.

(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «annualmente,» sono aggiunte le seguenti: «la stime degli»;

b) dopo le parole «ai sensi dell'articolo 17» è aggiunto il seguente periodo «Sulla base di tali stime, il Gestore provvede ad effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l'operatività e la sostenibilità»;

c) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3, della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.».

ART. 52.

(Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.».

ART. 53.

(Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)

1. Al fine di assicurare continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, allegato I, parte IX e X, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e,

comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.

2. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

3. Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dal presente articolo, ISMEA è autorizzato ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo di cui all'articolo 19, comma 2, decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21. Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

ART. 54.

(Misure in favore delle imprese)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

3. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

4. La dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.

Capo II

Misure per il potenziamento degli investimenti e della ricerca nonché interventi in materia di istruzione e di cultura

ART. 55.

(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green)

1. Al fine di supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi alla elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio-lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a

carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

2. Le garanzie di cui al presente articolo:

a) possono essere rilasciate in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia;

b) possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e dalle imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01);

c) possono essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato;

d) possono essere concesse previa istruttoria da parte di SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell'idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015, ove applicabile;

e) sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranches, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranches "junior" o "mezzanine" il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.

3. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente articolo sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. I predetti impegni sono assunti da SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, evidenziando gli importi delle operazioni, e di un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di

concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.

4. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al presente articolo anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l'importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro, è subordinato al nulla osta del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri di cui al presente comma devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

5. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A., ai sensi del presente articolo, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato tecnico, di cui allegato IV alla presente legge.

6. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità al comma 1.

7. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE S.p.A.

8. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare terzi o gli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.

9. Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo, che non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti da SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e il cui

limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio, si provvede nei limiti delle risorse libere ivi disponibili. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

10. Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi del presente articolo è fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie rilasciate ai sensi del comma 2, lettera c), non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al primo periodo. Tale percentuale può essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.

12. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell'economia, per l'espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione di tali interventi, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico - operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina interna e dell'Unione europea in materia di *in-house providing*. Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

13. Per la redazione del Piano di attività di cui al comma 3 e al fine di assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A. stipulano un'apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al presente articolo ovvero di quelle di cui all'articolo 58, legge 28 dicembre 2015, n. 221 e relative disposizioni attuative, delle modalità di comunicazione e informativa, riguardante i predetti interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze e delle procedure operative inerenti le attività di originazione, di istruttoria, gestione, indennizzo e recupero delle predette garanzie. Ai fini della definizione dei criteri di

individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al primo periodo, si tiene conto anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.

ART. 56.

(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari)

1. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e può nominare fino a due sub-commissari. Il compenso dei sub-commissari di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all'allegato V alla presente legge. L'incarico dei sub-commissari di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui

all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato V alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.

4. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole «da cause di forza maggiore o sorpresa geologica» sono sostituite dalle seguenti: «da cause di forza maggiore e sorpresa geologica».

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e per le medesime finalità ivi previste, è autorizzata la spesa complessiva di 350 milioni di euro, di cui 150 milioni per l'anno 2024 e 200 milioni per l'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con RFI. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025.

6. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. Al Commissario straordinario e ai due sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Con Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornato il documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano raggiunto il 28 febbraio 2008.

ART. 57.***(Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)***

1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024»;

2) al quinto periodo le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e l'anno 2024»;

3) all'ultimo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione», inserire le seguenti: «per l'anno 2003 e entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024»;

b) al comma 6-*ter*, primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quater*, le parole: «e di 500 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 700 per l'anno 2024 e di 100 per l'anno 2025».

d) al comma 8, primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2024»;

e) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024»;

f) al comma 12, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.»

ART. 58.***(Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)***

1. Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o comunitarie di cui all'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie.

ART. 59.***(Investimenti INAIL in edilizia sanitaria)***

1. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale.
2. Le iniziative di investimento, identificate dal Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da inserire nei piani triennali di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 60.***(Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)***

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 310, lettere *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore del personale in servizio presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di Sanità (ISS), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - personale *ex* ISPEL (INAIL), l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate quanto a 14,52 milioni di euro per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 3. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva

integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 3.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite fra gli enti beneficiari con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 61.

(Borse di studio per l'Erasmus italiano)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall'articolo 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96.

2. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.

3. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.

ART. 62.

(Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria»;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.».

2. Al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione

internazionale si provvede alla ridefinizione e integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, nel rispetto delle seguenti previsioni generali regolatrici della materia:

a) previsione tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno tre giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un'uniforme informazione di qualità;

b) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa;

c) ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico;

d) previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle *fake news*, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni;

e) previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;

f) previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;

g) con riferimento alle edizioni su carta, valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali;

h) applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;

i) revisione e razionalizzazione di norme procedurali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 da abrogare.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa massima di euro 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo le modalità previste dal comma 6-bis del medesimo articolo 1.

5. A decorrere dall'anno 2024, agli oneri derivanti dall'articolo 25-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo le modalità previste dal comma 6-bis del medesimo articolo 1.

6. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili».

7. Il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è così sostituito: «A decorrere dall'anno scolastico 2024 -2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.». Conseguentemente, a decorrere dall'anno scolastico 2024 - 2025, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogate.

8. Restano fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva.

ART. 63. **(Agenda SUD)**

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 dopo il comma 4-*bis*.1, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*.2 I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 15 aprile 2024.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è rifinanziato di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è autorizzata per l'anno scolastico 2024/2025 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

4. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 40 milioni di euro.

5. Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita

sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.

ART. 64.

(Misure in materia di beni culturali)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi per il pubblico di cui all'articolo 117, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta da tutti gli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «ordinari stanziamenti di bilancio,» sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi quelli già autorizzati da espressa disposizione legislativa,» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.».

4. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

5. All'articolo 28, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) dopo le parole «territorio nazionale» sono aggiunte «e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità,»;

2) dopo le parole «di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024»;

b) al comma 2, le parole «Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro» sono sostituite da «Ministro della cultura».

c) alla rubrica, la parola «straordinario» è soppressa.

6. Il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri

eventi, dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le Fondazioni lirico sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico - orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere Generale dello Stato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Titolo VIII

Misure per la difesa e la sicurezza nazionale

Capo I

Misure per la difesa nazionale e per la sicurezza

ART. 65.

(Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l'ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza)

1. Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 190.899.776 per l'anno 2024, con specifica destinazione, per l'anno 2024, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma 1, è incrementato di ulteriori 800 unità per l'anno 2024. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

4. Per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l'anno 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di conto capitale da ripartire per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato con

una dotazione pari a euro 20 milioni nel 2024, euro 40 milioni nel 2025, euro 50 milioni nel 2026, euro 60 milioni nel 2027, euro 60 milioni nel 2028 e euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo II **Misure per l'immigrazione**

ART. 66. **(Misure in materia di immigrazione)**

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 è rifinanziato nella misura di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, è autorizzato in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

3. All'articolo 12-bis, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali» sono inserite le seguenti: «dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà.»

Titolo IX **Giustizia**

ART. 67. **(Misure in materia di magistratura onoraria)**

1. Per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuità delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è

istituito un fondo con una dotazione di euro 179 milioni per l'anno 2024, euro 158 milioni per l'anno 2025, euro 157 milioni per l'anno 2026, euro 152 milioni per l'anno 2027, euro 151 milioni per l'anno 2028, euro 146 milioni per l'anno 2029, euro 145 milioni per l'anno 2030, euro 138 milioni per l'anno 2031, euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Nell'ambito del limite massimo di spesa di cui al comma 1, sono apportate, con legge, le necessarie modifiche al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo scopo di prevedere la costituzione di un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari in servizio tra coloro che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e per coloro che esercitano tali funzioni in via non esclusiva.

3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e quelli che optano per tali funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e che sarà definito con le modifiche previste dal comma 2 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Titolo X

Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, nonché misure in favore dell'Ucraina

ART. 68.

(Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina)

1. In adesione all'iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti denominata *EU for Ukraine Fund (EU4U)*, nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (*Ukraine Support package*) adottato dalla medesima banca, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

ART. 69.

(Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)

1. Il contributo allo Strumento europeo per la pace è incrementato di 203.000.000 euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro

per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.

2. Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sottoscritto il 27 giugno 2023.

ART. 70.

(Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)

All'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 dopo le parole «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «, e di 300 milioni di euro per l'anno 2024».

Titolo XI

Misure in materia di calamità naturali ed emergenze

ART. 71.

(Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento di un «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici», con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

3. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è approvato il Programma di cui al comma 1, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Il Programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità

di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere. All'attuazione del Programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate.

4. All'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «valutazione degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «e per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico.».

ART. 72.

(Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

4. All'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.».

5. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia e Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

6. È autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 8,1 milioni di euro per l'anno 2024.

8. Le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione per la regione Lombardia, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge, sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.

9. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*septies* è inserito il seguente: «4-*octies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024».

10. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024.

11. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2024.

12. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-*quater*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.

13. Le esenzioni previste dall'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.

14. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

15. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «, al quinto anno e al sesto anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al quinto, al sesto e al settimo anno».

16. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

17. All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 16 e 17, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

19. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2024»;

b) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2023»;

2) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2024».

20. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

21. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

22. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

23. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari ai sensi della presente legge e destinate ad assunzioni a tempo determinato sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del primo periodo e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

24. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* per i soggetti attuatori di cui alla lettera *a)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante Sisma 2016 istituita presso la Struttura del Commissario Straordinario del Sisma 2016.».

25. Per l'anno 2024, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2024, di 5 milioni di euro.

26. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.

27. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».

28. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

29. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2024.

30. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 5.050.000 euro, di cui:

a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 641.000 euro per le finalità di cui all'art. 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

c) 2 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

31. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.

32. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 32 del 2019 si intende in deroga, limitatamente all'annualità 2024, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 73.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di ventimila euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di quarantamila euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e

produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*. Per i contributi di cui al comma 3, lettera f), di cui al suddetto articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.

2. I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 1 possono essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

3. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 8, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 4, del decreto legge n. 61 del 2023, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme rimosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023.

5. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 2 a 4, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare, dall'articolo 50.

7. I contributi di cui ai commi da 2 a 5 a non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Per l'attuazione dei commi da 2 a 7 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall'anno 2024.

ART. 74.

(Fondo per le emergenze in agricoltura)

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

3. Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Titolo XII

Enti territoriali

Capo I

Regioni

ART. 75.

(Norme per l'attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana, è riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa

sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla Provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

ART. 76.

(Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2026»;
- b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2027»;
- c) al terzo periodo le parole: «Negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni dal 2022 al 2026».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, in riferimento all'esercizio 2024 ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni di euro per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

ART. 77.

(Ripiano disavanzo)

1. Nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500 è riconosciuto per gli anni 2024-2033 un contributo annuo di euro 20 milioni, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2024. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

3. I contributi di cui al comma 1 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

4. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione, in cui la Regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 1 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio, da individuare per ciascuna Regione nell'ambito del predetto accordo:

a) istituzione, con legge regionale, di un incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente;

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;

c) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2021;

d) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e all'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico;

e) misure volte:

1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali;

2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;

f) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;

g) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente.

5. L'accordo di cui al comma 4 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo

comma. Per l'esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.

6. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 1, per i quali sono state rilevate per l'anno 2023 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2024, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione di Consiglio o di Giunta nel rispetto dell'articolo 73, commi 1 e 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

7. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 6, le regioni, entro il 15 giugno 2024, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso:

- a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni;
- b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni;
- c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni;
- d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni.

La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

8. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 1 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 4, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 6 e sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive di cui al comma 7, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge.

9. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 4 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono effettuati dalla Sezione regionale della Corte dei conti, con cadenza semestrale. In caso di esito negativo delle verifiche, comunicato dalla Sezione regionale della Corte dei conti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e

delle finanze, è sospesa l'erogazione del contributo per le annualità successive a quella relativa all'esercizio in corso. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024.

ART. 78.

(Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione, a valere sui contributi di cui al primo periodo, sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi di cui al comma 1 per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

3. L'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, è trasmesso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a stipulare i contratti di affidamento lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dall'atto di individuazione degli interventi di cui al comma 3: a) per le opere con costo fino a 150.000 euro entro tre mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro entro venti mesi. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.

5. I contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal codice unico di progetto (CUP), sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma 4, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento ed il rispetto del cronoprogramma procedurale.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Tabella 1

Regioni	% Riparto	Contributo annuo 2024-2028
Abruzzo	3,16%	1.580.000
Basilicata	2,50%	1.250.000
Calabria	4,46%	2.230.000
Campania	10,54%	5.270.000
Emilia-Romagna	8,51%	4.255.000
Lazio	11,70%	5.850.000
Liguria	3,10%	1.550.000
Lombardia	17,48%	8.740.000
Marche	3,48%	1.740.000
Molise	0,96%	480.000
Piemonte	8,23%	4.115.000
Puglia	8,15%	4.075.000
Toscana	7,82%	3.910.000
Umbria	1,96%	980.000
Veneto	7,95%	3.975.000
TOTALE	100,00%	50.000.000

Capo II Enti locali

ART. 79. (Patti con i Comuni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.

2. Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.

3. L'importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 1 è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento

dei debiti finanziari.

4. Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo.

5. A decorrere dal 2025, l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della COSFEL di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 577, della legge n. 234 del 2021 e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 1.

ART. 80.

(Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)

1. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, da ripartire, in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

2. Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024.

3. I comuni di cui al comma 1 hanno facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali, e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facoltà può essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate di cui all'articolo 1, comma 572, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. I Comuni, di cui al comma 1, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi Enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.

ART. 81.**(Contributi progettazione enti locali)**

1. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «definitiva ed esecutiva» sono soppresse e le parole «e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.».

ART. 82.**(Interventi per il Giubileo)**

1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, di 305 milioni di euro nell'anno 2025 e di 8 milioni di euro nell'anno 2026; è altresì autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Nell'anno 2025, in occasione del "Giubileo 2025", i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Per Roma Capitale e il Comune di Venezia il contributo previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere incrementato per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nonché dei relativi servizi pubblici locali» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi servizi pubblici locali, nonché dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.».

ART. 83.**(Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)**

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031.».

2. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-*quinquies*), al primo periodo, le parole: «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti «Anno 2023 e» e le parole «a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «entro il 2026» sono soppresse; al terzo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle parole «Anno 2023 e» e le parole: «di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030,» sono soppresse; al quinto periodo, le parole: «ed eventuale recupero dei contributi assegnati» sono soppresse; il nono periodo è soppresso.

b) alla lettera d-*sexies*), al primo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «Anno 2023 e» e le parole «, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono soppresse; al sesto periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi» sono soppresse; l'ottavo periodo è soppresso.

c) alla lettera d-*octies*), al primo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «Anno 2023 e» e le parole «, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi,» sono soppresse; il quarto periodo è soppresso.

d) dopo la lettera d-*octies*), sono inserite le seguenti:

d-novies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;

d-decies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

d-undecies) destinato, a decorrere dal 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione servizi sociali.

d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a *d-undecies*), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124».

ART. 84.**(Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)**

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo speciale con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:

a) è destinato quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro nel 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre per l'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, sono stabiliti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato;

b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a

cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 83, comma 1.

3. In caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la Società Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A. invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l'inadempimento, la Società Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A. trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.

4. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della Società Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A. il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, in caso non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato e/o il LEP venga garantito. In caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto.

5. Le somme di cui al comma 3 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

6. Con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5.

ART. 85.**(Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)**

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

- a) popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
- b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili;
- c) IVSM superiore alla media nazionale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024.

3. Al fine di agevolare l'accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di «desertificazione», al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17, comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.»

4. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Titolo XIII**Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali****Capo I Fondi****ART. 86.****(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale e altri fondi)**

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei

provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

ART. 87.

(Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)

1. Il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Capo II Revisione della spesa

ART. 88.

(Misure in materia di revisione della spesa)

1. È istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del PIL. All'attuazione del presente comma si procede, anche sentito il CNEL e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.

2. All'articolo 15, comma 2, e all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite delle seguenti «fino al 31 dicembre 2024».

3. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge

sono ridotte, per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro l'anno 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

4. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro l'anno 2024, è possibile modificare in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 3 e 4.

6. Al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti in relazione all'articolo 22-bis comma 3 della legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le modalità ed i termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi. Con riferimento agli obiettivi di spesa definiti ai sensi del predetto articolo 22-bis, concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al comma 4, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del comma 3.

7. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, le Regioni a statuto ordinario, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 30 aprile 2024, in sede di autoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla Missione

13: Tutela della salute, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 ("Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario") entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.

8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1 gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

9. Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 8 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.

10. Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 9, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e

impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 9, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

11. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 del medesimo decreto. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. All'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026». Rimangono ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole «e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui».

14. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*ter* dell'articolo 16 è abrogato;

b) all'articolo 248, al comma 1, dopo le parole «al saggio legale,» sono inserite le seguenti: «ed all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16 comma 1-bis».

15. L'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è abrogato.

16. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 1089 e 1090 sono abrogati a decorrere dal 2025.

17. All'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ultimo periodo è soppresso.

18. All'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, il comma 4-*bis* è abrogato.

19. I programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa sono riprogrammati con una riduzione di 95 milioni di euro nel 2024, di 1.546,78 milioni di euro nel 2026 e di 245,63 milioni nel 2028 ed un aumento di 96,250 milioni di euro nel 2027 e 1.791,16 milioni nel 2029 in termini di indebitamento netto. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2024, ridetermina i programmi dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 89.

(Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico)

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono valutati in 215 milioni di euro per l'anno 2024, 568 milioni di euro per l'anno 2025, 662 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni di euro per l'anno

2027, 597 milioni di euro per l'anno 2028, 656 milioni di euro per l'anno 2029, 692 milioni di euro per l'anno 2030, 731 milioni di euro per l'anno 2031, 775 milioni di euro per l'anno 2032, 818 milioni di euro per l'anno 2033 e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 291 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 617 milioni di euro per l'anno 2027, 657 milioni di euro per l'anno 2028, 703 milioni di euro per l'anno 2029, 751 milioni di euro per l'anno 2030, 798 milioni di euro per l'anno 2031, 846 milioni di euro per l'anno 2032, 891 milioni di euro per l'anno 2033 e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Sezione II - Sezione II Approvazione degli stati di previsione**Parte II - Sezione II
Approvazione degli stati di previsione****ART. 90.*****(Stato di previsione dell'entrata)***

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

ART. 91.***(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)***

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, in 150.000 milioni di euro per l'anno 2024, in 140.000 milioni di euro per l'anno 2025 e in 120.000 milioni di euro per l'anno 2026.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2024, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, è fissato, per l'esercizio finanziario 2024, in 175.000 milioni di euro.

6. Per l'anno 2024, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 200.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2023 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 985 milioni di euro, 1.350 milioni di euro, 1.711 milioni di euro, 600 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2024, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2024, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2024, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno

finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2024, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2024, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito

statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle».

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni».

ART. 92.

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

ART. 93.***(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)***

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149.
3. A seguito della soppressione dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le risorse finanziarie dell'Agenzia, successivamente alla approvazione del bilancio di chiusura di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge 75 del 2023, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

ART. 94.***(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)***

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.
3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici

nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.

ART. 95.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2024, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 96.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

ART. 97.***(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)***

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello

stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2023.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

ART. 98.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

ART. 99.***(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)***

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2024, in 136 unità.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

ART. 100.***(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)***

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

ART. 101.***(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)***

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 104;
- 2) Marina n. 126;
- 3) Aeronautica n. 85;
- 4) Carabinieri n. 0.

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 52;
- 3) Aeronautica n. 37.

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 106;
- 2) Marina n. 60;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2024, come segue:

- 1) Esercito n. 292;
- 2) Marina n. 341;
- 3) Aeronautica n. 313;
- 4) Carabinieri n. 133.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue:

- 1) Esercito n. 274;
- 2) Marina n. 320;
- 3) Aeronautica n. 452.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue:

- 1) Esercito n. 510;
- 2) Marina n. 190;
- 3) Aeronautica n. 120.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2024 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per

l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

ART. 102.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 103.

(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in

termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

ART. 104.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

ART. 105.

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

ART. 106.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.215.149.776.009, in euro 1.156.043.292.660 e in euro 1.183.761.066.622 in termini di competenza, nonché in euro 1.231.695.280.546, in euro 1.165.674.001.837, in euro 1.194.306.221.058

in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2024-2026.

ART. 107.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2024-2026, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

ART. 108.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2024, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2023, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2023. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi

nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2023.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, comma 13, per l'anno 2023.

21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2523. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

24. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.

28. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante,

ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ART. 109.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Allegati

Allegati alla sezione I**Allegato I
(Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)**

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	202.500	168.000	134.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	531.168	461.895	475.240
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	252.000	212.000	179.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	580.668	505.895	520.240
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Allegato II**Articolo 33****(Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)**

anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,03333	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500											

Allegato III**Articolo 42, comma 3 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)**

Regione / Provincia Autonoma	Quota d'accesso anno 2022	Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale dirigente	Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7,33%	14.660.000	5.864.000
VALLE D'AOSTA	0,21%	420.000	168.000
LOMBARDIA	16,79%	33.580.000	13.432.000
PA BOLZANO	0,88%	1.760.000	704.000
PA TRENTO	0,91%	1.820.000	728.000
VENETO	8,23%	16.460.000	6.584.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	4.140.000	1.656.000
LIGURIA	2,65%	5.300.000	2.120.000
EMILIA - ROMAGNA	7,53%	15.060.000	6.024.000
TOSCANA	6,33%	12.660.000	5.064.000
UMBRIA	1,49%	2.980.000	1.192.000
MARCHE	2,56%	5.120.000	2.048.000
LAZIO	9,63%	19.260.000	7.704.000
ABRUZZO	2,18%	4.360.000	1.744.000
MOLISE	0,50%	1.000.000	400.000
CAMPANIA	9,25%	18.500.000	7.400.000
PUGLIA	6,61%	13.220.000	5.288.000
BASILICATA	0,92%	1.840.000	736.000
CALABRIA	3,12%	6.240.000	2.496.000
SICILIA	8,08%	16.160.000	6.464.000
SARDEGNA	2,72%	5.440.000	2.176.000
TOTALE	100,0%	200.000.000	80.000.000

Allegato IV**Articolo 55, comma 5****(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)****ALLEGATO TECNICO**

Sezione A - Definizioni

Sezione B - Criteri, modalità e condizioni per il rilascio della garanzia

Sezione C - Operatività della garanzia dello Stato

Sezione D - Remunerazione della garanzia e commissioni spettanti a SACE S.p.A.

Sezione E - Gestione, indennizzi e recuperi

A. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:

- a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) Conto Corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
- c) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;
- d) Decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- e) Finanziamenti: i finanziamenti, anche di rango subordinato, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso con o senza la garanzia di solvenza prestata dal cedente, il rilascio di fidejussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di Imprese Beneficarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficarie;
- f) Fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
- g) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fidejussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi della legge [●];
- h) Gruppo di Controparti connesse: il "gruppo di clienti connessi" secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- i) Imprese Beneficarie: le imprese aventi sede legale in Italia ovvero sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, purché le stesse non risultino classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;
- l) Impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di "imprese in difficoltà" ai sensi della Comunicazione della Commissione europea

- (2014/C 249/01) recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”;
- m) Limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 6 e 7;
 - n) Portafogli di finanziamenti: un insieme di Finanziamenti concessi da un medesimo Soggetto Garantito;
 - o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. ovvero il diverso organo di SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;
 - p) Soggetti Garantiti: soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, con riferimento alle Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di debito emessi dalle Imprese Beneficarie, inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e altri investitori qualificati;
 - q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi), anche di rango subordinato, emessi dalle Imprese Beneficarie;
 - r) Tranche: ciascuna tranche del Portafoglio di finanziamenti, avente grado “senior”, “mezzanine” o “junior”.
1. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa Beneficaria, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 dello stesso Codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

B. CRITERI, MODALITA' E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 7, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare Garanzie su Finanziamenti, Portafogli di finanziamenti e Titoli di debito entro l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro.
2. Le Garanzie sono concesse in favore dei Soggetti Garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento, ovvero il **60** per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero del 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle Garanzie su Portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna Tranche, anche con percentuali asimmetriche tra Tranches, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella Tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun Finanziamento, fermo restando che per le Tranche “junior” o “mezzanine” il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento

dell'importo nominale complessivo del Portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.

3. La percentuale di copertura delle Garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di Soggetti Garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 3.

4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:

1. nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:
 - i) la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. tenendo in considerazione la valutazione addizionalità effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9;
 - ii) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;
 - iii) SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle finanze sugli esiti dell'attività istruttoria;
2. in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A., coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali, sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9.

5. Per le Garanzie su Portafogli di finanziamenti i parametri di cui al precedente paragrafo 4 devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo Finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Qualora l'importo garantito sul singolo Portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, la Garanzia è rilasciata secondo il procedimento di cui al precedente paragrafo 4, numero 1;

6. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti di Rischio:

1. limite di durata massima della singola garanzia pari a 25 anni;
2. limite di massima esposizione su singola Controparte, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle Garanzie concedibili;
3. limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti connesse, pari al 30 per cento dell'importo massimo delle Garanzie concedibili;
4. limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 40 per cento dell'importo massimo delle Garanzie concedibili;
5. rating minimo assegnato alla Controparte al momento del rilascio delle Garanzie non inferiore alla classe equivalente "B", secondo la scala Standard & Poor's fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.

7. Gli impegni assunti in relazione alle Garanzie non superano l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro fino al 31 dicembre 2029. Fermo restando tale limite, per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del

presente allegato tecnico, SACE S.p.A. non rilascia Garanzie su Finanziamenti, Portafogli di finanziamenti e Titoli di debito, oltre l'importo complessivo massimo di 10 miliardi di euro, pari al 17 per cento dell'importo complessivo massimo previsto dal presente comma. Le Garanzie rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo. SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 6 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 3. SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della Sezione C, paragrafo 3 -4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.

8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 3.

9. Nello svolgimento dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della Garanzia, tenuto conto dell'eterogeneità che contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarità di ciascun Finanziamento, Portafoglio di finanziamenti o Titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività ed effettua una valutazione di addizionalità ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015, ove applicabile. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle Garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle Garanzie inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del Soggetto Garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE S.p.A.

11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.

C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO

1. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente articolo sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del [20] per cento e dallo Stato nella misura del [80] per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. L'attività di SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato.

2. SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con contabilità separata.

3. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI:

- a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE S.p.A.;
- b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:
 1. un'informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini di Garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni;
 2. un'informativa contenente:
 - 2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;
 - 2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti a SACE S.p.A.;
 - 2.3) il "Risk Reporting" contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all'interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;
 - 2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.

4. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 3, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.

D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.p.A.

1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle Garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti. I premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono versati sul Conto Corrente, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A. e salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle Garanzie.

3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze:

- 1) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le commissioni maturate fino a tale data;
- 2) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l'importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi del paragrafo 1.

E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle Garanzie e l'attività di recupero crediti.

2. SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l'adeguatezza delle stesse.

Allegato V**Articolo 56, comma 3 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari)**

finalità	Ministero	in milioni di euro							totale
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Annui dal 2030 al 2038	
Impianto funiviario di Savona - Subcommissari	MIT	0,2654							0,2654
Contributo per realizzazione Campus dell'Università degli studi di Milano nell'ex sito EXPO 2015	MUR	30	24	16	10				80
Completamento Progetto Bandiera @Erzelli - strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale", di cui all'Allegato C del dPCM 14 settembre 2022	MUR	20	20	20	20	20	20		120
Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio	MEF	40	50	55					145
Integrazione risorse per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 (Giochi del Mediterraneo di Taranto)	PCM	40	40	45					125
Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289	PCM	50							50
Adeguamento tecnologico del Sistema di allarme pubblico (IT ALERT)	PCM	10							10
Contributo per il Comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5	MIT	20	20	40	40	40	40	40	560
Totale		210,3	154	176	70	60	60	40	1.090

Allegato VI (Articolo 88, comma 3)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	371.864	238.824	378.598	237.978	392.340	252.335
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	148.014	52.054	155.001	52.497	154.472	51.997
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	107	0	107	0	108	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	5.337	831	5.565	1.000	6.018	1.000
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	342	125	405	125	380	125
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (6)	701	253	1.526	527	962	27
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	298	0	313	0	317	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	100	0	96	0	97	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	132.909	49.818	142.245	49.818	141.818	49.818
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	5.255	0	1.529	0	1.558	0
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (11)	2.964	1.028	3.214	1.028	3.214	1.028
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	8.988	8.924	9.233	9.169	9.235	9.172
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	8.904	8.899	9.150	9.144	9.152	9.147
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	83	25	83	25	83	25
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	9.246	700	9.504	1.090	9.594	1.645
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	2.021	0	2.279	390	2.264	945
5.2 Sicurezza democratica (4)	7.225	700	7.225	700	7.330	700
6 Soccorso civile (8)	1.627	1.493	1.369	1.243	1.360	1.244
6.2 Protezione civile (5)	1.627	1.493	1.369	1.243	1.360	1.244
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	12	4	12	4	12	4
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	12	4	12	4	12	4
10 Comunicazioni (15)	8.390	8.050	8.390	8.050	8.390	8.050
10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4)	8.390	8.050	8.390	8.050	8.390	8.050
11 Ricerca e innovazione (17)	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	24.492	23.986	24.351	23.846	24.368	23.863
14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (5)	13.641	13.196	13.482	13.039	13.482	13.039
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	59	0	60	0	60	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	2	0	2	0	2	0
14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (13)	8.406	8.406	8.406	8.406	8.406	8.406
14.5 Tutela della privacy (14)	2.384	2.384	2.401	2.401	2.417	2.417
15 Politiche previdenziali (25)	1.903	1.903	2.288	2.288	2.628	2.628
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	1.903	1.903	2.288	2.288	2.628	2.628
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	15.755	12.489	13.849	10.583	13.774	10.509
17.1 Organi costituzionali (1)	6	0	6	0	6	0
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	15.749	12.489	13.843	10.583	13.768	10.509
18 Giovani e sport (30)	15.267	14.745	16.639	16.118	17.502	16.980
18.1 Attività ricreative e sport (1)	4.645	4.123	6.017	5.496	6.930	6.408

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2)	10.622	10.622	10.622	10.622	10.572	10.572
19 Giustizia (6)	3.270	0	3.074	0	2.852	0
19.1 Giustizia tributaria (5)	2.435	0	2.239	0	2.017	0
19.2 Giustizia amministrativa (7)	637	0	637	0	637	0
19.3 Autogoverno della magistratura (8)	198	0	198	0	198	0
20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	355	0	355	0	355	0
20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (4)	355	0	355	0	355	0
21 Debito pubblico (34)	15.477	0	15.477	0	15.478	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	15.477	0	15.477	0	15.478	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	11.107	6.815	12.895	7.229	13.419	7.643
22.1 Indirizzo politico (2)	45	0	49	0	49	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	921	0	1.436	0	1.454	0
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	8.560	6.123	8.736	6.423	9.186	6.873
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	239	8	278	10	283	10
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.342	684	2.396	796	2.446	760
23 Fondi da ripartire (33)	74.759	74.459	72.961	72.661	85.700	85.400
23.1 Fondi da assegnare (1)	74.759	74.459	72.961	72.661	85.700	85.400

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	39.000	35.606	65.700	61.964	92.300	88.488
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	30.774	30.002	57.256	56.353	84.041	83.101
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)	1.126	1.100	1.156	1.112	1.172	1.112
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (6)	360	0	472	0	498	0
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	28.157	28.005	54.491	54.339	81.324	81.172
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	503	273	503	273	499	273
1.5 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione (11)	0	0	1	0	1	0
1.7 Riconversione industriale e grandi filiere produttive (12)	627	623	633	629	548	544
2 Regolazione dei mercati (12)	1.720	380	1.980	380	1.905	305
2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4)	1.720	380	1.980	380	1.905	305
5 Comunicazioni (15)	5.863	5.222	5.882	5.228	5.733	5.078
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	251	0	258	7	258	7
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	5.476	5.222	5.483	5.222	5.334	5.072
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	136	0	140	0	140	0
6 Ricerca e innovazione (17)	26	0	27	0	27	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	26	0	27	0	27	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	617	3	555	3	594	3
7.1 Indirizzo politico (2)	34	0	35	0	36	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	583	3	520	3	558	3

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	37.476	34.682	80.819	77.948	35.011	32.138
1 Politiche per il lavoro (26)	6.228	4.044	6.708	4.495	6.736	4.522
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	82	79	83	80	85	82
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	2	0	2	0	2	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	2.668	2.665	2.698	2.695	2.698	2.695
1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	1.250	0	1.250	0	1.250	0
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	1.180	1.150	1.600	1.570	1.625	1.595
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (12)	868	0	897	0	899	0
1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (11)	177	150	177	150	177	150
2 Politiche previdenziali (25)	392	100	417	77	417	77
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	392	100	417	77	417	77
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	30.698	30.426	73.412	73.139	27.312	27.039
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	2.815	2.548	3.857	3.590	3.822	3.555
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	27.883	27.877	69.555	69.549	23.490	23.484
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	114	112	239	237	502	500
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	114	112	239	237	502	500
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	43	0	44	0	44	0
5.1 Indirizzo politico (2)	7	0	7	0	7	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	37	0	37	0	37	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13.400	6.671	17.480	8.180	24.480	9.401
1 Giustizia (6)	12.672	6.671	16.774	8.180	24.171	9.401
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	6.621	3.246	8.150	3.911	8.725	4.311
1.2 Giustizia civile e penale (2)	3.495	1.670	4.443	1.670	9.429	1.657
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	624	483	624	483	633	483
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6)	1.486	1.271	2.339	2.115	3.193	2.950
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	446	0	1.218	0	2.191	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	728	0	706	0	309	0
2.1 Indirizzo politico (2)	513	0	516	0	117	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	214	0	190	0	192	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	54.608	47.565	55.725	47.985	56.960	50.596
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	51.971	47.315	52.440	47.735	55.083	50.346
1.1 Protocollo internazionale (1)	98	0	101	0	101	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	45.485	45.087	45.930	45.532	48.541	48.143
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	35	0	110	0	35	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	104	8	107	8	105	8
1.5 Integrazione europea (7)	10	0	11	0	11	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	2.165	1.566	2.172	1.566	2.172	1.566
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	552	550	575	550	575	550
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	366	0	300	0	418	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	22	4	23	4	27	4
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	11	0	11	0	11	0
1.13 Diplomazia pubblica e culturale (18)	3.122	101	3.099	76	3.087	76
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	638	0	569	0	292	0
2.1 Indirizzo politico (2)	450	0	301	0	1	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	187	0	268	0	291	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2.000	250	2.716	250	1.586	250
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	2.000	250	2.716	250	1.586	250

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	44.042	33.213	44.808	36.881	11.900	5.000
1 Istruzione scolastica (22)	42.461	33.213	43.231	36.881	11.900	5.000
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	13.894	13.799	17.790	17.695	5.000	5.000
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (8)	3.442	2.931	3.790	3.189	0	0
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (9)	12.515	12.515	12.515	12.515	0	0
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	1	0	1	0	0	0
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	246	10	290	10	0	0
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	4.830	0	2.850	0	4.791	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	4.257	2.127	3.339	2.127	2.109	0
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	3.275	1.831	2.657	1.346	0	0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.581	0	1.578	0	0	0
4.1 Indirizzo politico (2)	17	0	19	0	0	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.564	0	1.559	0	0	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri**Triennio 2024 - 2026**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	37.327	3.462	41.885	3.631	42.459	3.757
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	3.905	1.871	4.166	1.871	4.400	1.820
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	3.905	1.871	4.166	1.871	4.400	1.820
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	853	211	918	273	909	276
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	270	0	142	0	142	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	352	0	694	212	701	230
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	231	211	81	61	66	46
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	23.012	1.110	25.984	1.217	27.391	1.401
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	12.003	76	14.157	178	15.836	301
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	3.559	0	3.910	0	3.547	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	7.450	1.034	7.916	1.039	8.008	1.100
4 Soccorso civile (8)	6.675	67	7.774	67	7.107	67
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	108	0	108	0	108	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	6.567	67	7.665	67	6.999	67
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.349	200	1.444	200	1.441	190
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	1.349	200	1.444	200	1.441	190
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.534	2	1.601	3	1.210	3
6.1 Indirizzo politico (2)	819	0	820	0	370	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	715	2	781	3	840	3

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	7.708	2.432	10.130	4.593	9.300	5.007
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	6.884	2.158	6.846	2.133	6.555	3.093
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	1.007	825	928	725	778	725
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	4.820	1.038	4.724	1.095	5.378	2.050
1.7 Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (15)	327	63	370	71	93	71
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	119	0	139	0	2	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	421	219	471	229	252	229
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (21)	187	13	214	13	53	19
1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	4	0	0	0	0	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	347	25	406	25	397	26
3.1 Indirizzo politico (2)	112	0	12	0	2	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	235	25	394	25	395	26
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	477	249	2.879	2.434	2.349	1.888
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	220	0	436	0	449	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	257	249	2.443	2.434	1.900	1.888

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29.381	9.328	39.981	15.126	57.581	25.849
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	974	632	1.129	661	1.079	608
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	545	418	532	385	537	402
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	201	156	201	156	201	156
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	104	50	130	50	130	50
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	125	8	266	70	211	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	20.437	5.633	28.841	11.401	48.878	22.177
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	1.180	617	2.435	687	2.698	736
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	11.460	1.065	11.460	1.065	11.145	750
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	2.182	2.175	3.197	2.874	3.563	3.193
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	646	642	5.646	5.642	16.370	16.365
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	3.145	734	4.145	734	9.144	734
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	1.824	400	1.958	400	5.958	400
3 Casa e assetto urbanistico (19)	2	0	2	0	2	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	2	0	2	0	2	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	6.563	3.064	8.110	3.064	6.120	3.064
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	6.563	3.064	8.110	3.064	6.120	3.064
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.404	0	1.898	0	1.503	0
5.1 Indirizzo politico (2)	241	0	659	0	467	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.163	0	1.238	0	1.036	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	82.075	47.274	19.500	10.500	27.500	14.500
1 Ricerca e innovazione (17)	13.886	13.500	10.500	10.500	14.700	14.500
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	13.886	13.500	10.500	10.500	14.700	14.500
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	67.774	33.774	9.000	0	12.800	0
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)	31.583	29.916	0	0	0	0
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2)	2.110	0	0	0	0	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	33.897	3.856	9.000	0	12.800	0
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	23	2	0	0	0	0
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	162	0	0	0	0	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	414	0	0	0	0	0
3.1 Indirizzo politico (2)	18	0	0	0	0	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	396	0	0	0	0	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	51.288	85	64.430	560	90.400	589
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	39.670	0	55.249	0	72.022	29
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	7.270	0	8.986	0	10.719	0
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2)	7.034	0	6.736	0	7.108	0
1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (3)	2.802	0	3.508	0	6.083	29
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4)	7.736	0	11.702	0	15.159	0
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	12.779	0	21.583	0	29.727	0
1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (9)	2.047	0	2.734	0	3.227	0
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	850	0	1.045	75	1.183	75
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)	850	0	1.045	75	1.183	75
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	10.769	85	8.136	485	17.195	485
3.1 Indirizzo politico (2)	8	0	408	0	209	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	10.134	0	7.063	400	14.517	400
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (6)	626	85	665	85	2.468	85

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	10.603	1.628	11.220	2.260	11.173	4.004
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	9.954	1.628	10.611	2.260	10.563	4.004
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	842	635	1.021	754	2.160	1.613
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	333	1	1.073	1	1.083	1
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	8.779	991	8.517	1.505	7.320	2.390
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	146	0	106	0	106	0
2.1 Indirizzo politico (2)	16	0	16	0	16	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	131	0	90	0	90	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	503	0	503	0	503	0
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	503	0	503	0	503	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	23.473	15.772	23.751	13.984	23.742	10.336
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	16.859	12.259	15.890	10.491	12.076	6.950
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	4.011	3.098	3.995	3.116	1.650	1.171
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	63	0	63	0	63	0
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	40	0	40	0	40	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	697	368	696	368	698	368
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.466	813	1.917	813	2.307	763
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	484	285	467	285	475	285
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.307	335	1.237	335	1.138	235
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	1.834	1.781	1.688	1.681	266	259
1.9 Tutela del patrimonio culturale (15)	5.749	5.146	4.629	3.511	4.781	3.588
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	410	395	361	345	263	245
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	641	37	641	37	241	37
1.19 Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (19)	21	0	21	0	21	0
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	137	0	135	0	135	0
2 Ricerca e innovazione (17)	3.704	3.513	3.682	3.493	3.555	3.386
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (4)	3.704	3.513	3.682	3.493	3.555	3.386
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.910	0	4.179	0	8.112	0
4.1 Indirizzo politico (2)	2.554	0	4.085	0	8.018	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	356	0	94	0	94	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	13.816	11.563	19.763	17.312	21.091	18.673
1 Tutela della salute (20)	3.783	1.632	4.030	1.701	4.001	1.706
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	822	69	696	87	574	93
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (2)	203	150	276	215	277	215
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	220	25	293	25	313	25
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	84	0	208	0	209	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	250	0	257	0	274	0
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (6)	105	9	118	9	118	9
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7)	1.347	1.323	1.341	1.308	1.341	1.308
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8)	48	0	117	0	137	0
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (9)	11	0	11	0	11	0
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (10)	633	6	652	6	686	6
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (11)	53	49	53	49	53	49
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (12)	7	2	7	2	7	2
2 Ricerca e innovazione (17)	9.861	9.853	15.550	15.534	16.906	16.889
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	9.323	9.315	15.011	14.996	16.366	16.352
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	539	538	539	538	539	538
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	172	78	184	78	185	78
3.1 Indirizzo politico (2)	38	0	46	0	46	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	133	78	138	78	139	78

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	5.635	4.052	3.408	2.506	1.915	1.020
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	267	0	202	0	168	0
1.1 Indirizzo politico (2)	107	0	8	0	8	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	160	0	194	0	160	0
2 Turismo (31)	5.368	4.052	3.206	2.506	1.747	1.020
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	1.849	1.841	8	0	9	0
2.2 Programmazione delle politiche turistiche nazionali (3)	5	0	6	0	7	0
2.3 Promozione dell'offerta turistica italiana (4)	3.514	2.211	3.192	2.506	1.731	1.020
Totale	821.696	492.157	877.200	541.409	898.151	521.694

TABELLE A E B

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2024	2025	2026
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	60.839.476	119.439.476	117.439.476
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	34.765.023	54.268.023	69.416.023
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	28.883.102	57.938.102	40.943.102
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	11.396.631	56.637.237	57.614.237
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	77.834.812	89.794.292	91.599.292
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	18.578.719	47.737.719	47.659.719
MINISTERO DELL'INTERNO	28.894.089	57.000.700	48.673.700
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	7.201.410	30.061.410	31.843.410
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	31.245.573	52.557.893	57.579.893
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	51.693.912	44.974.912	47.520.912
MINISTERO DELLA DIFESA	39.047.632	66.754.632	73.657.632
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	27.069.652	48.859.652	57.069.652
MINISTERO DELLA CULTURA	18.783.459	44.311.459	45.409.459
MINISTERO DELLA SALUTE	5.131.027	35.707.027	36.807.027
MINISTERO DEL TURISMO	14.488.749	42.229.749	42.538.749
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	455.853.266	848.272.283	865.772.283
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2024	2025	2026
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	142.648.000	157.648.000	157.648.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	24.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	15.753.000	20.753.000	20.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15.000.000	15.000.000	15.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.000.000	20.000.000	20.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	29.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	34.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	30.000.000	40.000.000	40.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	25.850.000	35.500.000	35.500.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	32.000.000	37.000.000	37.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	25.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	18.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA CULTURA	36.000.000	41.000.000	41.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	25.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DEL TURISMO	24.000.000	25.000.000	25.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	496.251.000	586.901.000	586.901.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

Quadri generali riassuntivi

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2024 - 2026 (in Euro)					
			Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2024	604.440.518.090	4.498.150.000	608.938.668.090
		2025	616.867.220.090	2.819.850.000	619.687.070.090
		2026	631.760.316.090	2.391.150.000	634.151.466.090
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2024	77.183.854.330	1.200.000.000	78.383.854.330
		2025	76.376.267.335	600.000.000	76.976.267.335
		2026	76.011.026.617	600.000.000	76.611.026.617
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2024	249.322.000	<<	249.322.000
		2025	155.483.000	<<	155.483.000
		2026	147.083.000	<<	147.083.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2024	234.322.000	<<	234.322.000
		2025	140.483.000	<<	140.483.000
		2026	132.083.000	<<	132.083.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	2024	681.873.694.420	5.698.150.000	687.571.844.420
		2025	693.398.970.425	3.419.850.000	696.818.820.425
		2026	707.918.425.707	2.991.150.000	710.909.575.707
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2024	527.577.931.589	<<	527.577.931.589
		2025	459.224.472.235	<<	459.224.472.235
		2026	472.851.490.915	<<	472.851.490.915
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2024	1.209.451.626.009	5.698.150.000	1.215.149.776.009
		2025	1.152.623.442.660	3.419.850.000	1.156.043.292.660
		2026	1.180.769.916.622	2.991.150.000	1.183.761.066.622
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2024	731.104.833.656 <i>(663.901.534.994)</i>	25.228.906.909	756.333.740.565 <i>(689.130.441.903)</i>
		2025	728.266.517.245 <i>(662.278.146.838)</i>	16.515.912.032	744.782.429.277 <i>(678.794.058.870)</i>
		2026	720.805.284.810 <i>(657.047.895.596)</i>	14.288.934.835	735.094.219.645 <i>(671.336.830.431)</i>
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2024	125.168.172.633 <i>(100.408.429.969)</i>	4.980.302.379	130.148.475.012 <i>(105.388.732.348)</i>
		2025	115.226.894.450 <i>(94.182.425.132)</i>	2.138.516.050	117.365.410.500 <i>(96.320.941.182)</i>
		2026	105.540.569.986 <i>(92.413.983.938)</i>	1.886.273.303	107.426.843.289 <i>(94.300.257.241)</i>
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2024	5.007.517.866 <i>(3.969.561.313)</i>	110.000.000	5.117.517.866 <i>(4.079.561.313)</i>
		2025	1.828.917.866 <i>(1.228.093.988)</i>	220.000.000	2.048.917.866 <i>(1.448.093.988)</i>
		2026	1.556.697.866 <i>(1.247.470.110)</i>	<<	1.556.697.866 <i>(1.247.470.110)</i>
	TOTALE SPESE FINALI	2024	856.273.006.289 <i>(764.309.964.963)</i>	30.209.209.288	886.482.215.577 <i>(794.519.174.251)</i>
		2025	843.493.411.695 <i>(756.460.571.970)</i>	18.654.428.082	862.147.839.777 <i>(775.115.000.052)</i>
		2026	826.345.854.796 <i>(749.461.879.534)</i>	16.175.208.138	842.521.062.934 <i>(765.637.087.672)</i>
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2024	328.667.560.432 <i>(33.325.628.714)</i>	<<	328.667.560.432 <i>(33.325.628.714)</i>
		2025	293.895.452.883 <i>(19.229.136.926)</i>	<<	293.895.452.883 <i>(19.229.136.926)</i>
		2026	341.240.003.688 <i>(64.377.126.426)</i>	<<	341.240.003.688 <i>(64.377.126.426)</i>

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/638/2

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2024 - 2026 (in Euro)				
		Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2024	1.184.940.566.721 <i>(797.635.593.677)</i>	30.209.209.288	1.215.149.776.009 <i>(827.844.802.965)</i>
	2025	1.137.388.864.578 <i>(775.689.708.896)</i>	18.654.428.082	1.156.043.292.660 <i>(794.344.136.978)</i>
	2026	1.167.585.858.484 <i>(813.839.005.960)</i>	16.175.208.138	1.183.761.066.622 <i>(830.014.214.098)</i>

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/638/3

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2024 - 2026 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2024	681.624.372.420	5.698.150.000	687.322.522.420
	2025	693.243.487.425	3.419.850.000	696.663.337.425
	2026	707.771.342.707	2.991.150.000	710.762.492.707
SPESE CORRENTI (-)	2024	731.104.833.656	25.228.906.909	756.333.740.565
	2025	728.266.517.245	16.515.912.032	744.782.429.277
	2026	720.805.284.810	14.288.934.835	735.094.219.645
RISPARMIO PUBBLICO	2024	-49.480.461.236	-19.530.756.909	-69.011.218.145
	2025	-35.023.029.820	-13.096.062.032	-48.119.091.852
	2026	-13.033.942.103	-11.297.784.835	-24.331.726.938
TOTALE ENTRATE FINALI	2024	681.873.694.420	5.698.150.000	687.571.844.420
	2025	693.398.970.425	3.419.850.000	696.818.820.425
	2026	707.918.425.707	2.991.150.000	710.909.575.707
TOTALE SPESE FINALI (-)	2024	856.273.006.289	30.209.209.288	886.482.215.577
	2025	843.493.411.695	18.654.428.082	862.147.839.777
	2026	826.345.854.796	16.175.208.138	842.521.062.934
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2024	-174.399.311.869	-24.511.059.288	-198.910.371.157
	2025	-150.094.441.270	-15.234.578.082	-165.329.019.352
	2026	-118.427.429.089	-13.184.058.138	-131.611.487.227
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2024	681.639.372.420	5.698.150.000	687.337.522.420
	2025	693.258.487.425	3.419.850.000	696.678.337.425
	2026	707.786.342.707	2.991.150.000	710.777.492.707
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2024	851.265.488.423	29.989.209.288	881.364.697.711
	2025	841.664.493.829	18.434.428.082	860.098.921.911
	2026	824.789.156.930	16.175.208.138	840.964.365.068
INDEBITAMENTO NETTO	2024	-169.626.116.003	-24.291.059.288	-194.027.175.291
	2025	-148.406.006.404	-15.014.578.082	-163.420.584.486
	2026	-117.002.814.223	-13.184.058.138	-130.186.872.361
TOTALE ENTRATE FINALI	2024	681.873.694.420	5.698.150.000	687.571.844.420
	2025	693.398.970.425	3.419.850.000	696.818.820.425
	2026	707.918.425.707	2.991.150.000	710.909.575.707
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2024	1.184.940.566.721	30.209.209.288	1.215.149.776.009
	2025	1.137.388.864.578	18.654.428.082	1.156.043.292.660
	2026	1.167.585.858.484	16.175.208.138	1.183.761.066.622
RICORSO AL MERCATO	2024	-503.066.872.301	-24.511.059.288	-527.577.931.589
	2025	-443.989.894.153	-15.234.578.082	-459.224.472.235
	2026	-459.667.432.777	-13.184.058.138	-472.851.490.915

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTE					TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
ECONOMIA E FINANZE	2024	25.432.236.552	250.018.839.871	34.801.096.863	97.704.738.919	407.956.912.205	
	Sez II	-28.403.506	2.787.335.509	5.471.865.056	213.323.100	8.444.120.159	
	Sez I	25.403.833.046	252.806.175.380	40.272.961.919	97.918.062.019	416.401.032.364	
	2025	25.370.252.009	242.602.696.563	28.372.076.245	107.294.447.530	403.639.472.367	
	Sez II	-29.203.034	4.249.420.574	8.049.490.962	581.323.100	12.851.031.602	
	Tot	25.341.048.975	246.852.117.157	36.421.567.207	107.875.770.630	416.490.503.969	
2026	26.513.984.720	237.793.355.761	28.440.175.308	112.883.995.497	405.631.511.286		
Sez II	-28.203.707	4.366.796.038	7.841.080.830	689.522.500	12.869.195.661		
Tot	26.485.781.013	242.160.151.799	36.281.256.138	113.573.517.997	418.500.706.947		
IMPRESSE E MADE IN ITALY	2024	280.645.580	182.866.344	84.423.288	1.432.134	549.367.346	
	Sez I	-2.334.285	-8.623.692	-113.846	<<	-11.071.823	
	Tot	278.311.295	174.242.652	84.309.442	1.432.134	538.295.523	
	2025	278.969.732	182.866.344	83.657.220	765.611	546.258.907	
	Sez I	-2.457.264	-9.824.040	-75.542	<<	-12.356.846	
	Tot	276.512.468	173.042.304	83.581.678	765.611	533.902.061	
2026	236.555.474	174.366.344	82.918.220	515.607	494.355.645		
Sez I	-2.469.902	-9.716.758	-38.592	<<	-12.225.252		
Tot	234.085.572	164.649.586	82.879.628	515.607	482.130.393		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	195.390.091	186.830.255.531	573.260.914	<<	187.598.906.536	
	Sez I	-3.060.675	15.282.188.008	-12.986	<<	15.279.114.347	
	Tot	192.329.416	202.112.443.539	573.247.928	<<	202.878.020.883	
	2025	195.412.625	190.984.405.033	562.660.914	<<	191.742.478.572	
	Sez I	-3.138.319	3.106.152.005	-12.986	<<	3.103.000.700	
	Tot	192.274.306	194.090.557.038	562.647.928	<<	194.845.479.272	
2026	195.428.690	183.369.916.122	554.660.914	<<	184.120.005.726		
Sez I	-3.140.071	1.062.402.253	-12.986	<<	1.059.249.196		
Tot	192.288.619	184.432.318.375	554.647.928	<<	185.179.254.922		
GIUSTIZIA	2024	8.339.773.663	1.312.334.877	221.160.249	<<	9.873.268.789	
	Sez I	175.236.369	-6.853.315	-1.928.323	<<	166.454.731	
	Tot	8.515.010.032	1.305.481.562	219.231.926	<<	10.039.723.520	
	2025	8.333.866.088	1.323.531.205	223.859.631	<<	9.881.256.924	
	Sez I	152.597.549	-7.654.666	-2.903.323	<<	142.039.560	
	Tot	8.486.463.637	1.315.876.539	220.956.308	<<	10.023.296.484	
2026	7.959.371.146	1.309.270.708	217.289.924	<<	9.485.931.778		
Sez I	145.432.549	-8.239.666	-2.503.323	<<	134.689.560		
Tot	8.104.803.695	1.301.031.042	214.786.601	<<	9.620.621.338		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTE					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	Sez II	1.108.611.115	2.108.222.900	26.853.505	<<	3.243.687.520	
		Sez I	-1.664.931	150.805.541	-748.666	<<	148.391.944	
		Tot	1.106.946.184	2.259.028.441	26.104.839	<<	3.392.079.464	
	2025	Sez II	1.123.169.430	2.013.269.127	22.418.579	<<	3.158.857.136	
		Sez I	-1.847.877	205.559.037	-546.793	<<	203.164.367	
		Tot	1.121.321.553	2.218.828.164	21.871.786	<<	3.362.021.503	
ISTRUZIONE E MERITO	2026	Sez II	1.090.544.188	2.190.722.499	18.918.579	<<	3.300.185.266	
		Sez I	-1.780.394	210.872.152	-371.793	<<	208.719.965	
		Tot	1.088.763.794	2.401.594.651	18.546.786	<<	3.508.905.231	
	2024	Sez II	48.345.036.778	928.498.438	1.386.932.341	<<	50.660.467.557	
		Sez I	30.395.454	-15.279.836	36.505.418	<<	51.621.036	
		Tot	48.375.432.232	913.218.602	1.423.437.759	<<	50.712.088.593	
INTERNO	2025	Sez II	46.295.373.209	928.598.438	1.388.701.646	<<	48.612.673.293	
		Sez I	80.192.341	-15.288.012	-17.712.604	<<	47.191.725	
		Tot	46.375.565.550	913.310.426	1.370.989.042	<<	48.659.865.018	
	2026	Sez II	45.141.802.832	931.438.438	1.429.313.646	<<	47.502.554.916	
		Sez I	-6.900.001	<<	-5.000.000	<<	-11.900.001	
		Tot	45.134.902.831	931.438.438	1.424.313.646	<<	47.490.654.915	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	Sez II	11.716.284.885	13.707.177.122	212.907.321	<<	25.636.369.328	
		Sez I	-26.838.310	298.135.391	-2.414.074	<<	268.883.007	
		Tot	11.689.446.575	14.005.312.513	210.493.247	<<	25.905.252.335	
	2025	Sez II	11.616.701.107	13.532.181.227	212.519.298	<<	25.361.401.632	
		Sez I	-36.645.627	356.951.829	-2.391.574	<<	317.914.628	
		Tot	11.580.055.480	13.889.133.056	210.127.724	<<	25.679.316.260	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2026	Sez II	11.419.722.302	13.643.713.547	200.411.390	<<	25.263.847.239	
		Sez I	-37.631.791	254.967.333	-1.994.074	<<	215.341.468	
		Tot	11.382.090.511	13.898.680.880	198.417.316	<<	25.479.188.707	
	2024	Sez II	233.023.052	826.311.357	8.665.927	563.802	1.068.564.138	
		Sez I	-1.592.987	194.040.798	-155.543	<<	192.292.268	
		Tot	231.430.065	1.020.352.155	8.510.384	563.802	1.260.856.406	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2025	Sez II	229.653.363	909.282.277	7.052.867	525.847	1.146.514.354	
		Sez I	-1.936.146	-8.127.742	-66.543	<<	-10.130.431	
		Tot	227.717.217	901.154.535	6.986.324	525.847	1.136.383.923	
	2026	Sez II	199.928.720	937.336.733	7.202.867	485.741	1.144.954.061	
		Sez I	-947.631	-8.285.826	-66.543	<<	-9.300.000	
		Tot	198.981.089	929.050.907	7.136.324	485.741	1.135.654.061	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/3

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI						TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	Sez II	1.404.600.920	6.538.726.772	39.004.297	<<	7.982.331.989	
		Sez I	-6.353.924	-18.227.164	-501.594	<<	-25.082.682	
	Tot	1.398.246.996	6.520.499.608	38.502.703	<<	7.957.249.307		
2025	Sez II	1.408.847.312	6.182.226.772	38.320.054	<<	7.629.394.138		
	Sez I	-10.042.975	-23.655.327	-551.594	<<	-34.249.896		
	Tot	1.398.804.337	6.158.571.445	37.768.460	<<	7.595.144.242		
2026	Sez II	1.423.747.090	6.212.097.634	28.510.054	<<	7.664.354.778		
	Sez I	-8.405.671	-38.063.783	-61.094	<<	-46.530.548		
	Tot	1.415.341.419	6.174.033.851	28.448.960	<<	7.617.824.230		
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	Sez II	975.122.366	10.006.849.340	5.796.065	2.628.532	10.990.396.303	
	Sez I	-6.540.429	-71.721.264	-113.168	<<	-78.374.861		
	Tot	968.581.937	9.935.128.076	5.682.897	2.628.532	10.912.021.442		
2025	Sez II	968.984.093	10.047.267.850	6.924.176	<<	11.025.626.159		
	Sez I	7.000.000	-14.000.000	<<	<<	-7.000.000		
	Tot	975.984.093	10.033.267.850	6.924.176	2.450.040	11.018.626.159		
2026	Sez II	874.243.687	9.828.916.850	5.924.176	2.450.040	10.711.348.925		
	Sez I	<<	-18.000.000	<<	2.264.212	-18.000.000		
	Tot	874.243.687	9.810.916.850	5.924.176	2.264.212	10.693.348.925		
DIFESA	2024	Sez II	20.084.775.055	313.640.722	607.320.233	<<	21.005.736.010	
	Sez I	185.180.756	-1.983.606	-190.756	<<	183.006.394		
	Tot	20.269.955.811	311.657.116	607.129.477	<<	21.188.742.404		
2025	Sez II	19.983.536.959	313.146.749	620.139.900	<<	20.916.823.608		
	Sez I	-38.988.017	-2.045.209	-496.279	<<	-41.529.505		
	Tot	19.944.548.942	311.101.540	619.643.621	<<	20.875.294.103		
2026	Sez II	19.968.046.301	313.064.950	703.303.845	<<	20.984.415.096		
	Sez I	-53.966.714	-4.231.913	-1.400.878	<<	-59.599.505		
	Tot	19.914.079.587	308.833.037	701.902.967	<<	20.924.815.591		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	Sez II	151.844.533	532.101.528	11.548.079	<<	695.494.140	
	Sez I	-875.531	640.975.340	-123.168	<<	639.976.641		
	Tot	150.969.002	1.173.076.868	11.424.911	<<	1.335.470.781		
2025	Sez II	148.132.464	524.995.328	11.249.234	<<	684.377.026		
	Sez I	-1.678.065	-8.280.367	-82.668	<<	-10.041.100		
	Tot	146.454.399	516.714.961	11.166.566	<<	674.335.926		
2026	Sez II	135.087.628	517.095.328	11.312.930	<<	663.495.886		
	Sez I	-1.715.744	-7.259.247	-82.668	<<	-9.057.659		
	Tot	133.371.884	509.836.081	11.230.262	<<	654.438.227		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/4

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI						ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE					
CULTURA	Sez II	912.895.342	881.679.108	78.205.814	<<		1.872.780.264		
	Sez I	4.477.141	-15.141.545	-308.893	<<		-10.973.297		
	Tot	917.372.483	866.537.563	77.896.921	<<		1.861.806.967		
2025	Sez II	889.349.266	881.658.772	75.679.138	<<		1.846.687.176		
	Sez I	3.821.153	-13.345.485	-426.469	<<		-9.950.801		
	Tot	893.170.419	868.313.287	75.252.669	<<		1.836.736.375		
2026	Sez II	857.593.943	876.977.328	75.679.138	<<		1.810.250.409		
	Sez I	-1.442.896	-7.123.098	-76.469	<<		-8.642.463		
	Tot	856.151.047	869.854.230	75.602.669	<<		1.801.607.946		
SALUTE	Sez II	399.500.048	1.388.431.248	25.795.754	<<		1.803.727.050		
	Sez I	-1.653.912	-12.135.751	-26.520	<<		-13.816.183		
	Tot	387.846.136	1.376.295.497	25.769.234	<<		1.789.910.867		
2025	Sez II	386.085.918	1.544.850.994	24.520.192	<<		1.955.457.104		
	Sez I	-2.001.320	-17.735.642	-26.520	<<		-19.763.482		
	Tot	384.084.598	1.527.115.352	24.493.672	<<		1.935.693.622		
2026	Sez II	388.452.903	1.523.953.232	26.448.470	<<		1.938.856.605		
	Sez I	-2.091.911	-18.972.443	-26.520	<<		-21.090.874		
	Tot	386.360.992	1.504.982.789	26.421.950	<<		1.917.765.731		
TURISMO	Sez II	39.680.278	125.726.590	1.417.613	<<		166.824.481		
	Sez I	-595.280	-5.039.492	<<	<<		-5.634.772		
	Tot	39.084.998	120.687.098	1.417.613	<<		161.189.709		
2025	Sez II	37.763.411	79.626.590	1.848.848	<<		119.238.849		
	Sez I	-632.853	-2.775.636	<<	<<		-3.408.489		
	Tot	37.130.558	76.850.954	1.848.848	<<		115.830.360		
2026	Sez II	37.741.756	49.626.590	1.848.848	<<		89.217.194		
	Sez I	-884.201	-1.030.512	<<	<<		-1.914.713		
	Tot	36.857.555	48.596.078	1.848.848	<<		87.302.481		
TOTALE	Sez II	119.609.420.258	475.701.661.748	38.084.388.263		97.709.363.387	731.104.833.656		
	Sez I	315.375.950	19.198.474.922	5.501.732.937		213.323.100	25.228.906.909		
	Tot	119.924.796.208	494.900.136.670	43.586.121.200		97.922.686.487	756.333.740.565		
2025	Sez II	117.266.096.986	472.050.603.289	31.651.627.942		107.298.189.028	728.266.517.245		
	Sez I	115.039.546	7.795.351.319	8.024.198.067		581.323.100	16.515.912.032		
	Tot	117.381.136.532	479.845.954.608	39.675.826.009		107.879.512.128	744.782.429.277		
2026	Sez II	116.442.251.380	459.671.854.064	31.803.918.309		112.887.261.057	720.805.284.810		
	Sez I	-4.148.085	5.774.114.530	7.829.445.890		689.522.500	14.288.934.835		
	Tot	116.438.103.295	465.445.968.594	39.633.364.199		113.576.783.557	735.094.219.645		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/6

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	TOTALE SPESE FINALI		
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	Sez II	<<	<<	3.000.000	132.190.089	<<	3.375.877.609
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	148.391.944
		Tot	129.190.089	<<	3.000.000	132.190.089	<<	3.524.269.553
	2025	Sez II	55.908.507	<<	<<	55.908.507	<<	3.214.765.643
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	203.164.367
		Tot	55.908.507	<<	<<	55.908.507	<<	3.417.930.010
2026	Sez II	45.003.507	<<	<<	45.003.507	<<	3.345.188.773	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	208.719.965	
	Tot	45.003.507	<<	<<	45.003.507	<<	3.553.908.738	
ISTRUZIONE E MERITO	2024	Sez II	1.536.540.931	<<	<<	1.536.540.931	<<	52.197.008.488
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	51.621.036
		Tot	1.536.540.931	<<	<<	1.536.540.931	<<	52.248.629.524
	2025	Sez II	1.234.355.946	<<	<<	1.234.355.946	<<	49.847.029.239
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	47.191.725
		Tot	1.234.355.946	<<	<<	1.234.355.946	<<	49.894.220.964
2026	Sez II	1.408.111.688	<<	<<	1.408.111.688	<<	48.910.666.604	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-11.900.001	
	Tot	1.408.111.688	<<	<<	1.408.111.688	<<	48.898.766.603	
INTERNO	2024	Sez II	4.566.049.015	<<	5.000.000	4.571.049.015	21.544.742	30.228.963.085
		Sez I	120.000.000	<<	<<	120.000.000	<<	388.883.007
		Tot	4.686.049.015	<<	5.000.000	4.691.049.015	21.544.742	30.617.846.092
	2025	Sez II	4.043.835.752	<<	6.000.000	4.049.835.752	22.740.935	29.433.978.319
		Sez I	140.000.000	<<	<<	140.000.000	<<	457.914.628
		Tot	4.183.835.752	<<	6.000.000	4.189.835.752	22.740.935	29.891.892.947
2026	Sez II	3.805.332.510	<<	<<	3.805.332.510	23.950.920	29.093.130.669	
	Sez I	150.000.000	<<	<<	150.000.000	<<	365.341.468	
	Tot	3.955.332.510	<<	<<	3.955.332.510	23.950.920	29.458.472.137	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	Sez II	2.524.243.186	<<	22.000.000	2.546.243.186	898.655	3.615.705.979
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	192.292.268
		Tot	2.524.243.186	<<	22.000.000	2.546.243.186	898.655	3.807.998.247
	2025	Sez II	2.107.971.018	<<	13.000.000	2.120.971.018	936.609	3.268.421.981
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-10.130.431
		Tot	2.107.971.018	<<	13.000.000	2.120.971.018	936.609	3.258.291.550
2026	Sez II	2.089.555.143	<<	10.000.000	2.099.555.143	976.715	3.245.485.919	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-9.300.000	
	Tot	2.089.555.143	<<	10.000.000	2.099.555.143	976.715	3.236.185.919	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/7

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	Sez II	11.246.064.160	42.000.000	169.312.442	11.457.376.602	19.439.708.591	19.439.708.591
		Sez I	1.145.967.087	<<	<<	1.145.967.087	1.120.884.405	1.120.884.405
		Tot	12.392.031.247	42.000.000	169.312.442	12.603.343.689	20.560.592.996	20.560.592.996
	2025	Sez II	9.406.500.089	55.000.000	62.486.656	9.523.986.745	17.153.380.883	17.153.380.883
		Sez I	1.349.268.717	<<	<<	1.349.268.717	1.315.018.821	1.315.018.821
		Tot	10.755.768.806	55.000.000	62.486.656	10.873.255.462	18.468.399.704	18.468.399.704
2026	Sez II	8.995.086.459	35.000.000	35.486.656	9.065.573.115	16.729.927.893	16.729.927.893	
	Sez I	1.328.949.369	<<	<<	1.328.949.369	1.282.418.821	1.282.418.821	
	Tot	10.324.035.828	35.000.000	35.486.656	10.394.522.484	18.012.346.714	18.012.346.714	
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	Sez II	3.057.651.158	<<	25.000.000	3.082.651.158	14.073.047.461	14.073.047.461
		Sez I	49.300.000	<<	<<	49.300.000	-29.074.861	-29.074.861
		Tot	3.106.951.158	<<	25.000.000	3.131.951.158	14.043.972.600	14.043.972.600
	2025	Sez II	3.092.961.165	<<	25.000.000	3.117.961.165	14.143.587.324	14.143.587.324
		Sez I	38.500.000	<<	<<	38.500.000	31.500.000	31.500.000
		Tot	3.131.461.165	<<	25.000.000	3.156.461.165	14.175.087.324	14.175.087.324
2026	Sez II	3.050.781.165	<<	<<	3.050.781.165	13.762.130.090	13.762.130.090	
	Sez I	26.500.000	<<	<<	26.500.000	8.900.000	8.900.000	
	Tot	3.077.281.165	<<	<<	3.077.281.165	13.770.630.090	13.770.630.090	
DIFESA	2024	Sez II	7.983.031.649	<<	3.100.000	7.986.131.649	28.991.867.659	28.991.867.659
		Sez I	-13.200.000	<<	<<	-13.200.000	169.806.394	169.806.394
		Tot	7.969.831.649	<<	3.100.000	7.972.931.649	29.161.674.053	29.161.674.053
	2025	Sez II	7.995.651.615	<<	6.300.000	8.001.951.615	28.918.775.223	28.918.775.223
		Sez I	-22.900.000	<<	<<	-22.900.000	-64.429.505	-64.429.505
		Tot	7.972.751.615	<<	6.300.000	7.979.051.615	28.854.345.718	28.854.345.718
2026	Sez II	7.830.285.455	<<	<<	7.830.285.455	28.814.700.551	28.814.700.551	
	Sez I	-30.800.000	<<	<<	-30.800.000	-90.399.505	-90.399.505	
	Tot	7.799.485.455	<<	<<	7.799.485.455	28.724.301.046	28.724.301.046	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	Sez II	1.129.480.457	2.500.000	<<	1.131.980.457	1.827.474.597	1.827.474.597
		Sez I	-580.000	90.000.000	<<	89.420.000	729.396.641	729.396.641
		Tot	1.128.900.457	92.500.000	<<	1.221.400.457	2.556.871.238	2.556.871.238
	2025	Sez II	824.080.487	500.000	<<	824.580.487	1.508.957.513	1.508.957.513
		Sez I	-1.179.000	90.000.000	<<	88.821.000	78.779.900	78.779.900
		Tot	822.901.487	90.500.000	<<	913.401.487	1.587.737.413	1.587.737.413
2026	Sez II	484.448.429	500.000	<<	484.948.429	1.148.444.315	1.148.444.315	
	Sez I	-2.115.000	90.000.000	<<	87.885.000	78.827.341	78.827.341	
	Tot	482.333.429	90.500.000	<<	572.833.429	1.227.271.656	1.227.271.656	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	711.690.182.353	2.013.077.774	3.051.544.760	54.233.991.177	214.104.881	1.722.880.701	12.529.334.682	4.598.170.230	200.000.000	18.378.706.887	808.631.993.266
	Sez I	8.378.581.445	28.805.851	-8.194.469	1.720.138.299	-10.355.234	603.686.743	480.000.000	-179.006.734	-200.000.000	459.583.727	11.272.639.628
	Tot	720.068.763.798	2.041.883.625	3.043.350.311	55.954.129.476	203.749.447	2.326.567.444	13.009.334.682	4.418.563.496	<<	18.838.290.614	819.904.632.894
	Sez II	676.108.317.311	584.552.644	2.960.636.760	48.740.503.821	214.979.085	1.530.411.882	12.701.834.682	4.590.002.230	200.000.000	18.363.198.009	765.994.436.425
2025	Sez I	11.861.353.225	-1.244.149	-8.758.718	-129.801.597	-10.398.954	86.275.379	840.000.000	449.020.740	-200.000.000	177.296.163	13.063.742.089
	Tot	687.969.670.536	583.308.495	2.951.878.042	48.610.702.224	204.590.131	1.616.887.261	13.541.834.682	5.039.022.970	<<	18.540.494.172	779.058.178.514
2026	Sez II	721.391.335.717	84.528.894	2.874.723.237	52.053.969.039	214.979.085	1.980.209.007	11.320.234.682	4.357.459.776	200.000.000	18.333.470.661	812.810.910.099
	Tot	12.031.795.355	-1.244.149	-8.848.804	70.198.403	-10.398.954	84.884.442	965.000.000	126.158.266	-200.000.000	261.955.784	13.319.500.343
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	733.423.131.072	83.284.745	2.865.874.433	52.124.167.442	204.590.131	2.065.093.449	12.285.234.682	4.483.618.042	<<	18.595.426.445	826.130.410.442
	Sez I	<<	<<	<<	17.095.271.997	238.591.516	<<	55.000.000	63.011.124	<<	4.500.000	17.456.374.638
	Tot	<<	<<	<<	796.717.631	-142.142	<<	<<	<<	<<	-500.000	791.000.000
	Sez II	<<	<<	<<	17.891.989.629	238.449.374	<<	<<	55.000.000	<<	4.000.000	18.247.374.638
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez I	<<	<<	<<	14.115.338.202	730.474.975	<<	56.000.000	62.974.187	<<	4.500.000	14.969.287.365
	Tot	<<	<<	<<	369.228.861	-146.426	<<	<<	-5.082.435	<<	-500.000	363.500.000
	Sez II	<<	<<	<<	14.484.567.064	730.328.549	<<	56.000.000	57.891.752	<<	4.000.000	15.332.787.365
	Tot	<<	<<	<<	8.680.203.654	728.716.337	<<	56.000.000	62.974.996	<<	4.500.000	9.532.394.988
GIUSTIZIA	Sez I	<<	<<	<<	-87.371.070	-146.485	<<	<<	-5.082.444	<<	-500.000	-93.100.000
	Tot	<<	<<	<<	8.592.832.584	728.569.852	<<	56.000.000	57.892.551	<<	4.000.000	9.439.294.988
	Sez II	<<	<<	<<	29.494.020.601	<<	<<	<<	<<	<<	158.163.475.384	187.657.495.986
	Tot	<<	<<	<<	14.275.850.394	<<	<<	<<	<<	<<	1.003.263.952	15.279.114.347
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez I	<<	<<	<<	43.769.870.996	<<	<<	<<	<<	<<	159.166.739.336	202.936.610.333
	Tot	<<	<<	<<	29.319.389.303	<<	<<	<<	<<	<<	162.481.678.718	191.801.068.022
	Sez II	<<	<<	<<	1.750.946.082	<<	<<	<<	<<	<<	1.352.064.617	3.103.000.700
	Tot	<<	<<	<<	31.070.335.385	<<	<<	<<	<<	<<	163.833.733.336	194.904.068.722
GIUSTIZIA	Sez I	<<	<<	<<	27.221.443.985	<<	<<	<<	<<	<<	156.957.151.190	184.178.595.176
	Tot	<<	<<	<<	261.919.738	<<	<<	<<	<<	<<	797.329.457	1.059.249.196
	Sez II	<<	<<	<<	27.483.363.724	<<	<<	<<	<<	<<	157.754.480.647	185.237.844.372
	Tot	<<	<<	<<	11.055.778.059	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	11.058.008.059
GIUSTIZIA	Sez I	<<	<<	<<	165.505.231	<<	<<	<<	<<	<<	-26.500	165.478.731
	Tot	<<	<<	<<	11.221.283.290	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	11.223.486.790
	Sez II	<<	<<	<<	10.857.733.873	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.859.963.873
	Tot	<<	<<	<<	140.425.060	<<	<<	<<	<<	<<	-26.500	140.398.560
GIUSTIZIA	Sez I	<<	<<	<<	10.998.158.933	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	11.000.362.433
	Tot	<<	<<	<<	10.149.548.661	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.151.778.661
	Sez II	<<	<<	<<	132.425.060	<<	<<	<<	<<	<<	-26.500	132.398.560
	Tot	<<	<<	<<	10.281.973.721	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	10.284.177.221

999/642/1

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026

(in euro)

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/6422

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)										ALLEGATO A	
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	165.532.179	<<	<<	<<	4.581.000	<<	<<	3.375.877.609	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	148.391.944	<<	<<
	Tot	<<	<<	165.532.179	<<	<<	<<	4.581.000	<<	<<	3.524.269.553	<<	<<
	Sez II	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.648.000	<<	<<	3.214.765.643	<<	<<
2025	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	203.164.367	<<	<<
	Tot	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.648.000	<<	<<	3.417.930.010	<<	<<
2026	Sez II	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.345.188.773	<<	<<
	Tot	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.553.908.738	<<	<<
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	52.194.134.398	2.400.000	52.197.008.488	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	51.621.036	<<	51.621.036	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	103.815.434	2.400.000	106.216.472	<<	<<
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	49.844.555.149	2.000.000	49.847.029.239	<<	<<
2025	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	47.191.725	<<	47.191.725	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	97.036.874	2.000.000	99.037.874	<<	<<
2026	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	48.910.192.514	<<	48.910.666.604	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	96.946.708	<<	97.917.312	<<	<<
INTERNO	Sez II	7.341.074	12.195.076.592	136.648.020	2.548.543	2.734.347.000	<<	2.230.483	125.000.000	2.003.076.737	30.228.963.085	<<	<<
	Sez I	-56.284	-24.763.176	<<	-2.427	99.900.000	<<	-84.848	<<	186.913.060	388.883.007	<<	<<
	Tot	7.284.790	12.170.313.416	136.648.020	2.546.116	2.834.247.000	<<	2.145.635	125.000.000	2.189.989.797	30.617.846.092	<<	<<
	Sez II	7.172.458	11.780.172.807	136.648.020	48.543	2.552.000.000	<<	2.244.525	125.000.000	1.858.658.113	29.433.978.319	<<	<<
2025	Sez I	-56.448	-33.668.684	<<	-2.427	99.900.000	<<	-84.848	<<	286.817.811	457.914.628	<<	<<
	Tot	7.116.010	11.746.504.123	136.648.020	46.116	2.651.900.000	<<	2.159.677	125.000.000	2.145.475.924	29.891.892.947	<<	<<
2026	Sez II	5.944.104	11.317.840.407	136.648.020	48.543	2.782.000.000	<<	1.744.525	125.000.000	1.841.949.859	29.093.130.669	<<	<<
	Tot	5.887.656	11.283.430.275	136.648.020	46.116	2.881.900.000	<<	1.659.677	125.000.000	2.038.822.039	29.458.472.137	<<	<<
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	<<	649.432.578	2.962.488.701	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.615.705.979	<<	<<
	Sez I	<<	<<	199.687.377	-7.395.109	<<	<<	<<	<<	<<	192.292.268	<<	<<
	Tot	<<	<<	849.119.955	2.955.093.592	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.807.998.247	<<	<<
	Sez II	<<	<<	682.385.367	2.582.251.914	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.268.421.981	<<	<<
2025	Sez I	<<	<<	-2.498.321	-7.632.110	<<	<<	<<	<<	<<	-10.130.431	<<	<<
	Tot	<<	<<	679.887.046	2.574.619.804	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.258.291.550	<<	<<
2026	Sez II	<<	<<	638.711.451	2.602.989.768	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.245.485.919	<<	<<
	Tot	<<	<<	-1.955.690	-7.344.310	<<	<<	<<	<<	<<	-9.300.000	<<	<<
		<<	<<	636.755.761	2.595.645.458	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.236.185.919	<<	<<

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/642/3

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	956.494.084	15.333.509.126	133.193.228	2.266.659.386	3.817.101	37.838.423	484	13.559	19.439.708.591
	Sez I	<<	-5.015.130	537.228.534	-10.122	589.076.413	<<	<<	<<	<<	1.120.884.405
	Tot	<<	951.478.954	15.870.737.661	133.183.106	2.855.735.800	3.817.101	37.838.423	484	13.559	20.560.592.996
	Sez II	<<	940.087.944	14.100.682.220	79.229.913	1.666.105.355	3.817.101	35.884.293	<<	<<	17.153.380.883
	Sez I	<<	-6.591.066	705.659.765	-10.122	616.270.011	<<	<<	<<	<<	1.315.018.821
	Tot	<<	933.496.878	14.806.341.985	79.219.791	2.282.375.366	3.817.101	35.884.293	484	13.559	18.468.399.704
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	<<	961.454.675	14.005.316.555	129.229.913	1.333.268.781	3.817.101	35.810.567	484	13.559	16.729.927.893
	Sez I	<<	-4.600.281	638.372.867	-10.122	646.905.033	<<	<<	<<	<<	1.282.418.821
	Tot	<<	956.854.394	14.643.689.423	129.219.791	1.982.173.815	3.817.101	35.810.567	484	13.559	18.012.346.714
DIFESA	Sez II	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	11.237.634.693	6.000.000	14.077.397.842
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.879.979	-300.000	-29.074.861
	Tot	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	11.222.754.714	5.700.000	14.048.322.981
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	11.238.442.777	6.000.000	14.148.116.196
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	42.000.000	<<	31.500.000
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	11.280.442.777	6.000.000	14.179.616.196
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	10.880.051.189	6.000.000	13.786.844.792
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	23.200.000	<<	8.500.000
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	10.903.251.189	6.000.000	13.775.344.792
	Sez II	<<	24.649.834.264	3.886.261	4.016.588.721	93.986.752	24.460.513	<<	<<	73.100.000	28.991.867.659
	Sez I	<<	104.052.123	-90.125	66.179.254	-334.858	<<	<<	<<	<<	169.806.394
	Tot	<<	24.753.886.387	3.796.135	4.082.767.976	93.651.894	24.460.513	<<	<<	73.100.000	29.161.674.053
Sez II	<<	24.531.453.790	3.885.829	4.081.890.428	94.051.836	24.460.513	<<	<<	73.100.000	28.918.775.223	
Sez I	<<	-58.809.567	-100.523	-4.966.916	-513.603	-38.895	<<	<<	<<	-64.429.505	
Tot	<<	24.472.644.223	3.785.306	4.076.923.511	93.538.233	24.421.618	<<	<<	73.100.000	28.854.345.718	
Sez II	<<	24.429.688.251	3.885.829	4.079.703.900	93.148.466	24.460.513	<<	<<	74.350.000	28.814.700.551	
Sez I	<<	-82.517.729	-136.971	-5.970.326	-513.314	-1.223.025	<<	<<	<<	-90.399.505	
Tot	<<	24.347.170.522	3.748.858	4.073.733.573	92.635.152	23.237.488	<<	<<	74.350.000	28.724.301.046	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	<<	1.826.530.672	3.800	<<	<<	<<	<<	940.125	1.827.474.597
	Sez I	<<	<<	129.407.039	<<	<<	<<	<<	<<	599.989.602	729.396.641
	Tot	<<	<<	1.955.937.711	3.800	<<	<<	<<	<<	600.929.727	2.556.871.238
	Sez II	<<	<<	1.507.997.388	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.508.957.513
	Sez I	<<	<<	78.790.296	<<	<<	<<	<<	<<	-10.398	78.779.900
	Tot	<<	<<	1.586.787.686	20.000	<<	<<	<<	<<	929.727	1.587.737.413
Sez II	<<	<<	1.147.484.190	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.148.444.315	
Sez I	<<	<<	78.837.739	<<	<<	<<	<<	<<	-10.398	78.827.341	
Tot	<<	<<	1.226.321.929	20.000	<<	<<	<<	<<	929.727	1.227.271.656	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)											
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO					
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	18.226.688.748	7.128.169.781	290.859.593	136.129.577.409	6.548.989.617	7.648.669.318	71.977.955					
	Sez I	2.999.009.909	-56.810.936	15.700	3.389.739.923	-8.407.107	54.183.165	3.422.012					
	Tot	21.225.698.657	7.071.358.845	290.875.293	139.519.317.332	6.540.582.510	7.702.852.483	75.399.967					
	Sez II	18.845.127.062	7.017.097.449	289.007.864	134.828.937.142	6.525.399.617	6.878.269.318	75.877.955					
	Sez I	4.998.719.212	-64.662.386	<<	4.386.193.137	-8.407.107	54.183.165	922.012					
	Tot	23.843.846.274	6.952.435.063	289.007.864	139.215.130.279	6.516.992.510	6.932.452.483	76.799.967					
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	19.235.244.738	7.171.499.667	214.866.115	133.208.187.966	6.547.999.617	6.133.269.318	81.677.955					
	Sez I	4.998.726.655	-63.528.817	<<	4.562.257.905	-8.407.107	-5.816.835	922.012					
	Tot	24.233.971.393	7.107.970.850	214.866.115	137.770.445.871	6.539.592.510	6.127.452.483	82.599.967					
	Sez II	172.954.065	69.853.068	6.929.793	111.402.014	13.028.800	69.367.970	51.359.648					
	Sez I	-2.977	-1.853.391	<<	-2.597.554	-756.928	-5.395.898	-465.075					
	Tot	172.951.088	67.999.677	6.929.793	108.804.460	12.271.872	63.972.072	50.894.573					
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	172.320.353	68.255.500	6.719.157	111.402.014	13.028.800	69.367.970	51.359.648					
	Sez I	-2.977	-1.939.732	<<	-2.868.901	-765.554	-6.314.607	-465.075					
	Tot	172.317.376	66.315.768	6.719.157	108.533.113	12.263.246	63.053.363	50.894.573					
	Sez II	170.722.490	55.995.313	6.423.949	110.402.014	13.028.800	67.867.970	51.359.648					
	Sez I	-2.977	-1.824.061	<<	-2.818.901	-773.340	-6.340.898	-465.075					
	Tot	170.719.513	54.171.252	6.423.949	107.583.113	12.255.460	61.527.072	50.894.573					
GIUSTIZIA	Sez II	65.882.157	43.853.712	3.425.891	186.436.398.284	506.493.153	16.487.722	<<					
	Sez I	-1.992	-1.469.996	<<	15.283.218.804	-2.557.469	-75.000	<<					
	Tot	65.880.165	42.383.716	3.425.891	201.719.617.088	503.935.684	16.412.722	<<					
	Sez II	65.053.890	41.180.795	3.304.793	190.594.592.602	504.493.153	12.287.722	<<					
	Sez I	-1.992	-1.380.400	<<	3.108.224.710	-3.766.618	-75.000	<<					
	Tot	65.051.898	39.800.395	3.304.793	193.702.817.312	500.726.535	12.212.722	<<					
GIUSTIZIA	Sez II	65.111.920	40.680.795	3.262.828	182.980.803.691	504.293.153	12.287.722	<<					
	Sez I	-1.992	-1.357.152	<<	1.064.439.958	-3.756.618	-75.000	<<					
	Tot	65.109.928	39.323.643	3.262.828	184.045.243.649	500.536.535	12.212.722	<<					
	Sez II	6.825.060.151	2.289.971.728	394.877.283	127.365.087	216.488.565	<<	<<					
	Sez I	-5.105	171.924.240	<<	-2.486.926	-1.574.155	<<	<<					
	Tot	6.825.055.046	2.461.895.968	394.877.283	124.878.161	214.914.410	<<	<<					
GIUSTIZIA	Sez II	6.858.161.350	2.267.652.730	392.081.040	127.365.087	216.455.462	<<	<<					
	Sez I	-5.105	148.351.414	<<	-2.486.926	-2.416.500	<<	<<					
	Tot	6.858.156.245	2.416.004.144	392.081.040	124.878.161	214.038.962	<<	<<					
	Sez II	6.516.476.748	2.252.816.758	366.270.273	127.365.087	211.455.462	<<	<<					
	Sez I	-5.105	141.186.414	<<	-2.486.926	-3.001.500	<<	<<					
	Tot	6.516.471.643	2.394.003.172	366.270.273	124.878.161	208.453.962	<<	<<					

999/644/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1			
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)													
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO							
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	Sez II Sez I Tot	950.713.197 -2.349 950.710.848	169.001.748 -1.944.872 167.056.876	16.317.519 << 16.317.519	972.592.539 -48.044.309 924.548.230	47.132.361 -1.669.054 45.463.307	150.000.000 << 150.000.000	927.412.015 200.522.447 1.127.934.462						
	2025	Sez II Sez I Tot	964.754.140 -2.349 964.751.791	178.836.122 -2.100.989 176.735.133	15.865.591 << 15.865.591	984.214.868 -48.979.393 935.235.475	48.232.361 -1.840.748 46.391.613	150.000.000 << 150.000.000	809.435.913 256.407.765 1.065.843.678						
		2026	Sez II Sez I Tot	937.457.934 -2.349 937.455.585	154.576.122 -2.155.572 152.420.550	15.296.555 << 15.296.555	1.034.214.868 -50.490.055 983.724.813	47.582.361 -1.811.182 45.771.179	150.000.000 << 150.000.000	959.539.285 263.199.042 1.222.738.327					
	ISTRUZIONE E MERITO	2024	Sez II Sez I Tot	45.314.219.422 3.112.137 45.317.331.559	958.079.007 -15.301.238 942.777.769	3.036.963.518 204.730 3.037.168.248	605.113.025 -15.919.890 589.193.135	27.035.122 -283.335 26.751.787	718.630.089 -12.500.000 706.130.089	425.926 -21.296 404.630					
		2025	Sez II Sez I Tot	43.616.555.751 9.369.616 43.625.925.367	919.544.067 2.835.555 947.379.622	2.749.379.832 614.251 2.749.994.083	573.959.058 -13.323.066 560.635.992	26.635.122 -283.335 26.351.787	718.630.089 -12.500.000 706.130.089	425.926 -21.296 404.630					
			2026	Sez II Sez I Tot	42.577.541.885 << 42.577.541.885	913.586.610 -6.900.001 906.686.609	2.679.316.811 << 2.679.316.811	582.763.025 << 582.763.025	24.135.122 << 24.135.122	718.630.089 << 718.630.089	425.926 << 425.926				
INTERNO	2024	Sez II Sez I Tot	9.440.057.851 1.027.677 9.441.085.528	1.731.546.021 -26.879.748 1.704.666.273	572.433.635 211.429 572.645.064	12.401.772.298 108.525.353 12.510.297.651	1.300.632.386 -536.038 1.300.096.348	35.427.385 -1.771.369 33.656.016	12.845.748 -408.450 12.437.298						
	2025	Sez II Sez I Tot	9.401.590.176 -5.369.088 9.396.221.088	1.673.526.243 -30.086.752 1.643.439.491	569.102.287 << 569.102.287	12.259.277.305 67.435.353 12.326.712.658	1.269.674.677 -536.038 1.269.138.639	35.427.385 -1.771.369 33.656.016	12.845.748 -496.631 12.349.117						
		2026	Sez II Sez I Tot	9.380.399.739 -6.458.123 9.373.941.616	1.500.020.157 -30.097.246 1.469.922.911	566.820.005 << 566.820.005	12.377.222.882 55.450.353 12.432.673.235	1.262.794.126 -526.038 1.262.268.088	34.400.000 -1.720.000 32.680.000	12.845.748 -496.631 12.349.117					
	2024	Sez II Sez I Tot	109.617.805 -35 109.617.770	175.674.122 -2.330.354 173.343.768	5.049.061 << 5.049.061	754.857.227 195.036.017 949.893.244	<< << <<	7.480.527 -242.860 7.237.667	12.401.594 -70.500 12.331.094						
		2025	Sez II Sez I Tot	109.994.681 -35 109.994.646	168.300.731 -2.760.266 165.540.465	4.985.839 << 4.985.839	798.199.573 -4.871.491 793.328.082	<< << <<	51.186.089 -2.428.139 48.757.950	12.401.594 -70.500 12.331.094					
	2026	Sez II Sez I Tot	110.197.509 -35 110.197.474	139.740.660 -1.778.915 137.961.745	4.919.889 << 4.919.889	862.655.360 -4.631.437 858.023.923	<< << <<	13.633.308 -1.881.613 11.751.695	12.401.594 -1.008.000 11.393.594						

999/644/2

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)											
2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	1.011.129.402	324.981.394	57.281.703	5.648.213.221	10.400.000	659.191.279	1.101.597
				Sez I	Sez II	Tot	-711.052	-7.684.461	<<	-13.385.665	-270.000	-2.831.504	<<
				Tot			1.010.418.350	317.296.933	57.281.703	5.634.827.556	10.130.000	656.359.775	1.101.597
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	1.013.594.401	326.670.778	56.689.469	5.435.213.221	10.400.000	765.681.279	1.101.597
				Sez I	Sez II	Tot	-747.188	-11.416.376	<<	-13.519.428	-270.000	-8.096.904	<<
				Tot			1.012.847.213	315.254.402	56.689.469	5.421.693.793	10.130.000	757.594.375	1.101.597
DIFESA	2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	1.032.914.567	316.135.956	56.993.903	5.479.913.221	5.400.000	755.862.141	1.101.597
				Sez I	Sez II	Tot	-752.596	-9.483.164	<<	-17.204.428	-270.000	-18.820.360	<<
				Tot			1.032.161.971	306.652.792	56.993.903	5.462.708.793	5.130.000	737.041.781	1.101.597
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	640.650.824	99.493.695	39.666.940	10.054.996.706	47.067.547	103.305.000	1.471.767
				Sez I	Sez II	Tot	-681	-7.627.916	<<	-64.426.471	-3.360.278	-2.907.652	-51.863
				Tot			640.650.143	91.865.779	39.666.940	9.990.570.235	43.707.269	100.397.348	1.419.904
DIFESA	2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	641.151.170	100.048.189	39.601.938	10.089.415.216	47.067.547	103.305.000	1.471.767
				Sez I	Sez II	Tot	<<	<<	<<	-9.000.000	2.000.000	<<	<<
				Tot			641.151.170	100.048.189	39.601.938	10.080.415.216	49.067.547	103.305.000	1.471.767
DIFESA	2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	641.456.131	92.042.169	39.562.591	9.787.414.216	42.717.547	103.305.000	1.471.767
				Sez I	Sez II	Tot	<<	<<	<<	-13.000.000	-5.000.000	<<	<<
				Tot			641.456.131	92.042.169	39.562.591	9.774.414.216	37.717.547	103.305.000	1.471.767
DIFESA	2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	17.434.759.226	1.677.963.160	1.056.976.391	48.745.655	76.707.859	24.460.513	216.087.636
				Sez I	Sez II	Tot	137.553.980	40.618.135	6.617.969	-1.322.636	-85.257	<<	<<
				Tot			17.572.313.206	1.718.581.295	1.063.594.360	47.423.019	76.622.602	24.460.513	216.087.636
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	17.582.142.212	1.419.071.711	1.064.597.478	48.043.041	76.445.448	24.460.513	216.087.636
				Sez I	Sez II	Tot	-6.508.468	-32.398.452	<<	-1.322.636	-85.257	-38.895	<<
				Tot			17.575.633.744	1.386.673.259	1.064.597.478	46.720.405	76.360.191	24.421.618	216.087.636
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	17.749.752.256	1.323.169.805	1.066.930.828	48.043.041	77.695.448	24.460.513	216.087.636
				Sez I	Sez II	Tot	-6.719.098	-48.584.863	<<	-1.322.636	-150.881	-1.223.025	-4.094
				Tot			17.743.033.158	1.274.584.922	1.066.930.828	46.720.405	77.544.567	23.237.488	216.083.542
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	119.830.191	63.362.011	4.674.392	334.447.817	2.051.765	169.684.663	685.301
				Sez I	Sez II	Tot	-2.480	-2.541.139	<<	644.800.284	-524.318	-1.754.701	-1.005
				Tot			119.827.711	60.820.872	4.674.392	979.248.101	1.527.447	167.929.962	684.296
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	112.567.712	66.823.110	3.944.512	333.657.817	2.051.765	163.900.009	674.101
				Sez I	Sez II	Tot	-2.480	-3.601.694	<<	-3.656.807	-524.318	-2.254.796	-1.005
				Tot			112.565.232	63.221.416	3.944.512	330.001.010	1.527.447	161.645.213	673.096
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	2025	2026	Sez I	Sez II	Tot	111.809.821	54.438.320	3.686.053	333.657.817	2.051.765	156.445.009	649.101
				Sez I	Sez II	Tot	-2.480	-4.546.628	<<	-2.123.613	-524.318	-1.859.615	-1.005
				Tot			111.807.341	49.891.692	3.686.053	331.534.204	1.527.447	154.585.394	648.096

999/644/3

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)												
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO						
CULTURA	Sez II	775.532.873	149.005.289	34.469.485	337.937.356	462.770.980	92.153.798	500.000						
	Sez I	-4.205	6.745.158	<<	-2.568.648	-10.595.313	-1.955.000	-20.000						
	Tot	775.528.668	155.750.447	34.469.485	335.368.708	452.175.667	90.198.798	480.000						
	Sez II	763.407.106	133.326.799	33.305.270	339.437.356	463.202.980	90.542.838	500.000						
	Sez I	-4.205	6.691.951	<<	-4.863.648	-6.589.610	-1.855.000	-25.000						
	Tot	763.402.901	140.018.750	33.305.270	334.573.708	456.613.370	88.687.838	475.000						
SALUTE	Sez II	743.530.305	128.549.956	31.203.591	333.837.356	456.252.020	98.542.838	500.000						
	Sez I	-4.205	6.467.741	<<	-1.028.648	-5.788.894	-238.168	-25.000						
	Tot	743.526.100	135.017.697	31.203.591	332.808.708	450.463.126	98.304.670	475.000						
	Sez II	182.421.949	85.434.029	9.540.235	626.935.585	676.254.208	186.642.520	19.605.237						
	Sez I	-78.526	-2.285.258	<<	-2.119.034	-37.500	-9.295.865	<<						
	Tot	182.343.423	83.148.771	9.540.235	624.816.551	676.216.708	177.346.655	19.605.237						
TURISMO	Sez II	182.265.548	78.252.729	9.342.506	626.935.585	675.795.254	347.642.520	19.605.237						
	Sez I	-78.526	-2.444.113	<<	-2.226.596	-62.500	-14.951.747	<<						
	Tot	182.187.022	75.808.616	9.342.506	624.708.989	675.732.754	332.690.773	19.605.237						
	Sez II	184.860.116	75.606.967	9.114.923	630.185.585	675.795.254	326.142.520	19.605.237						
	Sez I	-78.526	-2.395.318	<<	-2.247.404	-62.500	-16.307.126	<<						
	Tot	184.781.590	73.211.649	9.114.923	627.938.181	675.732.754	309.835.394	19.605.237						
TOTALE	Sez II	27.187.874	11.118.581	612.236	64.683.991	<<	61.219.799	<<						
	Sez I	-17.400	-477.880	<<	-1.787.253	<<	-3.252.239	<<						
	Tot	27.170.474	10.640.701	612.236	62.896.738	<<	57.967.560	<<						
	Sez II	27.642.369	11.181.081	609.609	59.683.991	<<	20.119.799	<<						
	Sez I	-17.400	-615.453	<<	-1.164.647	<<	-1.610.989	<<						
	Tot	27.624.969	10.565.628	609.609	58.519.344	<<	18.508.810	<<						
TOTALE	Sez II	27.626.095	11.181.081	604.228	47.683.991	<<	2.119.799	<<						
	Sez I	<<	-884.201	<<	-119.523	<<	-910.989	<<						
	Tot	27.626.095	10.296.880	604.228	47.564.468	<<	1.208.810	<<						
	Sez II	101.296.705.735	14.977.507.346	5.530.077.675	354.655.038.214	9.935.052.363	9.942.720.583	1.315.874.424						
	Sez I	3.139.876.901	92.080.344	7.049.828	19.466.661.995	-30.656.752	12.201.077	202.906.270						
	Tot	104.436.582.636	15.069.587.690	5.537.127.503	374.121.700.209	9.904.395.611	9.954.921.660	1.518.780.694						
TOTALE	Sez II	100.356.327.921	14.469.768.034	5.238.537.185	357.210.333.876	9.878.882.186	9.430.830.531	1.201.787.122						
	Sez I	4.985.349.015	29.472.307	614.251	7.453.569.661	-23.547.585	2.285.719	256.250.270						
	Tot	105.351.676.936	14.499.240.341	5.239.151.436	364.663.903.537	9.855.334.601	9.433.116.250	1.458.037.392						
	Sez II	99.485.102.254	14.230.040.336	5.065.272.542	347.944.350.120	9.871.200.675	8.596.966.227	1.357.665.494						
	Sez I	4.984.699.169	-25.881.803	<<	5.584.674.645	-30.052.378	-55.193.629	262.121.249						
	Tot	104.469.801.423	14.204.158.533	5.065.272.542	353.529.024.765	9.841.148.297	8.541.772.598	1.619.786.743						

999/644/4

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026

(in euro)

999/644/5

MINISTERI	RISORSE PROPRIE		INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
	Sez I	Sez II						
ECONOMIA E FINANZE	2024	Sez II	20.160.000.000	96.661.553.919	99.119.375.210	4.655.052.513	11.315.998.142	407.956.912.205
		Sez I	<<	228.800.000	-473.900.000	<<	2.308.067.493	8.444.120.159
		Tot	20.160.000.000	96.890.353.919	98.645.475.210	4.655.052.513	13.624.065.635	416.401.032.364
	2025	Sez II	23.160.000.000	106.240.462.530	90.936.975.210	3.155.052.513	5.687.265.707	403.639.472.367
		Sez I	<<	596.800.000	<<	<<	2.887.283.569	12.851.031.602
		Tot	23.160.000.000	106.837.262.530	90.936.975.210	3.155.052.513	8.574.549.276	416.490.503.969
2026	Sez II	24.060.000.000	111.818.990.497	88.504.375.210	3.155.052.513	5.500.347.690	405.631.511.286	
	Sez I	<<	705.000.000	<<	<<	2.680.041.848	12.869.195.661	
	Tot	24.060.000.000	112.523.990.497	88.504.375.210	3.155.052.513	8.180.389.538	418.500.706.947	
IMPRESSE E MADE IN ITALY	2024	Sez II	<<	1.432.134	50.000.000	3.039.854	<<	549.367.346
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-11.071.823
		Tot	<<	1.432.134	50.000.000	3.039.854	<<	538.295.523
	2025	Sez II	<<	765.611	50.000.000	3.039.854	<<	546.258.907
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-12.356.846
		Tot	<<	765.611	50.000.000	3.039.854	<<	533.902.061
2026	Sez II	<<	515.607	15.000.000	3.039.854	<<	494.355.645	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-12.225.252	
	Tot	<<	515.607	15.000.000	3.039.854	<<	482.130.393	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	Sez II	<<	<<	42.000.000	531.968	483.833.649	187.598.906.536
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	15.279.114.347
		Tot	<<	<<	42.000.000	531.968	483.833.649	202.878.020.883
	2025	Sez II	<<	<<	42.000.000	531.968	479.033.649	191.742.478.572
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	3.103.000.700
		Tot	<<	<<	42.000.000	531.968	479.033.649	194.845.479.272
2026	Sez II	<<	<<	42.000.000	531.968	471.033.649	184.120.005.726	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	1.059.249.196	
	Tot	<<	<<	42.000.000	531.968	471.033.649	185.179.254.922	
GIUSTIZIA	2024	Sez II	<<	992.084	50.000	7.521.443	10.942.448	9.873.268.789
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.403.323	166.454.731
		Tot	<<	992.084	50.000	7.521.443	9.539.125	10.039.723.520
	2025	Sez II	<<	962.084	50.000	6.521.443	12.007.728	9.881.256.924
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.403.323	142.039.560
		Tot	<<	962.084	50.000	6.521.443	10.604.405	10.023.296.484
2026	Sez II	<<	962.084	50.000	6.531.443	4.003.923	9.485.931.778	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.003.323	134.689.560	
	Tot	<<	962.084	50.000	6.531.443	3.000.600	9.620.621.338	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)										
		RISORSE PROPRIE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	Sez II	208.900	6.090.697	<<	259.733.796	4.000.000	7.982.331.989				
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-200.000	-25.082.682				
		Tot	<<	<<	<<	<<	3.800.000	7.957.249.307				
	2025	Sez II	208.900	6.090.697	<<	9.733.796	4.000.000	7.629.394.138				
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-200.000	-34.249.896				
		Tot	<<	<<	<<	<<	3.800.000	7.595.144.242				
UNIVERSITA' E RICERCA	2026	Sez II	208.900	6.090.697	<<	9.733.796	<<	7.664.354.778				
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-46.530.548				
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	7.617.824.230				
	2024	Sez II	2.628.532	12.000	<<	1.103.292	<<	10.990.396.303				
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-78.374.861				
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	10.912.021.442				
DIFESA	2025	Sez II	2.450.040	12.000	<<	1.103.292	<<	11.025.626.159				
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-7.000.000				
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	11.018.626.159				
	2026	Sez II	2.264.212	12.000	<<	1.103.292	<<	10.711.348.925				
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-18.000.000				
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	10.693.348.925				
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	Sez II	133.000	413.500.000	<<	53.752.570	2.650.000	21.005.736.010				
		Sez I	<<	<<	<<	-375.797	<<	183.006.394				
		Tot	<<	<<	<<	53.376.773	2.650.000	21.188.742.404				
	2025	Sez II	133.000	413.500.000	<<	53.692.569	18.650.000	20.916.823.608				
		Sez I	<<	<<	<<	-375.797	-800.000	-41.529.505				
		Tot	<<	<<	<<	53.316.772	17.850.000	20.875.294.103				
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2026	Sez II	133.000	413.500.000	<<	53.692.569	10.950.000	20.984.415.096				
		Sez I	<<	<<	<<	-994.888	-600.000	-59.599.505				
		Tot	<<	<<	<<	52.697.681	10.350.000	20.924.815.591				
	2024	Sez II	<<	50.000	<<	708.000	<<	695.494.140				
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	639.976.641				
		Tot	<<	<<	<<	708.000	<<	1.335.470.781				
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II	<<	50.000	<<	708.000	<<	684.377.026				
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-10.041.100				
		Tot	<<	<<	<<	708.000	<<	674.335.926				
	2026	Sez II	<<	50.000	<<	708.000	<<	663.495.886				
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-9.057.659				
		Tot	<<	<<	<<	708.000	<<	654.438.227				

999/644/7

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026								
		(in euro)								
MINISTERI		RISORSE PROPRIE	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE	FONDI DA	TOTALE		
		UE	E ALTRI ONERI	CORRETTIVE		CORRENTI	RIPARTIRE DI			
			FINANZIARI)	DELLE ENTRATE			PARTE			
							CORRENTE			
CULTURA	Sez II	<<	2.094.693	31.548	<<	<<	18.010.068	1.872.780.264		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.973.297	-10.973.297		
	Tot	<<	2.094.693	31.548	<<	<<	15.434.779	1.861.806.967		
	Sez II	<<	1.753.317	31.548	<<	<<	20.905.788	1.846.687.176		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-3.305.289	-9.950.801		
	Tot	<<	1.753.317	31.548	<<	<<	17.600.499	1.836.736.375		
SALUTE	Sez II	<<	1.622.833	31.548	<<	<<	15.905.788	1.810.250.409		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-8.045.289	-8.642.463		
	Tot	<<	1.622.833	31.548	<<	<<	7.860.499	1.801.607.946		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	16.847.284	1.803.727.050		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.816.183		
	Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	16.847.284	1.789.910.867		
TURISMO	Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	15.571.722	1.955.457.104		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-19.763.482		
	Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	15.571.722	1.935.693.622		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	17.500.000	1.938.856.605		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-21.090.874		
	Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	17.500.000	1.917.765.731		
TURISMO	Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	2.000.000	166.824.481		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-100.000	-5.634.772		
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	1.900.000	161.189.709		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	119.238.849		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.408.489		
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	115.830.360		
TURISMO	Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	89.217.194		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-1.914.713		
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	87.302.481		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	5.005.940.914	11.891.398.381	731.104.833.656		
	Sez I	<<	96.687.965.109	99.706.552.912	<<	-375.797	2.584.263.043	25.228.906.909		
	Tot	<<	228.800.000	-473.900.000	<<	5.005.565.117	14.475.661.424	756.333.740.565		
TURISMO	Sez II	<<	96.916.765.109	99.232.652.912	<<	3.254.880.913	6.276.593.384	728.266.517.245		
	Sez I	<<	106.264.423.181	91.524.152.912	<<	-375.797	3.205.494.191	16.515.912.032		
	Tot	<<	596.800.000	106.861.223.181	<<	3.254.505.116	9.482.087.575	744.782.429.277		
	Sez II	<<	111.841.081.497	91.524.152.912	<<	3.254.890.913	6.042.511.840	720.805.284.810		
	Sez I	<<	705.000.000	89.056.202.912	<<	-994.888	2.864.562.470	14.288.934.835		
	Tot	<<	112.546.081.497	89.056.202.912	<<	3.253.896.025	8.907.074.310	735.094.219.645		
TOTALE	Sez II	20.160.000.000	96.687.965.109	99.706.552.912	<<	5.005.940.914	11.891.398.381	731.104.833.656		
TOTALE	Sez I	<<	228.800.000	-473.900.000	<<	-375.797	2.584.263.043	25.228.906.909		
TOTALE	Tot	20.160.000.000	96.916.765.109	99.232.652.912	<<	5.005.565.117	14.475.661.424	756.333.740.565		
TOTALE	Sez II	23.160.000.000	106.264.423.181	91.524.152.912	<<	3.254.880.913	6.276.593.384	728.266.517.245		
TOTALE	Sez I	<<	596.800.000	106.861.223.181	<<	-375.797	3.205.494.191	16.515.912.032		
TOTALE	Tot	23.160.000.000	106.861.223.181	91.524.152.912	<<	3.254.505.116	9.482.087.575	744.782.429.277		
TOTALE	Sez II	24.060.000.000	111.841.081.497	89.056.202.912	<<	3.254.890.913	6.042.511.840	720.805.284.810		
TOTALE	Sez I	<<	705.000.000	89.056.202.912	<<	-994.888	2.864.562.470	14.288.934.835		
TOTALE	Tot	24.060.000.000	112.546.081.497	89.056.202.912	<<	3.253.896.025	8.907.074.310	735.094.219.645		

999/644/B

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	
	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II
ECONOMIA E FINANZE	2024	854.861.818	25.067.724.457	37.117.139.396	3.000.000	120.902.648	1.693.000.000	<<	120.902.648	<<
	Tot	169.469	91.400.000	1.693.000.000	282.000.000	<<	285.000.000	120.243.814	<<	
	2025	855.031.287	25.159.124.457	38.810.139.396	35.294.819.132	13.000.000	120.243.814	<<	<<	<<
	Sez I	824.050.504	26.579.254.842	101.400.000	-157.000.000	13.000.000	120.243.814	<<	<<	<<
	Tot	823.660.991	26.680.654.842	35.137.819.132	36.131.524.350	3.000.000	119.961.341	<<	<<	<<
	2026	714.671.441	23.224.126.811	23.329.126.811	36.174.524.350	3.000.000	119.961.341	<<	<<	<<
IMPRESE E MADE IN ITALY	2024	54.374.898	45.190.292	15.547.652.486	40.000.000	<<	40.000.000	<<	<<	
	Tot	<<	<<	692.071.823	<<	<<	<<	<<	<<	
	2025	54.374.898	45.190.292	16.239.724.309	12.806.629.498	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	62.074.898	45.190.292	<<	155.856.846	<<	<<	<<	<<	
	Tot	62.074.898	45.190.292	12.962.486.344	<<	<<	<<	<<	<<	
	2026	49.274.898	45.190.292	7.676.410.380	7.676.410.380	<<	<<	<<	<<	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	49.274.898	45.190.292	-80.874.748	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	15.072.072	43.517.378	7.595.535.632	<<	<<	<<	<<	<<	
	2025	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	2026	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
GIUSTIZIA	2024	1.184.739.270	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	-976.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	2025	978.706.949	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	-1.641.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	977.065.949	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	2026	665.846.883	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
Tot	-2.291.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
Tot	663.555.883	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		

999/644/9

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/644/10

ALLEGATO A/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026

(in euro)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II 2024	113.657.910	15.532.179	<<	<<	<<
	Sez I 2024	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot 2024	113.657.910	15.532.179	<<	<<	<<
	Sez II 2025	55.908.507	<<	<<	<<	<<
	Sez I 2025	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot 2025	55.908.507	<<	<<	<<	<<
	Sez II 2026	45.003.507	<<	<<	<<	<<
	Sez I 2026	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot 2026	45.003.507	<<	<<	<<	<<
	Sez II 2024	100.955.542	1.434.174.309	<<	<<	<<
	Sez I 2024	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot 2024	100.955.542	1.434.174.309	<<	<<	<<
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II 2025	52.674.866	1.180.270.000	<<	<<	<<
	Sez I 2025	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot 2025	52.674.866	1.180.270.000	<<	<<	<<
	Sez II 2026	52.374.866	1.354.325.742	<<	<<	<<
	Sez I 2026	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot 2026	52.374.866	1.354.325.742	<<	<<	<<
	Sez II 2024	1.415.312.847	3.100.736.168	<<	<<	<<
	Sez I 2024	<<	100.000.000	<<	<<	<<
	Tot 2024	1.415.312.847	3.200.736.168	<<	<<	<<
	Sez II 2025	1.112.599.584	2.901.236.168	<<	<<	<<
	Sez I 2025	<<	100.000.000	<<	<<	<<
	Tot 2025	1.112.599.584	3.001.236.168	<<	<<	<<
INTERNO	Sez II 2026	663.596.342	3.111.736.168	<<	<<	<<
	Sez I 2026	<<	100.000.000	<<	<<	<<
	Tot 2026	663.596.342	3.211.736.168	<<	<<	<<
	Sez II 2024	134.760.773	1.002.853.921	119.050.000	10.000.000	84.181.356
	Sez I 2024	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot 2024	134.760.773	1.002.853.921	119.050.000	10.000.000	84.181.356
	Sez II 2025	51.649.179	1.009.110.411	20.000.000	10.000.000	91.556.532
	Sez I 2025	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot 2025	51.649.179	1.009.110.411	20.000.000	10.000.000	91.556.532
	Sez II 2026	69.449.179	952.868.888	15.000.000	10.000.000	101.300.000
	Sez I 2026	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot 2026	69.449.179	952.868.888	15.000.000	10.000.000	101.300.000
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II 2024	134.760.773	1.002.853.921	119.050.000	10.000.000	84.181.356
	Sez I 2024	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot 2024	134.760.773	1.002.853.921	119.050.000	10.000.000	84.181.356
	Sez II 2025	51.649.179	1.009.110.411	20.000.000	10.000.000	91.556.532
	Sez I 2025	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot 2025	51.649.179	1.009.110.411	20.000.000	10.000.000	91.556.532
	Sez II 2026	69.449.179	952.868.888	15.000.000	10.000.000	101.300.000
	Sez I 2026	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot 2026	69.449.179	952.868.888	15.000.000	10.000.000	101.300.000

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						ALLEGATO A/1
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)						
		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	Sez II Sez I Tot	801.887.711 -3.000.000 798.887.711	7.615.846.766 18.967.087 7.634.813.853	2.483.497.454 1.130.000.000 3.613.497.454	2.949.371 << 2.949.371	452.711.048 << 452.711.048	
	2025	Sez I	476.004.661	7.421.469.448	1.488.898.394	2.949.371	89.881.957	
		Tot	-3.000.000 473.004.661	17.268.717 7.438.738.165	1.335.000.000 2.823.898.394	<< 2.949.371	<< 89.881.957	
	2026	Sez I	456.326.909	6.791.152.122	1.657.479.842	2.949.371	89.881.957	
		Tot	-3.000.000 453.326.909	31.949.369 6.823.101.491	1.300.000.000 2.957.479.842	<< 2.949.371	<< 89.881.957	
	UNIVERSITA' E RICERCA	2024	Sez II Sez I Tot	18.283.185 << 18.283.185	2.818.199.231 49.300.000 2.867.499.231	30.452.844 << 30.452.844	12.000.000 << 12.000.000	178.715.898 << 178.715.898
2025		Sez I	17.283.192	2.849.509.231	35.452.844	12.000.000	178.715.898	
		Tot	<< 17.283.192	38.500.000 2.888.009.231	<< 35.452.844	<< 12.000.000	<< 178.715.898	
2026		Sez I	14.283.192	2.810.429.231	35.352.844	12.000.000	178.715.898	
		Tot	<< 14.283.192	26.500.000 2.836.929.231	<< 35.352.844	<< 12.000.000	<< 178.715.898	
DIFESA		2024	Sez II Sez I Tot	6.436.416.032 -14.200.000 6.422.216.032	<< << <<	<< << <<	14.617 << 14.617	46.601.000 << 46.601.000
	2025	Sez I	6.449.035.998	<<	<<	14.617	46.601.000	
		Tot	-22.900.000 6.426.135.998	<< <<	<< <<	<< 14.617	<< 46.601.000	
	2026	Sez I	6.283.669.838	<<	<<	14.617	46.601.000	
		Tot	-30.800.000 6.252.869.838	<< <<	<< <<	<< 14.617	<< 46.601.000	
	AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	Sez II Sez I Tot	99.539.995 -400.000 99.139.995	356.072.722 89.820.000 445.892.722	656.299.506 << 656.299.506	5.000.000 << 5.000.000	<< << <<
2025		Sez I	112.746.386	251.299.533	449.079.427	<<	<<	
		Tot	-1.000.000 111.746.386	89.821.000 341.120.533	<< 449.079.427	<< <<	<< <<	
2026		Sez I	49.773.853	282.974.408	146.742.441	<<	<<	
		Tot	-1.100.000 48.673.853	88.985.000 371.959.408	<< 146.742.441	<< <<	<< <<	

999/644/11

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)							
		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO			
CULTURA	Sez II	784.488.539	275.527.450	596.420.145	51.273.085	<<	<<	<<	
	Sez I	2.290.000	-90.000	-43.000.000	<<	<<	<<	<<	
	Tot	786.778.539	275.437.450	553.420.145	51.273.085	<<	<<	<<	
	Sez II	670.217.961	314.605.683	593.920.145	36.967.169	<<	<<	<<	
	Sez I	2.160.000	-100.000	-43.000.000	<<	<<	<<	<<	
	Tot	672.377.961	314.505.683	550.920.145	36.967.169	<<	<<	<<	
SALUTE	Sez II	727.246.094	136.905.683	594.920.145	36.868.301	<<	<<	<<	
	Sez I	-320.000	-80.000	-43.000.000	<<	<<	<<	<<	
	Tot	726.926.094	136.825.683	551.920.145	36.868.301	<<	<<	<<	
	Sez II	1.180.652	600.250.000	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	1.180.652	600.250.000	<<	<<	<<	<<	<<	
TURISMO	Sez II	1.180.652	479.725.850	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	1.180.652	479.725.850	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez II	1.180.652	355.031.170	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	1.180.652	355.031.170	<<	<<	<<	<<	<<	
TOTALE	Sez II	12.023.736.974	42.381.124.873	56.726.511.831	124.237.073	883.111.950	883.111.950		
	Sez I	-16.116.531	349.397.087	3.472.071.823	282.000.000	<<	<<		
	Tot	12.007.620.443	42.730.521.960	60.198.583.654	406.237.073	883.111.950	883.111.950		
	Sez II	10.882.411.139	43.080.688.836	50.883.799.440	74.931.157	526.999.201	526.999.201		
	Sez I	-26.770.513	346.899.717	1.290.856.846	<<	<<	<<		
	Tot	10.855.640.626	43.427.578.553	52.174.656.286	74.931.157	526.999.201	526.999.201		
Sez II	9.810.975.456	39.113.257.893	46.407.430.002	64.832.289	536.460.196	536.460.196			
Sez I	-38.456.318	352.354.369	1.219.125.252	<<	<<	<<			
Tot	9.772.519.138	39.465.612.262	47.626.555.254	64.832.289	536.460.196	536.460.196			

999/644/12

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026		(in euro)			
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2024	Sez II 3.533.935.692	2.307.090.975	3.061.067.866	72.065.722.852
		Sez I 666.950.000	95.000.000	<<	2.828.519.469
		Tot 4.200.885.692	2.402.090.975	3.061.067.866	74.894.242.321
	2025	Sez II 2.921.898.417	2.287.597.558	462.167.866	68.503.032.133
		Sez I 168.700.000	100.000.000	<<	212.710.487
		Tot 3.090.598.417	2.387.597.558	462.167.866	68.715.742.620
IMPRESSE E MADE IN ITALY	2026	Sez II 3.113.379.682	2.215.901.000	462.167.866	65.984.732.491
		Sez I 203.250.000	100.000.000	<<	450.304.682
		Tot 3.316.629.682	2.315.901.000	462.167.866	66.435.037.173
	2024	Sez II <<	107.397.892	1.090.850.000	16.885.465.568
		Sez I <<	<<	110.000.000	802.071.823
		Tot <<	107.397.892	1.200.850.000	17.687.537.391
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2025	Sez II <<	1.000.000.000	496.750.000	14.410.644.688
		Sez I <<	<<	220.000.000	375.856.846
		Tot <<	1.000.000.000	716.750.000	14.786.501.534
	2026	Sez II <<	1.000.000.000	254.530.000	9.025.405.570
		Sez I <<	<<	<<	-80.874.748
		Tot <<	1.000.000.000	254.530.000	8.944.530.822
GIUSTIZIA	2024	Sez II <<	<<	<<	58.589.450
		Sez I <<	<<	<<	<<
		Tot <<	<<	<<	58.589.450
	2025	Sez II <<	<<	<<	58.589.450
		Sez I <<	<<	<<	<<
		Tot <<	<<	<<	58.589.450
	2026	Sez II <<	<<	<<	58.589.450
		Sez I <<	<<	<<	<<
		Tot <<	<<	<<	58.589.450
	2024	Sez II <<	<<	<<	1.184.739.270
		Sez I <<	<<	<<	-976.000
		Tot <<	<<	<<	1.183.763.270
2025	Sez II <<	<<	<<	978.706.949	
	Sez I <<	<<	<<	-1.641.000	
	Tot <<	<<	<<	977.065.949	
2026	Sez II <<	<<	<<	665.846.883	
	Sez I <<	<<	<<	-2.291.000	
	Tot <<	<<	<<	663.555.883	

999/644/13

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/644/14		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026		ALLEGATO A/1	
		(in euro)							
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE				
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	Sez II <<<	3.000.000	<<<	132.190.089				
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<				
		Tot <<<	3.000.000	<<<	132.190.089				
	2025	Sez II <<<	<<<	<<<	55.908.507				
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<				
		Tot <<<	<<<	<<<	55.908.507				
ISTRUZIONE E MERITO	2026	Sez II <<<	<<<	<<<	45.003.507				
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<				
		Tot <<<	<<<	<<<	45.003.507				
	2024	Sez II <<<	1.411.080	<<<	1.536.540.931				
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<				
		Tot <<<	1.411.080	<<<	1.536.540.931				
INTERNO	2025	Sez II <<<	1.411.080	<<<	1.234.355.946				
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<				
		Tot <<<	1.411.080	<<<	1.234.355.946				
	2026	Sez II <<<	1.411.080	<<<	1.408.111.688				
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<				
		Tot <<<	1.411.080	<<<	1.408.111.688				
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	Sez II <<<	55.000.000	<<<	4.571.049.015				
		Sez I <<<	20.000.000	<<<	120.000.000				
		Tot <<<	75.000.000	<<<	4.691.049.015				
	2025	Sez II <<<	36.000.000	<<<	4.049.835.752				
		Sez I <<<	40.000.000	<<<	140.000.000				
		Tot <<<	76.000.000	<<<	4.189.835.752				
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2026	Sez II <<<	30.000.000	<<<	3.805.332.510				
		Sez I <<<	50.000.000	<<<	150.000.000				
		Tot <<<	80.000.000	<<<	3.955.332.510				
	2024	Sez II <<<	343.397.136	<<<	2.546.243.186				
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<				
		Tot <<<	343.397.136	<<<	2.546.243.186				
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2025	Sez II <<<	95.654.896	<<<	2.120.971.018				
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<				
		Tot <<<	95.654.896	<<<	2.120.971.018				
	2026	Sez II <<<	110.937.076	<<<	2.099.555.143				
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<				
		Tot <<<	110.937.076	<<<	2.099.555.143				

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/644/15		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE		
(in euro)							
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	Sez II	<<	99.884.252	600.000	11.457.376.602	
		Sez I	<<	<<	<<	1.145.967.087	
		Tot	<<	99.884.252	600.000	12.603.343.689	
	2025	Sez II	<<	44.782.914	<<	9.523.986.745	
		Sez I	<<	<<	<<	1.349.268.717	
		Tot	<<	44.782.914	<<	10.873.255.462	
UNIVERSITA' E RICERCA	2026	Sez II	<<	67.782.914	<<	9.065.573.115	
		Sez I	<<	<<	<<	1.328.949.369	
		Tot	<<	67.782.914	<<	10.394.522.484	
	2024	Sez II	<<	25.000.000	<<	3.082.651.158	
		Sez I	<<	<<	<<	49.300.000	
		Tot	<<	25.000.000	<<	3.131.951.158	
DIFESA	2025	Sez II	<<	25.000.000	<<	3.117.961.165	
		Sez I	<<	<<	<<	38.500.000	
		Tot	<<	25.000.000	<<	3.156.461.165	
	2026	Sez II	<<	<<	<<	3.050.781.165	
		Sez I	<<	<<	<<	26.500.000	
		Tot	<<	<<	<<	3.077.281.165	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	Sez II	<<	1.503.100.000	<<	7.986.131.649	
		Sez I	1.000.000	<<	<<	-13.200.000	
		Tot	1.000.000	1.503.100.000	<<	7.972.931.649	
	2025	Sez II	<<	1.506.300.000	<<	8.001.951.615	
		Sez I	<<	<<	<<	-22.900.000	
		Tot	<<	1.506.300.000	<<	7.979.051.615	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2026	Sez II	<<	1.500.000.000	<<	7.830.285.455	
		Sez I	<<	<<	<<	-30.800.000	
		Tot	<<	1.500.000.000	<<	7.799.485.455	
	2024	Sez II	2.500.000	12.568.234	<<	1.131.980.457	
		Sez I	<<	<<	<<	89.420.000	
		Tot	2.500.000	12.568.234	<<	1.221.400.457	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II	500.000	10.955.141	<<	824.580.487	
		Sez I	<<	<<	<<	88.821.000	
		Tot	500.000	10.955.141	<<	913.401.487	
	2026	Sez II	500.000	4.957.727	<<	484.948.429	
		Sez I	<<	<<	<<	87.885.000	
		Tot	500.000	4.957.727	<<	572.833.429	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/2				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2024	324.152.963.608	4.985.100.000	329.138.063.608
	2025	328.754.663.608	2.565.700.000	331.320.363.608
	2026	336.555.763.608	2.111.700.000	338.667.463.608
Tasse ed imposte sugli affari	2024	228.040.554.482	-266.050.000	227.774.504.482
	2025	235.163.556.482	164.750.000	235.328.306.482
	2026	241.727.552.482	165.550.000	241.893.102.482
Imposte sulla produzione e sui consumi	2024	34.081.000.000	-329.100.000	33.751.900.000
	2025	34.615.000.000	-10.000.000	34.605.000.000
	2026	35.013.000.000	-10.000.000	35.003.000.000
Entrate tributarie da gestione monopoli	2024	11.137.000.000	108.200.000	11.245.200.000
	2025	11.220.000.000	99.400.000	11.319.400.000
	2026	11.275.000.000	123.900.000	11.398.900.000
Tasse e imposte su attivita' di gioco	2024	7.029.000.000	<<	7.029.000.000
	2025	7.114.000.000	<<	7.114.000.000
	2026	7.189.000.000	<<	7.189.000.000
TOTALE	2024	604.440.518.090	4.498.150.000	608.938.668.090
	2025	616.867.220.090	2.819.850.000	619.687.070.090
	2026	631.760.316.090	2.391.150.000	634.151.466.090

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/056/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/2				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIButarIE				
Risorse proprie dell'Unione Europea	2024	3.500.000.000	<<	3.500.000.000
	2025	3.700.000.000	<<	3.700.000.000
	2026	3.900.000.000	<<	3.900.000.000
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	2024	1.572.378.765	<<	1.572.378.765
	2025	1.581.809.670	<<	1.581.809.670
	2026	1.581.238.074	<<	1.581.238.074
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2024	1.309.497.621	<<	1.309.497.621
	2025	1.090.051.508	<<	1.090.051.508
	2026	1.089.101.508	<<	1.089.101.508
Entrate di tipo finanziario	2024	11.356.863.196	<<	11.356.863.196
	2025	10.767.235.052	<<	10.767.235.052
	2026	10.670.540.690	<<	10.670.540.690
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	2024	17.075.669.910	<<	17.075.669.910
	2025	17.264.431.972	<<	17.264.431.972
	2026	17.271.194.034	<<	17.271.194.034
Entrate da contributi versati allo Stato	2024	9.288.731.023	<<	9.288.731.023
	2025	8.871.970.590	<<	8.871.970.590
	2026	8.758.992.217	<<	8.758.992.217
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	2024	8.794.900.837	600.000.000	9.394.900.837
	2025	8.842.173.959	600.000.000	9.442.173.959
	2026	8.544.662.436	600.000.000	9.144.662.436
Partite che si compensano nella spesa	2024	599.833.383	<<	599.833.383
	2025	599.814.989	<<	599.814.989
	2026	599.798.063	<<	599.798.063
Altre entrate extratributarie	2024	23.685.979.595	600.000.000	24.285.979.595
	2025	23.658.779.595	<<	23.658.779.595
	2026	23.595.499.595	<<	23.595.499.595
TOTALE	2024	77.183.854.330	1.200.000.000	78.383.854.330
	2025	76.376.267.335	600.000.000	76.976.267.335
	2026	76.011.026.617	600.000.000	76.611.026.617

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/056/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/2				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	2024	15.000.000	<<	15.000.000
	2025	15.000.000	<<	15.000.000
	2026	15.000.000	<<	15.000.000
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	2024	234.322.000	<<	234.322.000
	2025	140.483.000	<<	140.483.000
	2026	132.083.000	<<	132.083.000
Ammortamento beni patrimoniali	2024	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<
TOTALE	2024	249.322.000	<<	249.322.000
	2025	155.483.000	<<	155.483.000
	2026	147.083.000	<<	147.083.000
TOTALE ENTRATE FINALI	2024	681.873.694.420	5.698.150.000	687.571.844.420
	2025	693.398.970.425	3.419.850.000	696.818.820.425
	2026	707.918.425.707	2.991.150.000	710.909.575.707

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/3				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2024	101.296.705.735	3.139.876.901	104.436.582.636
	2025	100.356.327.921	4.995.349.015	105.351.676.936
	2026	99.485.102.254	4.984.699.169	104.469.801.423
CONSUMI INTERMEDI	2024	14.977.507.346	92.080.344	15.069.587.690
	2025	14.469.768.034	29.472.307	14.499.240.341
	2026	14.230.040.336	-25.881.803	14.204.158.533
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2024	5.530.077.675	7.049.828	5.537.127.503
	2025	5.238.537.185	614.251	5.239.151.436
	2026	5.065.272.542	<<	5.065.272.542
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2024	354.655.038.214	19.466.661.995	374.121.700.209
	2025	357.210.333.876	7.453.569.661	364.663.903.537
	2026	347.944.350.120	5.584.674.645	353.529.024.765
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2024	9.935.052.363	-30.656.752	9.904.395.611
	2025	9.878.882.186	-23.547.585	9.855.334.601
	2026	9.871.200.675	-30.052.378	9.841.148.297
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2024	9.942.720.583	12.201.077	9.954.921.660
	2025	9.430.830.531	2.285.719	9.433.116.250
	2026	8.596.966.227	-55.193.629	8.541.772.598
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2024	1.315.874.424	202.906.270	1.518.780.694
	2025	1.201.787.122	256.250.270	1.458.037.392
	2026	1.357.665.494	262.121.249	1.619.786.743
RISORSE PROPRIE UE	2024	20.160.000.000	<<	20.160.000.000
	2025	23.160.000.000	<<	23.160.000.000
	2026	24.060.000.000	<<	24.060.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2024	96.687.965.109	228.800.000	96.916.765.109
	2025	106.264.423.181	596.800.000	106.861.223.181
	2026	111.841.081.497	705.000.000	112.546.081.497
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2024	99.706.552.912	-473.900.000	99.232.652.912
	2025	91.524.152.912	<<	91.524.152.912
	2026	89.056.202.912	<<	89.056.202.912
ALTRE USCITE CORRENTI	2024	5.005.940.914	-375.797	5.005.565.117
	2025	3.254.880.913	-375.797	3.254.505.116
	2026	3.254.890.913	-994.888	3.253.896.025
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	2024	11.891.398.381	2.584.263.043	14.475.661.424
	2025	6.276.593.384	3.205.494.191	9.482.087.575
	2026	6.042.511.840	2.864.562.470	8.907.074.310
TOTALE	2024	731.104.833.656	25.228.906.909	756.333.740.565
	2025	728.266.517.245	16.515.912.032	744.782.429.277
	2026	720.805.284.810	14.288.934.835	735.094.219.645

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/3				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2024	12.023.736.974	-16.116.531	12.007.620.443
	2025	10.882.411.139	-26.770.513	10.855.640.626
	2026	9.810.975.456	-38.456.318	9.772.519.138
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2024	42.381.124.873	349.397.087	42.730.521.960
	2025	43.080.688.836	346.889.717	43.427.578.553
	2026	39.113.257.893	352.354.369	39.465.612.262
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2024	56.726.511.831	3.472.071.823	60.198.583.654
	2025	50.883.799.440	1.290.856.846	52.174.656.286
	2026	46.407.430.002	1.219.125.252	47.626.555.254
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2024	124.237.073	282.000.000	406.237.073
	2025	74.931.157	<<	74.931.157
	2026	64.832.289	<<	64.832.289
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2024	883.111.950	<<	883.111.950
	2025	526.999.201	<<	526.999.201
	2026	536.460.196	<<	536.460.196
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2024	3.879.879.633	667.950.000	4.547.829.633
	2025	3.018.100.118	168.700.000	3.186.800.118
	2026	3.224.863.563	203.250.000	3.428.113.563
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	2024	4.142.052.433	115.000.000	4.257.052.433
	2025	4.931.046.693	138.840.000	5.069.886.693
	2026	4.826.052.721	150.000.000	4.976.052.721
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2024	5.007.517.866	110.000.000	5.117.517.866
	2025	1.828.917.866	220.000.000	2.048.917.866
	2026	1.556.697.866	<<	1.556.697.866
TOTALE	2024	125.168.172.633	4.980.302.379	130.148.475.012
	2025	115.226.894.450	2.138.516.050	117.365.410.500
	2026	105.540.569.986	1.886.273.303	107.426.843.289
TOTALE SPESE FINALI	2024	856.273.006.289	30.209.209.288	886.482.215.577
	2025	843.493.411.695	18.654.428.082	862.147.839.777
	2026	826.345.854.796	16.175.208.138	842.521.062.934

**B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2024 - 2026**

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2024 - 2026 (in Euro)					
			Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2024	583.367.979.353	4.498.150.000	587.866.129.353
		2025	595.891.449.353	2.927.190.000	598.818.639.353
		2026	610.702.206.353	2.605.850.000	613.308.056.353
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2024	63.565.547.093	1.200.000.000	64.765.547.093
		2025	63.042.676.566	655.290.000	63.697.966.566
		2026	62.796.119.438	710.600.000	63.506.719.438
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2024	233.477.000	<<	233.477.000
		2025	139.623.000	<<	139.623.000
		2026	130.991.000	<<	130.991.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2024	218.477.000	<<	218.477.000
		2025	124.623.000	<<	124.623.000
		2026	115.991.000	<<	115.991.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	2024	647.167.003.446	5.698.150.000	652.865.153.446
		2025	659.073.748.919	3.582.480.000	662.656.228.919
		2026	673.629.316.791	3.316.450.000	676.945.766.791
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2024	578.830.127.100	<<	578.830.127.100
		2025	503.017.772.918	<<	503.017.772.918
		2026	517.360.454.267	<<	517.360.454.267
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2024	1.225.997.130.546	5.698.150.000	1.231.695.280.546
		2025	1.162.091.521.837	3.582.480.000	1.165.674.001.837
		2026	1.190.989.771.058	3.316.450.000	1.194.306.221.058
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2024	742.427.328.312 <i>(675.467.137.190)</i>	25.228.906.909	767.656.235.221 <i>(700.696.044.099)</i>
		2025	739.166.162.951 <i>(673.356.929.479)</i>	16.515.912.032	755.682.074.983 <i>(689.872.841.511)</i>
		2026	730.350.829.002 <i>(729.917.276.289)</i>	14.288.934.835	744.639.763.837 <i>(744.206.211.124)</i>
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2024	130.391.182.514 <i>(108.442.569.660)</i>	4.980.302.379	135.371.484.893 <i>(113.422.872.039)</i>
		2025	113.957.957.921 <i>(94.892.767.001)</i>	2.138.516.050	116.096.473.971 <i>(97.031.283.051)</i>
		2026	106.540.180.230 <i>(106.438.180.230)</i>	1.886.273.303	108.426.453.533 <i>(108.324.453.533)</i>
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2024	11.714.308.603 <i>(10.676.352.050)</i>	110.000.000	11.824.308.603 <i>(10.786.352.050)</i>
		2025	5.828.917.866 <i>(5.228.093.988)</i>	220.000.000	6.048.917.866 <i>(5.448.093.988)</i>
		2026	1.556.697.866 <i>(1.556.697.866)</i>	<<	1.556.697.866 <i>(1.556.697.866)</i>
	TOTALE SPESE FINALI	2024	872.818.510.826 <i>(783.909.706.850)</i>	30.209.209.288	903.027.720.114 <i>(814.118.916.138)</i>
		2025	853.124.120.872 <i>(768.249.696.480)</i>	18.654.428.082	871.778.548.954 <i>(786.904.124.562)</i>
		2026	836.891.009.232 <i>(836.355.456.519)</i>	16.175.208.138	853.066.217.370 <i>(852.530.664.657)</i>
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2024	328.667.560.432 <i>(33.362.977.091)</i>	<<	328.667.560.432 <i>(33.362.977.091)</i>
		2025	293.895.452.883 <i>(19.250.639.468)</i>	<<	293.895.452.883 <i>(19.250.639.468)</i>
		2026	341.240.003.688 <i>(341.240.003.688)</i>	<<	341.240.003.688 <i>(341.240.003.688)</i>

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/646/2

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2024 - 2026 (in Euro)				
		Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2024	1.201.486.071.258 <i>(817.272.683.941)</i>	30.209.209.288	1.231.695.280.546 <i>(847.481.893.229)</i>
	2025	1.147.019.573.755 <i>(787.500.335.948)</i>	18.654.428.082	1.165.674.001.837 <i>(806.154.764.030)</i>
	2026	1.178.131.012.920 <i>(1.177.595.460.207)</i>	16.175.208.138	1.194.306.221.058 <i>(1.193.770.668.345)</i>

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/646/3

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2024 - 2026 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2024	646.933.526.446	5.698.150.000	652.631.676.446
	2025	658.934.125.919	3.582.480.000	662.516.605.919
	2026	673.498.325.791	3.316.450.000	676.814.775.791
SPESE CORRENTI (-)	2024	742.427.328.312	25.228.906.909	767.656.235.221
	2025	739.166.162.951	16.515.912.032	755.682.074.983
	2026	730.350.829.002	14.288.934.835	744.639.763.837
RISPARMIO PUBBLICO	2024	-95.493.801.866	-19.530.756.909	-115.024.558.775
	2025	-80.232.037.032	-12.933.432.032	-93.165.469.064
	2026	-56.852.503.211	-10.972.484.835	-67.824.988.046
TOTALE ENTRATE FINALI	2024	647.167.003.446	5.698.150.000	652.865.153.446
	2025	659.073.748.919	3.582.480.000	662.656.228.919
	2026	673.629.316.791	3.316.450.000	676.945.766.791
TOTALE SPESE FINALI (-)	2024	872.818.510.826	30.209.209.288	903.027.720.114
	2025	853.124.120.872	18.654.428.082	871.778.548.954
	2026	836.891.009.232	16.175.208.138	853.066.217.370
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2024	-225.651.507.380	-24.511.059.288	-250.162.566.668
	2025	-194.050.371.953	-15.071.948.082	-209.122.320.035
	2026	-163.261.692.441	-12.858.758.138	-176.120.450.579
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2024	646.948.526.446	5.698.150.000	652.646.676.446
	2025	658.949.125.919	3.582.480.000	662.531.605.919
	2026	673.513.325.791	3.316.450.000	676.829.775.791
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2024	861.104.202.223	29.989.209.288	891.203.411.511
	2025	847.295.203.006	18.434.428.082	865.729.631.088
	2026	835.334.311.366	16.175.208.138	851.509.519.504
INDEBITAMENTO NETTO	2024	-214.155.675.777	-24.291.059.288	-238.556.735.065
	2025	-188.346.077.087	-14.851.948.082	-203.198.025.169
	2026	-161.820.985.575	-12.858.758.138	-174.679.743.713
TOTALE ENTRATE FINALI	2024	647.167.003.446	5.698.150.000	652.865.153.446
	2025	659.073.748.919	3.582.480.000	662.656.228.919
	2026	673.629.316.791	3.316.450.000	676.945.766.791
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2024	1.201.486.071.258	30.209.209.288	1.231.695.280.546
	2025	1.147.019.573.755	18.654.428.082	1.165.674.001.837
	2026	1.178.131.012.920	16.175.208.138	1.194.306.221.058
RICORSO AL MERCATO	2024	-554.319.067.812	-24.511.059.288	-578.830.127.100
	2025	-487.945.824.836	-15.071.948.082	-503.017.772.918
	2026	-504.501.696.129	-12.858.758.138	-517.360.454.267

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI					TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
ECONOMIA E FINANZE	2024	Sez II	25.433.214.636	251.387.063.103	43.907.096.863	97.704.738.919	418.432.113.521
		Sez I	-28.403.506	2.787.335.509	5.471.865.056	213.323.100	8.444.120.159
		Tot	25.404.811.130	254.174.398.612	49.378.961.919	97.918.062.019	426.876.233.680
	2025	Sez II	25.356.725.026	244.497.935.716	37.372.791.532	107.294.447.530	414.521.899.804
		Sez I	-29.203.034	4.249.420.574	8.049.490.962	581.323.100	12.851.031.602
		Tot	25.327.521.992	248.747.356.290	45.422.282.494	107.875.770.630	427.372.931.406
IMPRESSE E MADE IN ITALY	2026	Sez II	26.514.283.353	238.356.722.697	37.440.890.595	112.883.995.497	415.195.892.142
		Sez I	-28.203.707	4.366.796.038	7.841.080.830	689.522.500	12.869.195.661
		Tot	26.486.079.646	242.723.518.735	45.281.971.425	113.573.517.997	428.065.087.803
	2024	Sez II	280.836.674	182.866.344	84.423.288	1.432.134	549.558.440
		Sez I	-2.334.285	-8.623.692	-113.846	<<	-11.071.823
		Tot	278.502.389	174.242.652	84.309.442	1.432.134	538.486.617
2025	Sez II	278.959.732	182.866.344	83.667.220	765.611	546.258.907	
	Sez I	-2.457.264	-9.824.040	-75.542	<<	-12.356.846	
	Tot	276.502.468	173.042.304	83.591.678	765.611	533.902.061	
2026	Sez II	236.455.474	174.366.344	82.903.220	515.607	494.240.645	
	Sez I	-2.469.902	-9.716.758	-38.592	<<	-12.225.252	
	Tot	233.985.572	164.649.586	82.864.628	515.607	482.015.393	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	Sez II	195.390.091	186.830.255.531	573.260.914	<<	187.598.906.536
		Sez I	-3.060.675	15.282.188.008	-12.986	<<	15.279.114.347
		Tot	192.329.416	202.112.443.539	573.247.928	<<	202.878.020.883
	2025	Sez II	195.412.625	190.984.405.033	562.660.914	<<	191.742.478.572
		Sez I	-3.138.319	3.106.152.005	-12.986	<<	3.103.000.700
		Tot	192.274.306	194.090.557.038	562.647.928	<<	194.845.479.272
	2026	Sez II	195.428.690	183.369.916.122	554.660.914	<<	184.120.005.726
		Sez I	-3.140.071	1.062.402.253	-12.986	<<	1.059.249.196
		Tot	192.288.619	184.432.318.375	554.647.928	<<	185.179.254.922
	2024	Sez II	8.344.773.663	1.352.334.877	221.160.249	<<	9.918.268.789
		Sez I	175.236.369	-6.853.315	-1.928.323	<<	166.454.731
		Tot	8.520.010.032	1.345.481.562	219.231.926	<<	10.084.723.520
2025	Sez II	8.333.866.088	1.323.531.205	223.859.631	<<	9.881.256.924	
	Sez I	152.597.549	-7.654.666	-2.903.323	<<	142.039.560	
	Tot	8.486.463.637	1.315.876.539	220.956.308	<<	10.023.296.484	
2026	Sez II	7.959.371.146	1.309.270.708	217.289.924	<<	9.485.931.778	
	Sez I	145.432.549	-8.239.666	-2.503.323	<<	134.689.560	
	Tot	8.104.803.695	1.301.031.042	214.786.601	<<	9.620.621.338	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/2

		segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)					SPESE CORRENTI		
MINISTERI		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE			
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	Sez II Sez I Tot	1.108.611.115 -1.664.931 1.106.946.184	2.148.222.900 150.805.541 2.299.028.441	26.853.505 -748.666 26.104.839	<< << <<	3.283.687.520 148.391.944 3.432.079.464		
	2025	Sez II Sez I Tot	1.123.169.430 -1.847.877 1.121.321.553	2.013.269.127 205.559.037 2.218.828.164	22.418.579 -546.793 21.871.786	<< << <<	3.158.857.136 203.164.367 3.362.021.503		
		2026	Sez II Sez I Tot	1.090.544.188 -1.780.394 1.088.763.794	2.190.722.499 210.872.152 2.401.594.651	18.918.579 -371.793 18.546.786	<< << <<	3.300.185.266 208.719.965 3.508.905.231	
	2024	Sez II Sez I Tot	48.436.128.778 30.395.454 48.466.524.232	968.498.438 -15.279.836 953.218.602	1.601.932.341 36.505.418 1.638.437.759	<< << <<	51.006.559.557 51.621.036 51.058.180.593		
		2025	Sez II Sez I Tot	46.295.373.209 80.192.341 46.375.565.550	928.598.438 -15.288.012 913.310.426	1.388.701.646 -17.712.604 1.370.989.042	<< << <<	48.612.673.293 47.191.725 48.659.865.018	
			2026	Sez II Sez I Tot	45.141.676.699 -6.900.001 45.134.776.698	931.438.438 << 931.438.438	1.429.313.646 -5.000.000 1.424.313.646	<< << <<	47.502.428.783 -11.900.001 47.490.528.782
INTERNO	2024	Sez II Sez I Tot	11.716.276.409 -26.838.310 11.689.438.099	13.964.307.380 298.135.391 14.262.442.771	212.907.321 -2.414.074 210.493.247	<< << <<	25.893.491.110 268.883.007 26.162.374.117		
	2025	Sez II Sez I Tot	11.616.692.631 -36.645.627 11.580.047.004	13.530.400.227 356.951.829 13.887.352.056	212.519.298 -2.391.574 210.127.724	<< << <<	25.359.612.156 317.914.628 25.677.526.784		
		2026	Sez II Sez I Tot	11.421.213.826 -37.631.791 11.383.582.035	13.641.782.547 254.967.333 13.896.749.880	200.411.390 -1.994.074 198.417.316	<< << <<	25.263.407.763 215.341.468 25.478.749.231	
	2024	Sez II Sez I Tot	233.023.052 -1.592.987 231.430.065	826.311.357 194.040.798 1.020.352.155	8.665.927 -155.543 8.510.384	563.802 << 563.802	1.068.564.138 192.292.268 1.260.856.406		
		2025	Sez II Sez I Tot	229.653.363 -1.936.146 227.717.217	909.282.277 -8.127.742 901.154.535	7.052.867 -66.543 6.986.324	525.847 << 525.847	1.146.514.354 -10.130.431 1.136.383.923	
			2026	Sez II Sez I Tot	199.928.720 -947.631 198.981.089	937.336.733 -8.285.826 929.050.907	7.202.867 -66.543 7.136.324	485.741 << 485.741	1.144.954.061 -9.300.000 1.135.654.061
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	Sez II Sez I Tot	233.023.052 -1.592.987 231.430.065	826.311.357 194.040.798 1.020.352.155	8.665.927 -155.543 8.510.384	563.802 << 563.802	1.068.564.138 192.292.268 1.260.856.406		
	2025	Sez II Sez I Tot	229.653.363 -1.936.146 227.717.217	909.282.277 -8.127.742 901.154.535	7.052.867 -66.543 6.986.324	525.847 << 525.847	1.146.514.354 -10.130.431 1.136.383.923		
		2026	Sez II Sez I Tot	199.928.720 -947.631 198.981.089	937.336.733 -8.285.826 929.050.907	7.202.867 -66.543 7.136.324	485.741 << 485.741	1.144.954.061 -9.300.000 1.135.654.061	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/3

		segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)					
MINISTERI		SPESE CORRENTI					
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	Sez II Sez I Tot	1.404.600.890 -6.353.924 1.398.246.966	6.538.726.772 -18.227.164 6.520.499.608	39.004.297 -501.594 38.502.703	<< << <<	7.982.331.959 -25.082.682 7.957.249.277
	2025	Sez II Sez I Tot	1.408.772.679 -10.042.975 1.398.729.704	6.182.226.772 -23.655.327 6.158.571.445	38.320.054 -551.594 37.768.460	<< << <<	7.629.319.505 -34.249.896 7.595.069.609
	2026	Sez II Sez I Tot	1.423.166.185 -8.405.671 1.414.760.514	6.212.097.634 -38.063.783 6.174.033.851	28.417.763 -61.094 28.356.669	<< << <<	7.663.681.582 -46.530.548 7.617.151.034
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	Sez II Sez I Tot	995.121.744 -6.540.429 978.581.315	10.006.849.340 -71.721.264 9.935.128.076	5.796.065 -113.168 5.682.897	2.628.532 << 2.628.532	11.000.395.681 -78.374.861 10.922.020.820
	2025	Sez II Sez I Tot	1.038.983.471 7.000.000 1.045.983.471	10.047.267.850 -14.000.000 10.033.267.850	6.924.176 << 6.924.176	<< << 2.450.040	11.095.625.537 -7.000.000 11.088.625.537
	2026	Sez II Sez I Tot	944.246.157 << 944.246.157	9.828.916.850 -18.000.000 9.810.916.850	5.924.176 << 5.924.176	2.450.040 2.264.212 2.264.212	10.781.351.395 -18.000.000 10.763.351.395
DIFESA	2024	Sez II Sez I Tot	20.123.295.103 185.180.756 20.308.475.859	314.240.722 -1.983.606 312.257.116	639.750.356 -190.756 639.559.600	<< << <<	21.077.286.181 183.006.394 21.260.292.575
	2025	Sez II Sez I Tot	19.983.619.959 -38.988.017 19.944.631.942	313.146.749 -2.045.209 311.101.540	620.139.900 -496.279 619.643.621	<< << <<	20.916.906.608 -41.529.505 20.875.377.103
	2026	Sez II Sez I Tot	20.012.236.886 -53.966.714 19.958.270.172	313.064.950 -4.231.913 308.833.037	651.606.648 -1.400.878 650.205.770	<< << <<	20.976.908.484 -59.599.505 20.917.308.979
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	Sez II Sez I Tot	151.844.533 -875.531 150.969.002	535.753.128 640.975.340 1.176.728.468	11.548.079 -123.168 11.424.911	<< << <<	699.145.740 639.976.641 1.339.122.381
	2025	Sez II Sez I Tot	148.132.464 -1.678.065 146.454.399	524.995.328 -8.280.367 516.714.961	11.249.234 -82.668 11.166.566	<< << <<	684.377.026 -10.041.100 674.335.926
	2026	Sez II Sez I Tot	135.087.628 -1.715.744 133.371.884	517.095.328 -7.259.247 509.836.081	11.312.930 -82.668 11.230.262	<< << <<	663.495.886 -9.057.659 654.438.227

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/4

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI					TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
CULTURA	Sez II	912.895.342	955.366.453	78.205.814	<<	1.946.467.609	
	Sez I	4.477.141	-15.141.545	-308.893	<<	-10.973.297	
	Tot	917.372.483	940.224.908	77.896.921	<<	1.935.494.312	
	Sez II	889.349.266	881.658.772	75.679.138	<<	1.846.687.176	
	Sez I	3.821.153	-13.345.485	-426.469	<<	-9.950.801	
	Tot	893.170.419	868.313.287	75.252.669	<<	1.836.736.375	
SALUTE	Sez II	857.593.943	876.977.328	75.679.138	<<	1.810.250.409	
	Sez I	-1.442.896	-7.123.098	-76.469	<<	-8.642.463	
	Tot	856.151.047	869.854.230	75.602.669	<<	1.801.607.946	
	Sez II	399.500.048	1.388.431.248	25.795.754	<<	1.803.727.050	
	Sez I	-1.653.912	-12.135.751	-26.520	<<	-13.816.183	
	Tot	397.846.136	1.376.295.497	25.769.234	<<	1.789.910.867	
TURISMO	Sez II	386.085.918	1.493.850.994	24.520.192	<<	1.904.457.104	
	Sez I	-2.001.320	-17.735.642	-26.520	<<	-19.763.482	
	Tot	384.084.598	1.476.115.352	24.493.672	<<	1.884.693.622	
	Sez II	388.452.903	1.443.955.232	26.448.470	<<	1.858.856.605	
	Sez I	-2.091.911	-18.972.443	-26.520	<<	-21.090.874	
	Tot	386.360.992	1.424.982.789	26.421.950	<<	1.837.765.731	
TURISMO	Sez II	39.680.278	125.726.590	1.417.613	<<	166.824.481	
	Sez I	-595.280	-5.039.492	<<	<<	-5.634.772	
	Tot	39.084.998	120.687.098	1.417.613	<<	161.189.709	
	Sez II	37.763.411	79.626.590	1.848.848	<<	119.238.849	
	Sez I	-632.853	-2.775.636	<<	<<	-3.408.489	
	Tot	37.130.558	76.850.954	1.848.848	<<	115.830.360	
TOTALE	Sez II	37.763.039	49.626.590	1.848.848	<<	89.238.477	
	Sez I	-884.201	-1.030.512	<<	<<	-1.914.713	
	Tot	36.878.838	48.596.078	1.848.848	<<	87.323.764	
	Sez II	119.755.192.356	477.524.954.183	47.437.818.386	97.709.363.387	742.427.328.312	
	Sez I	315.375.950	19.198.474.922	5.501.732.937	213.323.100	25.228.906.909	
	Tot	120.070.568.306	496.723.429.105	52.939.551.323	97.922.686.487	767.656.235.221	
TOTALE	Sez II	117.322.559.272	473.893.061.422	40.652.353.229	107.298.189.028	739.166.162.951	
	Sez I	115.039.546	7.795.351.319	8.024.198.067	581.323.100	16.515.912.032	
	Tot	117.437.598.818	481.688.412.741	48.676.551.296	107.879.512.128	755.682.074.983	
	Sez II	116.557.448.837	460.153.290.000	40.752.829.108	112.887.261.057	730.350.829.002	
	Sez I	-4.148.085	5.774.114.530	7.829.445.890	689.522.500	14.288.934.835	
	Tot	116.553.300.752	465.927.404.530	48.582.274.998	113.576.783.557	744.639.763.837	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/5

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	58.951.239.936	10.970.956.293	5.505.874.781	75.428.073.010	493.860.186.531
	Sez I	2.079.669.469	153.550.000	595.300.000	2.828.519.469	11.272.639.628
	Tot	61.030.909.405	11.124.508.293	6.101.174.781	78.256.592.479	833.742.184.368
	Sez II	57.008.475.920	5.660.678.293	5.245.621.391	67.914.775.604	776.288.607.333
	Sez I	-56.989.513	99.700.000	170.000.000	212.710.487	13.063.742.089
	Tot	56.951.486.407	5.760.378.293	5.415.621.391	68.127.486.091	789.352.349.422
	Sez II	60.766.283.457	1.883.907.938	4.187.698.506	66.837.889.901	823.228.448.365
	Sez I	146.054.682	104.250.000	200.000.000	450.304.682	13.319.500.343
	Tot	60.912.338.139	1.988.157.938	4.387.698.506	67.288.194.583	836.547.948.708
	Sez II	16.833.066.592	40.001.084	12.397.892	16.885.465.568	17.456.565.732
	Sez I	802.071.823	<<	<<	802.071.823	791.000.000
	Tot	17.635.138.415	40.001.084	12.397.892	17.687.537.391	18.247.565.732
Sez II	14.410.643.604	1.084	<<	14.410.644.688	14.969.287.365	
Sez I	375.856.846	<<	<<	375.856.846	363.500.000	
Tot	14.786.500.450	1.084	<<	14.786.501.534	15.332.787.365	
Sez II	8.935.494.486	1.084	<<	8.935.495.570	9.442.369.988	
Sez I	-80.874.748	<<	<<	-80.874.748	-93.100.000	
Tot	8.854.619.738	1.084	<<	8.854.620.822	9.349.269.988	
Sez II	58.589.450	<<	<<	58.589.450	187.657.495.986	
Sez I	<<	<<	<<	<<	15.279.114.347	
Tot	58.589.450	<<	<<	58.589.450	202.936.610.333	
Sez II	58.589.450	<<	<<	58.589.450	191.801.068.022	
Sez I	<<	<<	<<	<<	3.103.000.700	
Tot	58.589.450	<<	<<	58.589.450	194.904.068.722	
Sez II	58.589.450	<<	<<	58.589.450	184.178.595.176	
Sez I	<<	<<	<<	<<	1.059.249.196	
Tot	58.589.450	<<	<<	58.589.450	185.237.844.372	
Sez II	1.184.739.270	<<	<<	1.184.739.270	11.103.008.059	
Sez I	-976.000	<<	<<	-976.000	165.478.731	
Tot	1.183.763.270	<<	<<	1.183.763.270	11.268.486.790	
Sez II	978.706.949	<<	<<	978.706.949	10.859.963.873	
Sez I	-1.641.000	<<	<<	-1.641.000	140.398.560	
Tot	977.065.949	<<	<<	977.065.949	11.000.362.433	
Sez II	665.846.883	<<	<<	665.846.883	10.151.778.661	
Sez I	-2.291.000	<<	<<	-2.291.000	132.398.560	
Tot	663.555.883	<<	<<	663.555.883	10.284.177.221	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/6

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE		
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	129.190.089	<<	3.000.000	132.190.089	3.415.877.609
	Sez I	<<	<<	<<	<<	148.391.944
	Tot	129.190.089	<<	3.000.000	132.190.089	3.564.269.553
	Sez II	55.908.507	<<	<<	55.908.507	3.214.765.643
	Tot	55.908.507	<<	<<	55.908.507	203.164.367
	Tot	45.003.507	<<	<<	45.003.507	3.417.930.010
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	1.886.540.931	<<	<<	1.886.540.931	3.345.188.773
	Sez I	<<	<<	<<	<<	208.719.965
	Tot	1.886.540.931	<<	<<	1.886.540.931	3.553.908.738
	Sez II	1.234.355.946	<<	<<	1.234.355.946	52.893.100.488
	Tot	1.234.355.946	<<	<<	1.234.355.946	51.621.036
	Tot	1.408.111.688	<<	<<	1.408.111.688	52.944.721.524
INTERNO	Sez II	1.234.355.946	<<	<<	1.234.355.946	49.847.029.239
	Sez I	<<	<<	<<	<<	47.191.725
	Tot	1.234.355.946	<<	<<	1.234.355.946	49.894.220.964
	Sez II	1.408.111.688	<<	<<	1.408.111.688	48.910.540.471
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-11.900.001
	Tot	1.408.111.688	<<	<<	1.408.111.688	48.898.640.470
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	4.803.846.805	<<	5.000.000	4.808.846.805	30.702.337.915
	Sez I	120.000.000	<<	<<	120.000.000	388.883.007
	Tot	4.923.846.805	<<	5.000.000	4.928.846.805	31.112.765.664
	Sez II	4.043.835.752	<<	6.000.000	4.049.835.752	29.432.188.843
	Tot	4.183.835.752	<<	6.000.000	4.189.835.752	457.914.628
	Tot	3.805.332.510	<<	<<	3.805.332.510	29.890.103.471
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	150.000.000	<<	<<	150.000.000	29.092.691.193
	Sez I	3.955.332.510	<<	<<	3.955.332.510	365.341.468
	Tot	2.599.261.283	<<	22.000.000	2.621.261.283	29.458.032.661
	Sez II	2.599.261.283	<<	22.000.000	2.621.261.283	898.655
	Tot	2.129.771.018	<<	13.000.000	2.142.771.018	192.292.268
	Tot	2.129.771.018	<<	13.000.000	2.142.771.018	3.883.016.344
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	2.089.555.143	<<	10.000.000	2.099.555.143	3.290.221.981
	Sez I	<<	<<	<<	<<	936.609
	Tot	2.089.555.143	<<	10.000.000	2.099.555.143	3.280.091.550
	Sez II	2.089.555.143	<<	10.000.000	2.099.555.143	976.715
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-9.300.000
	Tot	2.089.555.143	<<	10.000.000	2.099.555.143	3.236.185.919

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/7

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE		
	INVESTIMENTI			ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	TOTALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	Sez II	11.423.518.044	42.000.000	219.312.442	11.684.830.486	19.667.162.445	<<	19.667.162.445	
	2024	Sez I	1.145.967.087	<<	<<	1.145.967.087	<<	1.120.884.405	<<	1.120.884.405
		Tot	12.569.485.131	42.000.000	219.312.442	12.830.797.573	20.788.048.850	20.788.048.850	<<	20.788.048.850
	2025	Sez II	8.663.200.089	55.000.000	62.486.656	8.780.686.745	16.410.006.250	16.410.006.250	<<	16.410.006.250
		Tot	1.349.268.717	<<	<<	1.349.268.717	17.725.025.071	17.725.025.071	<<	17.725.025.071
	2026	Sez II	9.175.086.459	35.000.000	35.486.656	9.245.573.115	16.909.254.697	16.909.254.697	<<	16.909.254.697
Tot		1.328.949.369	<<	<<	1.328.949.369	18.191.673.518	18.191.673.518	<<	18.191.673.518	
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	Sez II	3.365.831.678	<<	25.000.000	3.390.831.678	14.391.227.359	4.350.381	14.395.577.740	
	2024	Sez I	49.300.000	<<	<<	49.300.000	-29.074.861	<<	-29.074.861	
		Tot	3.415.131.678	<<	25.000.000	3.440.131.678	14.362.152.498	4.350.381	14.366.502.879	
	2025	Sez II	3.100.961.165	<<	25.000.000	3.125.961.165	14.221.586.702	<<	14.226.115.574	
		Tot	3.139.461.165	<<	<<	3.164.461.165	14.253.086.702	<<	14.257.615.574	
	2026	Sez II	3.050.781.165	<<	<<	3.050.781.165	13.832.132.560	4.714.702	13.836.847.262	
Tot		3.077.281.165	<<	<<	3.077.281.165	13.840.632.560	4.714.702	13.845.347.262		
DIFESA	2024	Sez II	8.215.247.163	<<	3.100.000	8.218.347.163	29.295.633.344	<<	29.295.633.344	
	2024	Sez I	-13.200.000	<<	<<	-13.200.000	169.806.394	<<	169.806.394	
		Tot	8.202.047.163	<<	3.100.000	8.205.147.163	29.465.439.738	<<	29.465.439.738	
	2025	Sez II	8.028.471.615	<<	6.300.000	8.034.771.615	28.951.678.223	<<	28.951.678.223	
		Tot	-22.900.000	<<	<<	-22.900.000	-64.429.505	<<	-64.429.505	
	2026	Sez II	7.886.648.289	<<	<<	7.886.648.289	28.887.248.718	<<	28.887.248.718	
Tot		7.855.848.289	<<	<<	7.855.848.289	28.773.157.268	<<	28.773.157.268		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	Sez II	1.449.823.183	78.505.674	<<	1.528.328.857	2.227.474.597	<<	2.227.474.597	
	2024	Sez I	-580.000	90.000.000	<<	89.420.000	729.396.641	<<	729.396.641	
		Tot	1.449.243.183	168.505.674	<<	1.617.748.857	2.956.871.238	<<	2.956.871.238	
	2025	Sez II	824.080.487	500.000	<<	824.580.487	1.508.957.513	<<	1.508.957.513	
		Tot	-1.179.000	90.000.000	<<	88.821.000	78.779.900	<<	78.779.900	
	2026	Sez II	484.448.429	500.000	<<	484.948.429	1.148.444.315	<<	1.148.444.315	
Tot		482.333.429	90.500.000	<<	572.833.429	1.227.271.656	<<	1.227.271.656		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/B

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE		TOTALE SPESA FINALI		
				TOTALE	TOTALE			
CULTURA	Sez II	1.745.667.293	<<	<<	1.745.667.293	3.692.134.902	9.866.721	3.702.001.623
	Sez I	-40.800.000	<<	<<	-40.800.000	-51.773.297	<<	-51.773.297
	Tot	1.704.867.293	<<	<<	1.704.867.293	3.640.361.605	9.866.721	3.650.228.326
	Sez II	1.625.710.958	<<	<<	1.625.710.958	3.472.398.134	2.930.772	3.475.328.906
	Sez I	-42.100.000	<<	<<	-42.100.000	-52.050.801	<<	-52.050.801
	Tot	1.583.610.958	<<	<<	1.583.610.958	3.420.347.333	2.930.772	3.423.278.105
	Sez II	1.495.940.223	<<	<<	1.495.940.223	3.306.190.632	3.061.256	3.309.251.888
	Sez I	-43.400.000	<<	<<	-43.400.000	-52.042.463	<<	-52.042.463
	Tot	1.452.540.223	<<	<<	1.452.540.223	3.254.148.169	3.061.256	3.257.209.425
	Sez II	604.304.901	400.000	8.060.000	612.764.901	2.416.491.951	<<	2.416.491.951
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-13.816.183	<<	-13.816.183
	Tot	604.304.901	400.000	8.060.000	612.764.901	2.402.675.768	<<	2.402.675.768
Sez II	480.493.307	400.000	6.060.000	486.953.307	2.391.410.411	<<	2.391.410.411	
Sez I	<<	<<	<<	<<	-19.763.482	<<	-19.763.482	
Tot	480.493.307	400.000	6.060.000	486.953.307	2.371.646.929	<<	2.371.646.929	
Sez II	355.798.627	400.000	6.060.000	362.258.627	2.221.115.232	<<	2.221.115.232	
Sez I	<<	<<	<<	<<	-21.090.874	<<	-21.090.874	
Tot	355.798.627	400.000	6.060.000	362.258.627	2.200.024.358	<<	2.200.024.358	
Sez II	204.705.730	<<	<<	204.705.730	371.530.211	<<	371.530.211	
Sez I	<<	<<	<<	<<	-5.634.772	<<	-5.634.772	
Tot	204.705.730	<<	<<	204.705.730	365.895.439	<<	365.895.439	
Sez II	233.705.730	<<	<<	233.705.730	352.944.579	<<	352.944.579	
Sez I	<<	<<	<<	<<	-3.408.489	<<	-3.408.489	
Tot	233.705.730	<<	<<	233.705.730	349.536.090	<<	349.536.090	
Sez II	158.205.730	<<	<<	158.205.730	247.444.207	<<	247.444.207	
Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.914.713	<<	-1.914.713	
Tot	158.205.730	<<	<<	158.205.730	245.529.494	<<	245.529.494	
TURISMO	Sez II	113.455.572.348	11.131.865.051	5.803.745.115	130.391.182.514	872.818.510.826	328.667.560.432	1.201.486.071.258
	Sez I	4.141.452.379	243.550.000	595.300.000	4.980.302.379	30.209.209.288	<<	30.209.209.288
	Tot	117.597.024.727	11.375.415.051	6.399.045.115	135.371.484.893	903.027.720.114	328.667.560.432	1.231.695.280.546
	Sez II	102.876.910.497	5.716.579.377	5.364.468.047	113.957.957.921	853.124.120.872	293.895.452.883	1.147.019.573.755
	Sez I	1.778.816.050	189.700.000	170.000.000	2.138.516.050	18.654.428.082	<<	18.654.428.082
	Tot	104.655.726.547	5.906.279.377	5.534.468.047	116.096.473.971	871.778.548.954	293.895.452.883	1.165.674.001.837
	Sez II	100.381.126.046	1.919.809.022	4.239.245.162	106.540.180.230	836.891.009.232	341.240.003.688	1.178.131.012.920
	Sez I	1.492.023.303	194.250.000	200.000.000	1.886.273.303	16.175.208.138	<<	16.175.208.138
	Tot	101.873.149.349	2.114.059.022	4.439.245.162	108.426.453.533	853.066.217.370	341.240.003.688	1.194.306.221.058
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TOTALE	Sez II	113.455.572.348	11.131.865.051	5.803.745.115	130.391.182.514	872.818.510.826	328.667.560.432	1.201.486.071.258
Sez I	4.141.452.379	243.550.000	595.300.000	4.980.302.379	30.209.209.288	<<	30.209.209.288	
Tot	117.597.024.727	11.375.415.051	6.399.045.115	135.371.484.893	903.027.720.114	328.667.560.432	1.231.695.280.546	
Sez II	102.876.910.497	5.716.579.377	5.364.468.047	113.957.957.921	853.124.120.872	293.895.452.883	1.147.019.573.755	
Sez I	1.778.816.050	189.700.000	170.000.000	2.138.516.050	18.654.428.082	<<	18.654.428.082	
Tot	104.655.726.547	5.906.279.377	5.534.468.047	116.096.473.971	871.778.548.954	293.895.452.883	1.165.674.001.837	
Sez II	100.381.126.046	1.919.809.022	4.239.245.162	106.540.180.230	836.891.009.232	341.240.003.688	1.178.131.012.920	
Sez I	1.492.023.303	194.250.000	200.000.000	1.886.273.303	16.175.208.138	<<	16.175.208.138	
Tot	101.873.149.349	2.114.059.022	4.439.245.162	108.426.453.533	853.066.217.370	341.240.003.688	1.194.306.221.058	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	718.279.347,874	2.013.077,774	3.081.487,899	60.696.591,177	214.104,681	2.428.723,535	12.579.334,682	4.598.170,230	200.000.000	18.378.706,887	822.469.544,740	
	Sez I	8.378.581,445	28.805,851	-8.194,469	1.720.138,299	-10.355,234	603.686,743	480.000.000	-179.606,734	-200.000.000	459.583,727	11.272.639,628	
	Tot	726.657.929,319	2.041.883,625	3.073.293,430	62.416.729,476	203.749,447	3.032.410,278	13.059.334,682	4.418.563,496	<<	18.838.290,614	833.742.184,368	
	Sez II	681.050.985,208	584.552,644	2.960.636,760	53.382.006,832	214.979,085	2.240.411,882	12.701.834,682	4.590.002,230	200.000.000	18.363.198,009	776.288.607,333	
	Sez I	11.861.353,225	-1.244,149	-8.758,718	-129.801,597	-10.398,954	86.275,379	840.000.000	449.020,740	-200.000.000	177.296,163	13.063.742,089	
	Tot	692.912.338,433	583.308,495	2.951.878,042	53.252.205,235	204.590,131	2.326.687,261	13.541.834,682	5.039.022,970	<<	<<	18.540.494,172	789.352.349,422
	Sez II	730.772.873,983	84.528,894	2.874.723,237	52.053.969,039	214.979,085	3.016.209,007	11.320.234,682	4.357.459,776	200.000.000	18.333.470,661	823.228.448,365	
	Sez I	12.031.795,355	-1.244,149	-8.848,804	70.198,403	-10.398,954	84.884,442	965.000.000	126.158,266	-200.000.000	261.955,784	13.319.500,343	
	Tot	742.804.669,338	83.284,745	2.865.874,433	52.124.167,442	204.590,131	3.101.093,449	12.285.234,682	4.483.618,042	<<	18.595.426,445	836.547.948,708	
	IMPRESSE E MADE IN ITALY	Sez II	<<	<<	<<	17.095,463,091	238.591,516	<<	55.000.000	63.011,124	<<	4.500.000	17.456,565,732
Sez I		<<	<<	<<	796.717,631	-142,142	<<	<<	-5.075,489	<<	-500.000	791.000.000	
Tot		<<	<<	<<	17.892.180,723	238.449,374	<<	<<	57.935,634	<<	4.000.000	18.247.565,732	
Sez II		<<	<<	<<	14.115,338,202	730.474,975	<<	<<	56.000.000	<<	4.500.000	14.969,287,365	
Sez I		<<	<<	<<	369,228,861	-146,426	<<	<<	<<	<<	-500.000	363.500.000	
Tot		<<	<<	<<	14.484,567,064	730,328,549	<<	<<	56.000.000	<<	4.000.000	15.332,787,365	
Sez II		<<	<<	<<	8.590,178,654	728,716,337	<<	<<	56.000.000	<<	4.500.000	9.442,369,988	
Sez I		<<	<<	<<	-87,371,070	-146,485	<<	<<	<<	<<	-500.000	-93.100.000	
Tot		<<	<<	<<	8.502,807,584	728,569,852	<<	<<	56.000.000	<<	4.000.000	9.349,269,988	
Sez II		<<	<<	<<	29.494,020,601	<<	<<	<<	<<	<<	<<	158.163,475,384	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez I	<<	<<	<<	14.275,850,394	<<	<<	<<	<<	<<	1.003,263,952	15.279.114,347	
	Tot	<<	<<	<<	43.769,870,996	<<	<<	<<	<<	<<	159.166,739,336	202.936,610,333	
	Sez II	<<	<<	<<	29.319,389,303	<<	<<	<<	<<	<<	162,481,678,718	191.801,068,022	
	Sez I	<<	<<	<<	1.750,946,082	<<	<<	<<	<<	<<	1.352,064,617	3.103,000,700	
	Tot	<<	<<	<<	31.070,335,385	<<	<<	<<	<<	<<	163,833,733,336	194,904,068,722	
	Sez II	<<	<<	<<	27.221,443,985	<<	<<	<<	<<	<<	156,957,151,190	184,178,595,176	
	Sez I	<<	<<	<<	261,919,738	<<	<<	<<	<<	<<	797,329,457	1,059,249,196	
	Tot	<<	<<	<<	27,483,363,724	<<	<<	<<	<<	<<	157,754,480,647	185,237,844,372	
	Sez II	<<	<<	11.100,778,059	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230,000	11.103,008,059	
	Sez I	<<	<<	165,505,231	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-26,500	165,478,731	
GIUSTIZIA	Tot	<<	<<	11,266,283,290	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2,203,500	11,268,486,790	
	Sez II	<<	<<	10,857,733,873	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2,230,000	10,859,963,873	
	Sez I	<<	<<	140,425,060	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-26,500	140,398,560	
	Tot	<<	<<	10,998,158,933	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2,203,500	11,000,362,433	
	Sez II	<<	<<	10,149,548,661	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2,230,000	10,151,778,661	
	Sez I	<<	<<	132,425,060	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-26,500	132,398,560	
	Tot	<<	<<	10,281,973,721	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2,203,500	10,284,177,221	

999/650/1

ALLEGATO B

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026

(in euro)

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/650/2

ALLEGATO B

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	165.532.179	<<	<<	<<	4.581.000	<<	<<	3.415.877.609
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	148.391.944
	Tot	<<	<<	165.532.179	<<	<<	<<	4.581.000	<<	<<	3.564.269.553
	Sez II	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.648.000	<<	<<	3.214.765.643
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	203.164.367
	Tot	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.648.000	<<	<<	3.417.930.010
2026	Sez II	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.345.188.773
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	208.719.965
	Tot	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.553.908.738
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	52.890.226.398	2.400.000	52.893.100.488
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	51.621.036	<<	51.621.036
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	52.941.847.434	2.400.000	52.944.721.524
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	49.844.555.149	2.000.000	49.847.029.239
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	47.191.725	<<	47.191.725
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	49.891.746.874	2.000.000	49.894.220.964
2026	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	48.910.086.381	<<	48.910.540.471
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-11.900.001	<<	-11.900.001
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	48.898.166.380	<<	48.898.640.470
INTERNO	Sez II	7.341.074	12.429.881.403	136.648.020	2.548.543	2.734.347.000	<<	2.230.483	125.000.000	2.263.199.974	30.723.882.657
	Sez I	-56.284	-24.763.176	<<	-2.427	99.900.000	<<	-84.848	<<	186.913.060	388.883.007
	Tot	7.284.790	12.405.118.227	136.648.020	2.546.116	2.834.247.000	<<	2.145.635	125.000.000	2.450.113.034	31.112.765.664
	Sez II	7.172.458	11.780.172.807	136.648.020	48.543	2.552.000.000	<<	2.244.525	125.000.000	1.858.658.113	29.432.188.843
	Sez I	-56.448	-33.668.684	<<	-2.427	99.900.000	<<	-84.848	<<	286.817.811	457.914.628
	Tot	7.116.010	11.746.504.123	136.648.020	46.116	2.651.900.000	<<	2.159.677	125.000.000	2.145.475.924	29.890.103.471
2026	Sez II	5.944.104	11.319.340.407	136.648.020	48.543	2.782.000.000	<<	1.744.525	125.000.000	1.841.949.859	29.092.691.193
	Sez I	-56.448	-34.410.132	<<	-2.427	99.900.000	<<	-84.848	<<	196.872.180	365.341.468
	Tot	5.887.656	11.284.930.275	136.648.020	46.116	2.881.900.000	<<	1.659.677	125.000.000	2.038.822.039	29.458.032.661
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	<<	649.432.578	3.037.506.798	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.690.724.076
	Sez I	<<	<<	199.687.377	-7.395.109	<<	<<	<<	<<	<<	192.292.268
	Tot	<<	<<	849.119.955	3.030.111.689	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.883.016.344
	Sez II	<<	<<	682.385.367	2.604.051.914	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.290.221.981
	Sez I	<<	<<	-2.498.321	-7.632.110	<<	<<	<<	<<	<<	-10.130.431
	Tot	<<	<<	679.887.046	2.596.419.804	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.280.091.550
2026	Sez II	<<	<<	638.711.451	2.602.989.768	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.245.485.919
	Sez I	<<	<<	-1.955.690	-7.344.310	<<	<<	<<	<<	<<	-9.300.000
	Tot	<<	<<	636.755.761	2.595.645.458	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.236.185.919

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	708.213.199	<<	956.494.084	15.511.432.980	133.193.228	2.316.159.386	3.817.101	37.838.423	484	13.559	19.667.162.445
	Sez I	-395.291	<<	-5.015.130	537.228.534	-10.122	589.076.413	<<	<<	<<	<<	1.120.884.405
	Tot	707.817.908	<<	951.478.954	16.048.661.515	133.183.106	2.905.235.800	3.817.101	37.838.423	484	13.559	20.788.046.850
	Sez II	327.560.014	<<	940.087.944	13.367.307.587	79.229.913	1.656.105.355	3.817.101	35.884.293	484	<<	16.410.006.250
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez I	-509.768	<<	-6.591.066	705.859.765	-10.122	616.270.011	<<	<<	<<	<<	1.315.018.821
	Tot	327.050.246	<<	933.496.878	14.073.167.352	79.219.791	2.272.375.366	3.817.101	35.884.293	484	13.559	17.725.025.071
	Sez II	260.986.409	<<	961.101.251	14.005.084.277	129.229.913	1.513.211.136	3.817.101	35.810.567	484	13.559	16.909.254.697
	Tot	260.737.732	<<	956.500.970	14.643.457.144	129.219.791	2.162.116.169	3.817.101	35.810.567	484	13.559	18.191.673.518
DIFESA	Sez II	2.977.263.149	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	11.305.814.591	6.000.000	14.395.577.740
	Sez I	-13.894.882	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.879.979	-300.000	-29.074.861
	Tot	2.963.368.267	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	11.290.934.612	5.700.000	14.366.502.879
	Sez II	2.872.173.419	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	11.246.442.155	6.000.000	14.226.115.574
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez I	-10.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	42.000.000	<<	31.500.000
	Tot	2.861.673.419	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	11.288.442.155	6.000.000	14.257.615.574
	Sez II	2.849.278.042	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	10.890.089.220	6.000.000	13.896.847.262
	Tot	2.834.578.042	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	23.200.000	<<	8.500.000
DIFESA	Sez II	134.011.147	24.943.171.671	4.022.416.999	4.486.261	93.986.752	24.460.513	<<	<<	<<	73.100.000	29.295.633.344
	Sez I	<<	104.052.123	66.179.254	-90.125	-334.858	<<	<<	<<	<<	<<	169.806.394
	Tot	134.011.147	25.047.223.794	4.088.596.254	4.396.135	93.651.894	24.460.513	<<	<<	<<	73.100.000	29.465.439.738
	Sez II	109.932.826	24.564.316.790	4.081.930.428	3.885.829	94.051.836	24.460.513	<<	<<	<<	73.100.000	28.951.678.223
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez I	<<	-58.809.567	-4.966.916	-100.523	-513.603	-38.895	<<	<<	<<	<<	-64.429.505
	Tot	109.932.826	24.505.507.223	4.076.963.511	3.785.306	93.538.233	24.421.618	<<	<<	<<	73.100.000	28.887.248.718
	Sez II	109.463.590	24.399.240.734	4.197.685.379	3.885.548	54.471.008	24.460.513	<<	<<	<<	74.350.000	28.863.556.773
	Tot	109.463.590	24.399.240.734	4.197.685.379	3.885.548	54.471.008	24.460.513	<<	<<	<<	74.350.000	28.863.556.773
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez I	-38.139	-82.517.729	-5.970.326	-136.971	-513.314	-1.223.025	<<	<<	<<	<<	-90.399.505
	Tot	108.425.451	24.316.723.005	4.191.715.052	3.748.577	53.957.894	23.237.488	<<	<<	<<	74.350.000	28.773.157.268
	Sez II	<<	<<	<<	2.226.530.672	3.800	<<	<<	<<	<<	940.125	2.227.474.597
	Tot	<<	<<	<<	129.407.039	<<	<<	<<	<<	<<	599.989.602	729.396.641
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez I	<<	<<	<<	2.355.937.711	3.800	<<	<<	<<	<<	600.929.727	2.956.871.238
	Tot	<<	<<	<<	1.507.997.388	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.508.957.513
	Sez II	<<	<<	<<	78.790.296	<<	<<	<<	<<	<<	-10.398	78.779.900
	Tot	<<	<<	<<	1.586.787.686	20.000	<<	<<	<<	<<	929.727	1.587.737.413
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez I	<<	<<	<<	1.147.484.190	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.148.444.315
	Tot	<<	<<	<<	78.837.739	<<	<<	<<	<<	<<	-10.398	78.827.341
	Sez II	<<	<<	<<	1.226.321.929	20.000	<<	<<	<<	<<	929.727	1.227.271.656
	Tot	<<	<<	<<	1.226.321.929	20.000	<<	<<	<<	<<	929.727	1.227.271.656

999/650/3

ALLEGATO B

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/650/4		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)											ALLEGATO B	
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE			
CULTURA	Sez II	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.687.257.661	<<	<<	3.702.001.623	579		
	2024	<<	<<	<<	-3.075	<<	<<	-51.770.194	<<	<<	-51.773.297	-28		
	Tot	<<	<<	<<	2.373.587	<<	<<	3.635.487.467	<<	<<	3.650.228.326	551		
	Sez II	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	3.468.520.893	<<	<<	3.475.328.906	579		
	2025	<<	<<	<<	-3.075	<<	<<	-52.047.698	<<	<<	-52.050.801	-28		
	Tot	<<	<<	<<	1.373.587	<<	<<	3.416.473.195	<<	<<	3.423.278.105	551		
SALUTE	Sez II	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	3.302.313.391	<<	<<	3.309.251.888	579		
	2026	<<	<<	<<	-3.075	<<	<<	-52.039.360	<<	<<	-52.042.463	-28		
	Tot	<<	<<	<<	1.373.587	<<	<<	3.250.274.031	<<	<<	3.257.209.425	551		
	Sez II	<<	12.876.176	210.202	<<	<<	1.837.402.608	<<	<<	546.439.296	2.416.491.951	<<		
	2024	<<	-249.877	<<	<<	<<	-13.566.306	<<	<<	<<	-13.816.183	<<		
	Tot	<<	12.626.299	210.202	<<	<<	1.823.836.302	<<	<<	546.439.296	2.402.675.768	<<		
TURISMO	Sez II	<<	12.872.861	210.202	<<	<<	1.815.124.383	<<	<<	543.639.296	2.391.410.411	<<		
	2025	<<	-256.460	<<	<<	<<	-19.507.022	<<	<<	<<	-19.763.482	<<		
	Tot	<<	12.616.401	210.202	<<	<<	1.795.617.361	<<	<<	543.639.296	2.371.646.929	<<		
	Sez II	<<	12.869.813	210.202	<<	<<	1.644.832.252	<<	<<	543.639.296	2.221.115.232	<<		
	2026	<<	-273.617	<<	<<	<<	-20.817.257	<<	<<	<<	-21.090.874	<<		
	Tot	<<	12.596.196	210.202	<<	<<	1.624.014.995	<<	<<	543.639.296	2.200.024.358	<<		
TOTALE	Sez II	<<	<<	371.530.211	<<	<<	<<	<<	<<	<<	371.530.211	<<		
	2024	<<	<<	-5.634.772	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-5.634.772	<<		
	Tot	<<	<<	365.895.439	<<	<<	<<	<<	<<	<<	365.895.439	<<		
	Sez II	<<	<<	352.944.579	<<	<<	<<	<<	<<	<<	352.944.579	<<		
	2025	<<	<<	-3.408.489	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.408.489	<<		
	Tot	<<	<<	349.536.090	<<	<<	<<	<<	<<	<<	349.536.090	<<		
TOTALE	Sez II	<<	<<	247.444.207	<<	<<	<<	<<	<<	<<	247.444.207	<<		
	2026	<<	<<	-1.914.713	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-1.914.713	<<		
	Tot	<<	<<	245.529.494	<<	<<	<<	<<	<<	<<	245.529.494	<<		
	Sez II	738.399.690.439	26.963.590.519	31.603.934.620	126.356.877.974	3.722.311.980	7.507.475.134	14.577.054.391	8.393.088.921	64.521.041.473	179.441.005.804	1.201.486.071.256		
	2024	8.639.659.898	132.801.690	193.461.833	17.653.304.378	-18.242.967	1.292.663.156	466.433.694	-236.537.265	-163.258.943	2.248.923.813	30.209.209.288		
	Tot	747.039.350.337	27.096.392.209	31.797.396.454	144.010.182.353	3.704.069.013	8.800.138.291	15.043.488.085	8.156.551.655	64.357.782.530	181.689.929.617	1.231.695.280.546		
Sez II	700.416.482.018	25.156.041.892	30.633.434.673	113.018.113.310	3.724.232.928	6.476.762.450	14.678.276.166	8.164.274.128	61.415.987.788	183.335.958.399	1.147.019.573.755			
2025	12.158.517.048	-60.110.164	86.193.215	2.789.016.077	-18.706.717	802.406.495	820.492.978	391.805.758	-110.808.275	1.815.631.665	18.654.428.082			
Tot	712.574.999.066	25.095.931.728	30.719.617.888	115.787.129.387	3.705.526.211	7.279.168.945	15.498.769.144	8.556.079.887	61.305.189.513	185.151.590.065	1.165.674.001.837			
Sez II	750.088.687.547	24.489.713.732	29.515.268.748	104.195.059.575	3.731.831.316	7.339.665.356	13.126.384.035	7.765.021.255	60.115.136.085	177.764.245.269	1.178.131.012.920			
2026	12.328.651.647	-83.818.326	78.321.899	957.950.303	-18.418.687	832.466.450	944.182.273	68.951.613	-188.700.001	1.255.620.495	16.175.208.138			
Tot	762.417.339.194	24.405.895.406	29.593.590.647	105.153.009.878	3.713.412.629	8.172.131.806	14.070.566.778	7.833.972.868	59.926.436.084	179.019.865.764	1.194.306.221.058			

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026

ALLEGATO B/1

(in euro)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
	2024	2025						
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	18.332.688.748	7.129.147.865	290.859.593	137.497.800.641	6.548.989.617	7.648.689.318	71.977.955
	Sez I	2.999.009.909	-56.810.936	15.700	3.389.739.923	-8.407.107	54.183.165	3.422.012
	Tot	21.331.698.657	7.072.336.929	290.875.293	140.887.540.564	6.540.582.510	7.702.852.483	75.399.967
	Sez II	18.845.842.349	7.003.570.466	<<	136.724.176.275	6.525.399.617	6.878.269.318	75.877.955
	Sez I	4.998.719.212	-64.662.386	<<	4.366.193.137	-8.407.107	54.183.165	922.012
	Tot	23.844.561.561	6.938.908.080	<<	289.007.864	6.516.992.510	76.799.967	76.799.967
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	19.235.960.025	7.171.798.300	214.866.115	133.771.554.902	6.547.999.617	6.133.269.318	81.677.955
	Sez I	4.998.726.655	-63.528.817	<<	4.562.257.905	-8.407.107	922.012	922.012
	Tot	24.234.686.680	7.108.269.483	214.866.115	138.333.812.807	6.539.592.510	6.127.452.483	82.599.967
	Sez II	172.954.065	70.044.162	6.929.793	111.402.014	13.028.800	69.367.970	51.359.648
	Sez I	-2.977	-1.853.391	<<	-2.597.554	-756.928	-5.395.898	-465.075
	Tot	172.951.088	68.190.771	6.929.793	108.804.460	12.271.872	63.972.072	50.894.573
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	172.320.353	68.255.500	6.719.157	111.402.014	13.028.800	69.367.970	51.359.648
	Sez I	-2.977	-1.939.732	<<	-2.868.901	-765.554	-6.314.607	-465.075
	Tot	172.317.376	66.315.768	6.719.157	108.533.113	12.263.246	63.053.363	50.894.573
	Sez II	170.722.490	55.880.313	6.423.949	110.402.014	13.028.800	67.867.970	51.359.648
	Sez I	-2.977	-1.824.061	<<	-2.818.901	-773.340	-6.340.898	-465.075
	Tot	170.719.513	54.056.252	6.423.949	107.583.113	12.255.460	61.527.072	50.894.573
GIUSTIZIA	Sez II	65.882.157	43.853.712	3.425.891	186.436.398.284	506.493.153	16.487.722	<<
	Sez I	-1.992	-1.469.996	<<	15.283.218.804	-2.557.469	-75.000	<<
	Tot	65.880.165	42.383.716	3.425.891	201.719.617.088	503.935.684	16.412.722	<<
	Sez II	65.053.890	41.180.795	3.304.793	190.594.592.602	504.493.153	12.287.722	<<
	Sez I	-1.992	-1.380.400	<<	3.108.224.710	-3.766.618	-75.000	<<
	Tot	65.051.898	39.800.395	3.304.793	193.702.817.312	500.726.535	12.212.722	<<
GIUSTIZIA	Sez II	65.111.920	40.680.795	3.262.828	182.980.803.691	504.293.153	12.287.722	<<
	Sez I	-1.992	-1.357.152	<<	1.064.439.958	-3.756.618	-75.000	<<
	Tot	65.109.928	39.323.643	3.262.828	184.045.243.649	500.536.535	12.212.722	<<
	Sez II	6.825.060.151	2.334.971.728	394.877.283	127.365.087	216.488.565	<<	<<
	Sez I	-5.105	171.924.240	<<	-2.486.926	-1.574.155	<<	<<
	Tot	6.825.055.046	2.506.895.968	394.877.283	124.878.161	214.914.410	<<	<<
GIUSTIZIA	Sez II	6.858.161.350	2.267.652.730	392.081.040	127.365.087	216.455.462	<<	<<
	Sez I	-5.105	148.351.414	<<	-2.486.926	-2.416.500	<<	<<
	Tot	6.858.156.245	2.416.004.144	392.081.040	124.878.161	214.038.962	<<	<<
	Sez II	6.516.476.748	2.252.816.758	366.270.273	127.365.087	211.455.462	<<	<<
	Sez I	-5.105	141.186.414	<<	-2.486.926	-3.001.500	<<	<<
	Tot	6.516.471.643	2.394.003.172	366.270.273	124.878.161	208.453.962	<<	<<

999/652/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

999/652/2

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
	Sez I	Sez II						
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	950.713.197	169.001.748	16.317.519	1.012.592.539	47.132.361	150.000.000	927.412.015
		-2.349	-1.944.872	<<	<<	-1.669.054	<<	200.522.447
	Tot	950.710.848	167.056.876	16.317.519	964.548.230	45.463.307	150.000.000	1.127.934.462
	2025	964.754.140	178.836.122	15.865.591	984.214.868	48.232.361	150.000.000	809.435.913
		-2.349	-2.100.989	<<	-48.979.393	-1.840.748	<<	256.407.765
	Tot	964.751.791	176.735.133	15.865.591	935.235.475	46.391.613	150.000.000	1.065.843.678
2026	937.457.934	154.576.122	15.296.555	1.034.214.868	47.582.361	150.000.000	959.539.285	
	-2.349	-2.155.572	<<	-50.490.055	-1.811.182	<<	263.199.042	
Tot	937.455.585	152.420.550	15.296.555	983.724.813	45.771.179	150.000.000	1.222.738.327	
ISTRUZIONE E MERITO	2024	45.529.219.422	1.049.171.007	3.036.963.518	625.113.025	27.035.122	738.630.089	425.926
		3.112.137	-15.301.238	204.730	-283.335	-21.296	-12.500.000	-21.296
	Tot	45.532.331.559	1.033.869.769	3.037.168.248	609.193.135	26.751.787	726.130.089	404.630
	2025	43.616.555.751	919.544.067	2.749.379.832	573.959.058	26.635.122	718.630.089	425.926
		9.369.616	27.835.555	614.251	-13.323.066	-283.335	-12.500.000	-21.296
	Tot	43.625.925.367	947.379.622	2.749.994.083	560.635.992	26.351.787	706.130.089	404.630
2026	42.577.541.885	913.586.610	2.679.190.678	582.763.025	24.135.122	718.630.089	425.926	
	<<	-6.900.001	<<	<<	<<	<<	<<	
Tot	42.577.541.885	906.686.609	2.679.190.678	582.763.025	24.135.122	718.630.089	425.926	
INTERNO	2024	9.440.049.375	1.731.546.021	572.433.635	12.401.772.298	1.557.762.644	35.427.385	12.845.748
		1.027.677	-26.879.748	211.429	108.525.353	-536.038	-1.771.369	-408.450
	Tot	9.441.077.052	1.704.666.273	572.645.064	12.510.297.651	1.557.226.606	33.656.016	12.437.298
	2025	9.401.581.700	1.673.526.243	569.102.287	12.257.496.305	1.269.674.677	35.427.385	12.845.748
		-5.369.088	-30.086.752	<<	67.435.353	-536.038	-1.771.369	-496.631
	Tot	9.396.212.612	1.643.439.491	569.102.287	12.324.931.658	1.269.138.639	33.656.016	12.349.117
2026	9.380.391.263	1.501.520.157	566.820.005	12.375.291.882	1.262.794.126	34.400.000	12.845.748	
	-6.458.123	-30.097.246	<<	55.450.353	-526.038	-1.720.000	-496.631	
Tot	9.373.933.140	1.471.422.911	566.820.005	12.430.742.235	1.262.268.088	32.680.000	12.349.117	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	109.617.805	175.674.122	5.049.061	754.857.227	<<	7.480.527	12.401.594
		-35	-2.330.354	<<	195.036.017	<<	-242.860	-70.500
	Tot	109.617.770	173.343.768	5.049.061	949.893.244	<<	7.237.667	12.331.094
	2025	109.994.681	168.300.731	4.985.839	798.199.573	<<	51.186.089	12.401.594
		-35	-2.760.266	<<	-4.871.491	<<	-2.428.139	-70.500
	Tot	109.994.646	165.540.465	4.985.839	793.328.082	<<	48.757.950	12.331.094
2026	110.197.509	139.740.660	4.919.889	862.655.360	<<	13.633.308	12.401.594	
	-35	-1.778.915	<<	-4.631.437	<<	-1.881.613	-1.008.000	
Tot	110.197.474	137.961.745	4.919.889	858.023.923	<<	11.751.695	11.393.594	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)												
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	1.011.129.402	324.981.364	57.281.703	5.648.213.221	10.400.000	659.191.279	1.101.597						
	Sez I	-711.052	-7.684.461	<<	-13.385.665	-270.000	-2.831.504	<<						
	Tot	1.010.418.350	317.296.903	57.281.703	5.634.827.556	10.130.000	656.359.775	1.101.597						
	Sez II	1.013.594.401	326.596.145	56.689.469	5.435.213.221	10.400.000	765.691.279	1.101.597						
	Sez I	-747.188	-11.416.376	<<	-13.519.428	-270.000	-8.096.904	<<						
	Tot	1.012.847.213	315.179.769	56.689.469	5.421.693.793	10.130.000	757.594.375	1.101.597						
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	1.032.792.428	315.584.899	56.993.903	5.479.913.221	5.400.000	755.862.141	1.101.597						
	Sez I	-752.596	-9.483.164	<<	-17.204.428	-270.000	-18.820.360	<<						
	Tot	1.032.039.832	306.101.735	56.993.903	5.462.708.793	5.130.000	737.041.781	1.101.597						
	Sez II	640.650.824	99.493.073	39.666.940	10.064.996.706	47.067.547	103.305.000	1.471.767						
	Sez I	-681	-7.627.916	<<	-64.426.471	-3.360.278	-2.907.652	-51.863						
	Tot	640.650.143	91.865.157	39.666.940	10.000.570.235	43.707.269	100.397.348	1.419.904						
DIFESA	Sez II	641.151.170	100.047.567	39.601.938	10.159.415.216	47.067.547	103.305.000	1.471.767						
	Sez I	<<	<<	<<	-9.000.000	2.000.000	<<	<<						
	Tot	641.151.170	100.047.567	39.601.938	10.150.415.216	49.067.547	103.305.000	1.471.767						
	Sez II	641.464.162	92.036.608	39.562.591	9.857.414.216	42.717.547	103.305.000	1.471.767						
	Sez I	<<	<<	<<	-13.000.000	-5.000.000	<<	<<						
	Tot	641.464.162	92.036.608	39.562.591	9.844.414.216	37.717.547	103.305.000	1.471.767						
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	17.474.909.226	1.709.363.331	1.056.976.391	48.745.655	76.707.859	24.460.513	216.087.636						
	Sez I	137.553.980	40.618.135	6.617.969	-1.322.636	-85.257	<<	<<						
	Tot	17.612.463.206	1.749.981.466	1.063.594.360	47.423.019	76.622.602	24.460.513	216.087.636						
	Sez II	17.582.142.212	1.419.154.711	1.064.597.478	48.043.041	76.445.448	24.460.513	216.087.636						
	Sez I	-6.508.468	-32.398.452	<<	-1.322.636	-85.257	-38.895	<<						
	Tot	17.575.633.744	1.386.756.259	1.064.597.478	46.720.405	76.360.191	24.421.618	216.087.636						
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	17.750.764.951	1.324.784.689	1.056.796.637	48.043.041	77.695.448	24.460.513	216.087.636						
	Sez I	-6.719.098	-48.584.883	<<	-1.322.636	-150.881	-1.223.025	-4.094						
	Tot	17.744.045.853	1.276.199.806	1.056.796.637	46.720.405	77.544.567	23.237.488	216.083.542						
	Sez II	119.830.191	63.362.011	4.674.392	334.447.817	2.051.765	173.336.263	685.301						
	Sez I	-2.480	-2.541.139	<<	644.800.284	-524.318	-1.754.701	-1.005						
	Tot	119.827.711	60.820.872	4.674.392	979.248.101	1.527.447	171.581.562	684.296						
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	112.567.712	66.823.110	3.944.512	333.657.817	2.051.765	163.900.009	674.101						
	Sez I	-2.480	-3.601.694	<<	-3.656.807	-524.318	-2.254.796	-1.005						
	Tot	112.565.232	63.221.416	3.944.512	330.001.010	1.527.447	161.645.213	673.096						
	Sez II	111.809.821	54.438.320	3.686.053	333.657.817	2.051.765	156.445.009	649.101						
	Sez I	-2.480	-4.546.628	<<	-2.123.613	-524.318	-1.859.615	-1.005						
	Tot	111.807.341	49.891.692	3.686.053	331.534.204	1.527.447	154.585.394	648.096						

999/652/3

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026											
		(in euro)											
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO					
CULTURA	2024	Sez II	149.005.289	34.469.485	337.937.356	536.458.325	92.153.798	500.000					
		Sez I	6.745.158	<<	-2.568.648	-10.595.313	-1.955.000	-20.000					
		Tot	155.750.447	34.469.485	335.368.708	525.863.012	90.198.798	480.000					
	2025	Sez II	133.326.799	33.305.270	339.437.356	463.202.980	90.542.838	500.000					
		Sez I	6.691.951	<<	-4.863.648	-6.589.610	-1.855.000	-25.000					
		Tot	140.018.750	33.305.270	334.573.708	456.613.370	88.687.838	475.000					
SALUTE	2026	Sez II	128.549.956	31.203.591	333.837.356	456.252.020	98.542.838	500.000					
		Sez I	6.467.741	<<	-1.028.648	-5.768.894	-238.168	-25.000					
		Tot	135.017.697	31.203.591	332.808.708	450.483.126	98.304.670	475.000					
	2024	Sez II	85.434.029	9.540.235	626.935.585	676.254.208	186.642.520	19.605.237					
		Sez I	-2.285.258	<<	-2.119.034	-37.500	-9.295.865	<<					
		Tot	83.148.771	9.540.235	624.816.551	676.216.708	177.346.655	19.605.237					
TURISMO	2025	Sez II	78.252.729	9.342.506	626.935.585	675.795.254	296.642.520	19.605.237					
		Sez I	-2.444.113	<<	-2.226.596	-62.500	-14.951.747	<<					
		Tot	75.808.616	9.342.506	624.708.989	675.732.754	281.690.773	19.605.237					
	2026	Sez II	75.606.967	9.114.923	630.185.585	675.795.254	246.142.520	19.605.237					
		Sez I	-2.395.318	<<	-2.247.404	-62.500	-16.307.126	<<					
		Tot	73.211.649	9.114.923	627.938.181	675.732.754	229.835.394	19.605.237					
TOTALE	2024	Sez II	11.118.581	612.236	64.683.991	<<	61.219.799	<<					
		Sez I	-477.880	<<	-1.787.253	<<	-3.252.239	<<					
		Tot	10.640.701	612.236	62.896.738	<<	57.967.560	<<					
	2025	Sez II	11.181.081	609.609	59.683.991	<<	20.119.799	<<					
		Sez I	-615.453	<<	-1.164.647	<<	-1.610.989	<<					
		Tot	10.565.628	609.609	58.519.344	<<	18.508.810	<<					
TOTALE	2026	Sez II	11.202.364	604.228	47.683.991	<<	2.119.799	<<					
		Sez I	-884.201	<<	-119.523	<<	-910.989	<<					
		Tot	10.318.163	604.228	47.564.468	<<	1.208.810	<<					
	2024	Sez II	15.146.168.043	5.530.077.675	356.093.261.446	10.265.869.966	9.966.372.183	1.315.874.424					
		Sez I	92.080.344	7.049.828	19.466.661.995	-30.656.752	12.201.077	202.906.270					
		Tot	15.238.248.387	5.537.127.503	375.559.923.441	10.235.213.214	9.978.573.260	1.518.780.694					
TOTALE	2025	Sez II	14.456.248.796	5.238.537.185	359.173.792.009	9.878.882.186	9.379.830.531	1.201.787.122					
		Sez I	29.472.307	614.251	7.453.569.661	-23.547.585	2.285.719	256.250.270					
		Tot	14.485.721.103	5.239.151.436	366.627.361.670	9.855.334.601	9.382.116.250	1.458.037.392					
	2026	Sez II	14.232.803.518	5.055.012.218	348.575.786.056	9.871.200.675	8.516.966.227	1.357.665.494					
		Sez I	-25.881.803	<<	5.584.674.645	-30.052.378	-55.193.629	262.121.249					
		Tot	14.206.921.715	5.055.012.218	354.160.460.701	9.841.148.297	8.461.772.598	1.619.786.743					

999/652/4

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)										ALLEGATO B/1	
		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI/PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	2024	Sez II	96.661.553.919	99.119.375.210	<<	4.655.052.513	20.315.998.142	418.432.113.521					
		Sez I	228.800.000	-473.900.000	<<	<<	2.308.067.493	8.444.120.159					
		Tot	20.160.000.000	96.890.353.919	98.645.475.210	<<	4.655.052.513	22.624.065.635	426.876.233.680				
	2025	Sez II	106.240.462.530	90.936.975.210	<<	3.155.052.513	14.687.265.707	414.521.899.804					
		Sez I	<<	596.800.000	<<	<<	2.887.283.569	12.851.031.602					
		Tot	23.160.000.000	106.837.262.530	90.936.975.210	<<	3.155.052.513	17.574.549.276	427.372.931.406				
IMPRESSE E MADE IN ITALY	2026	Sez II	111.818.990.497	88.504.375.210	<<	3.155.052.513	14.500.347.690	415.195.892.142					
		Sez I	705.000.000	<<	<<	<<	2.680.041.848	12.869.195.661					
		Tot	24.060.000.000	112.523.990.497	88.504.375.210	<<	3.155.052.513	17.180.389.538	428.065.087.803				
	2024	Sez II	1.432.134	50.000.000	<<	3.039.854	<<	549.558.440					
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-11.071.823					
		Tot	24.060.000.000	1.432.134	50.000.000	<<	3.039.854	538.486.617	546.258.907				
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2025	Sez II	765.611	50.000.000	<<	3.039.854	<<	546.258.907					
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-12.356.846					
		Tot	24.060.000.000	765.611	50.000.000	<<	3.039.854	533.902.061	494.240.645				
	2026	Sez II	515.607	15.000.000	<<	3.039.854	<<	482.015.393					
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-12.225.252					
		Tot	24.060.000.000	515.607	15.000.000	<<	3.039.854	482.015.393	482.015.393				
GIUSTIZIA	2024	Sez II	<<	42.000.000	<<	531.968	483.833.649	187.598.906.536					
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	15.279.114.347					
		Tot	24.060.000.000	<<	42.000.000	<<	531.968	202.878.020.883	202.878.020.883				
	2025	Sez II	<<	42.000.000	<<	531.968	479.033.649	191.742.478.572					
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	3.103.000.700					
		Tot	24.060.000.000	<<	42.000.000	<<	531.968	479.033.649	194.845.479.272				
GIUSTIZIA	2026	Sez II	<<	42.000.000	<<	531.968	471.033.649	184.120.005.726					
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	1.059.249.196					
		Tot	24.060.000.000	<<	42.000.000	<<	531.968	185.179.254.922	185.179.254.922				
	2024	Sez II	992.084	50.000	<<	7.521.443	10.942.448	9.918.268.789					
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.403.323	166.454.731					
		Tot	24.060.000.000	992.084	50.000	<<	7.521.443	9.539.125	10.084.723.520				
GIUSTIZIA	2025	Sez II	962.084	50.000	<<	6.521.443	12.007.728	9.881.256.924					
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.403.323	142.039.560					
		Tot	24.060.000.000	962.084	50.000	<<	6.521.443	10.604.405	10.023.296.484				
	2026	Sez II	962.084	50.000	<<	6.531.443	4.003.923	9.485.931.778					
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.003.323	134.689.560					
		Tot	24.060.000.000	962.084	50.000	<<	6.531.443	3.000.600	9.620.621.338				

999/652/5

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/6

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)										
		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI/PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE				
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	9.398.387	3.283.687.520				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	-469.919	148.391.944				
	2025	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	8.928.468	3.432.079.464				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	6.398.387	3.158.857.136				
	2026	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	-319.919	203.164.367				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	6.078.468	3.362.021.503				
ISTRUZIONE E MERITO	2024	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	398.387	3.300.185.266				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	-19.919	208.719.965				
	2025	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	378.468	3.508.905.231				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	1.448	51.006.559.557				
	2026	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	92.329.928	51.621.036				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	92.331.376	51.058.180.593				
INTERNO	2024	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	7.543.448	48.612.673.293				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	35.500.000	47.191.725				
	2025	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	43.043.448	48.659.865.018				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	6.155.448	47.502.428.783				
	2026	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	-5.000.000	-11.900.001				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	1.155.448	47.490.528.782				
	2024	Sez I <<	18.358.045	75.443.457	<<	22.135.547	25.716.955	25.893.491.110				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	188.714.153	268.883.007				
	2025	Sez I <<	18.358.045	75.443.457	<<	22.135.547	214.431.108	26.162.374.117				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	25.216.955	25.359.612.156				
	2026	Sez I <<	17.161.852	75.443.457	<<	22.135.547	288.739.153	317.914.628				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	313.956.108	25.677.526.784				
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	Sez I <<	15.898.623	75.093.457	<<	22.135.547	16.216.955	25.263.407.763				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	199.189.153	215.341.468				
	2025	Sez I <<	15.898.623	75.093.457	<<	22.135.547	215.406.108	25.478.749.231				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	1.068.564.138				
	2026	Sez I <<	563.802	<<	<<	<<	-100.000	192.292.268				
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	1.900.000	1.260.856.406				
	Sez I <<	525.847	<<	<<	<<	<<	1.146.514.354					
	Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	-10.130.431					
	Sez I <<	525.847	<<	<<	<<	<<	1.136.383.923					
	Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	1.144.954.061					
	Sez I <<	485.741	<<	<<	<<	<<	-9.300.000					
	Tot <<	<<	485.741	<<	<<	<<	1.135.654.061					

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026							ALLEGATO B/1	
		(in euro)								
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI/PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	Sez II	208.900	6.090.697	<<	<<	4.000.000	7.982.331.959		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-200.000	-25.082.682		
		Tot	208.900	6.090.697	<<	<<	3.800.000	7.957.249.277		
	2025	Sez II	208.900	6.090.697	<<	<<	4.000.000	7.629.319.505		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-200.000	-34.249.896		
		Tot	208.900	6.090.697	<<	<<	3.800.000	7.595.069.609		
UNIVERSITA' E RICERCA	2026	Sez II	208.900	6.090.697	<<	<<	9.733.796	7.663.681.582		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-46.530.548	-46.530.548		
		Tot	208.900	6.090.697	<<	<<	9.733.796	7.617.151.034		
	2024	Sez II	2.628.532	12.000	<<	<<	1.103.292	11.000.395.681		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-78.374.861		
		Tot	2.628.532	12.000	<<	<<	1.103.292	10.922.020.820		
DIFESA	2025	Sez II	2.450.040	12.000	<<	<<	1.103.292	11.095.625.537		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-7.000.000		
		Tot	2.450.040	12.000	<<	<<	1.103.292	11.088.625.537		
	2026	Sez II	2.264.212	12.000	<<	<<	1.103.292	10.781.351.395		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-18.000.000		
		Tot	2.264.212	12.000	<<	<<	1.103.292	10.763.351.395		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	Sez II	133.000	413.500.000	<<	<<	53.752.570	21.077.286.181		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-375.797	-183.006.394		
		Tot	133.000	413.500.000	<<	<<	53.376.773	21.260.292.575		
	2025	Sez II	133.000	413.500.000	<<	<<	53.692.569	20.916.906.608		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-375.797	-41.529.505		
		Tot	133.000	413.500.000	<<	<<	53.316.772	20.875.377.103		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2026	Sez II	133.000	413.500.000	<<	<<	53.692.569	20.976.908.484		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-994.888	-59.599.505		
		Tot	133.000	413.500.000	<<	<<	52.697.681	20.917.308.979		
	2024	Sez II	<<	50.000	<<	<<	708.000	699.145.740		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	639.976.641		
		Tot	<<	50.000	<<	<<	708.000	1.339.122.381		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II	<<	50.000	<<	<<	708.000	684.377.026		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-10.041.100		
		Tot	<<	50.000	<<	<<	708.000	674.335.926		
	2026	Sez II	<<	50.000	<<	<<	708.000	663.495.886		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-9.057.659		
		Tot	<<	50.000	<<	<<	708.000	654.438.227		

999/652/7

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI	RISORSE PROPRIE UE		INTERESSI/PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
	2024	2025						
CULTURA	Sez II	<<	2.094.693	31.548	<<	<<	18.010.068	1.946.467.609
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.575.289	-10.973.297
	Tot	<<	2.094.693	31.548	<<	<<	15.434.779	1.935.494.312
	Sez II	<<	1.753.317	31.548	<<	<<	20.905.788	1.846.687.176
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-3.305.289	-9.950.801
	Tot	<<	1.753.317	31.548	<<	<<	17.600.499	1.836.736.375
SALUTE	Sez II	<<	1.622.833	31.548	<<	<<	15.905.788	1.810.250.409
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-8.045.289	-8.045.289
	Tot	<<	1.622.833	31.548	<<	<<	7.860.499	1.801.607.946
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	16.847.284	1.803.727.050
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.816.183
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	1.789.910.867	1.789.910.867
TURISMO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	15.571.722	1.904.457.104
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-19.763.482
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	15.571.722	1.884.693.622
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	17.500.000	1.858.856.605
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-21.090.874
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	17.500.000	1.837.765.731
TOTALE	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	166.824.481
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-100.000	-5.634.772
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	1.900.000	161.189.709
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	119.238.849
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.408.489
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	115.830.360
TOTALE	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	2.000	89.238.477
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-1.914.713
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	87.323.764
	Sez II	20.160.000.000	96.687.965.109	99.706.552.912	<<	5.005.940.914	20.891.398.381	742.427.328.312
	Sez I	<<	228.800.000	-473.900.000	<<	-375.797	2.584.263.043	25.228.906.909
	Tot	20.160.000.000	96.916.765.109	99.232.652.912	<<	5.005.565.117	23.475.661.424	767.656.235.221
TOTALE	Sez II	23.160.000.000	106.264.423.181	91.524.152.912	<<	3.254.880.913	15.276.593.384	739.166.162.951
	Sez I	<<	596.800.000	<<	<<	-375.797	3.205.494.191	16.515.912.032
	Tot	23.160.000.000	106.861.223.181	91.524.152.912	<<	3.254.505.116	18.482.087.575	755.682.074.983
	Sez II	24.060.000.000	111.841.081.497	89.056.202.912	<<	3.254.890.913	15.042.511.840	730.350.829.002
	Sez I	<<	705.000.000	<<	<<	-994.888	2.864.562.470	14.288.934.835
	Tot	24.060.000.000	112.546.081.497	89.056.202.912	<<	3.253.896.025	17.907.074.310	744.639.763.837

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026		ALLEGATO B/1	
		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	(in euro)			
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	933.379.987	20.773.849.457	37.117.139.396	3.000.000	120.902.648				
	Sez I	169.469	91.400.000	1.693.000.000	282.000.000	<<				
	Tot	933.549.456	20.865.249.457	38.810.139.396	285.000.000	120.902.648				
	Sez II	824.050.504	20.852.395.842	35.294.819.132	13.000.000	120.243.814				
	Sez I	-389.513	101.400.000	-157.000.000	<<	<<				
	Tot	823.660.991	20.953.795.842	35.137.819.132	13.000.000	120.243.814				
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	722.684.183	23.181.030.811	36.131.524.350	3.000.000	119.961.341				
	Sez I	-945.318	105.000.000	43.000.000	<<	<<				
	Tot	721.738.865	23.286.030.811	36.174.524.350	3.000.000	119.961.341				
	Sez II	54.374.898	45.190.292	15.547.652.486	40.000.000	<<				
	Sez I	<<	<<	692.071.823	<<	<<				
	Tot	54.374.898	45.190.292	16.239.724.309	40.000.000	<<				
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	62.074.898	45.190.292	12.806.629.498	<<	<<				
	Sez I	<<	<<	155.856.846	<<	<<				
	Tot	62.074.898	45.190.292	12.962.486.344	<<	<<				
	Sez II	49.274.898	45.190.292	7.586.500.380	<<	<<				
	Sez I	<<	<<	-80.874.748	<<	<<				
	Tot	49.274.898	45.190.292	7.505.625.632	<<	<<				
GIUSTIZIA	Sez II	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<				
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<				
	Tot	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<				
	Sez II	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<				
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<				
	Tot	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<				

999/652/9

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/10

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026

ALLEGATO B/1

(in euro)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
	2024	2025				
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	113.657.910	15.532.179	<<	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	113.657.910	15.532.179	<<	<<	<<
	Sez II	55.908.507	<<	<<	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	55.908.507	<<	<<	<<	<<
2026	Sez II	45.003.507	<<	<<	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	45.003.507	<<	<<	<<	<<
	Sez II	100.955.542	1.784.174.309	<<	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	100.955.542	1.784.174.309	<<	<<	<<
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	52.674.866	1.180.270.000	<<	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	52.674.866	1.180.270.000	<<	<<	<<
	Sez II	52.374.866	1.354.325.742	<<	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	52.374.866	1.354.325.742	<<	<<	<<
INTERNO	Sez II	1.653.110.637	3.100.736.168	<<	<<	<<
	Sez I	<<	100.000.000	<<	<<	<<
	Tot	1.653.110.637	3.200.736.168	<<	<<	<<
	Sez II	1.112.599.584	2.901.236.168	<<	<<	<<
	Sez I	<<	100.000.000	<<	<<	<<
	Tot	1.112.599.584	3.001.236.168	<<	<<	<<
2026	Sez II	663.596.342	3.111.736.168	<<	<<	<<
	Sez I	<<	100.000.000	<<	<<	<<
	Tot	663.596.342	3.211.736.168	<<	<<	<<
	Sez II	134.760.773	1.077.872.018	119.050.000	10.000.000	84.181.356
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	134.760.773	1.077.872.018	119.050.000	10.000.000	84.181.356
2025	Sez II	51.649.179	1.030.910.411	20.000.000	10.000.000	91.556.532
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	51.649.179	1.030.910.411	20.000.000	10.000.000	91.556.532
	Sez II	69.449.179	952.868.888	15.000.000	10.000.000	101.300.000
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	69.449.179	952.868.888	15.000.000	10.000.000	101.300.000
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	134.760.773	1.077.872.018	119.050.000	10.000.000	84.181.356
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	134.760.773	1.077.872.018	119.050.000	10.000.000	84.181.356
	Sez II	51.649.179	1.030.910.411	20.000.000	10.000.000	91.556.532
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	51.649.179	1.030.910.411	20.000.000	10.000.000	91.556.532
2026	Sez II	69.449.179	952.868.888	15.000.000	10.000.000	101.300.000
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	69.449.179	952.868.888	15.000.000	10.000.000	101.300.000

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/11

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
	2024	2025				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	801.917.711	7.643.270.650	2.683.497.454	2.949.371	452.711.048
	Sez I	-3.000.000	18.967.087	1.130.000.000	<<	<<
	Tot	798.917.711	7.662.237.737	3.813.497.454	2.949.371	452.711.048
	Sez II	476.004.661	6.678.169.448	1.488.898.394	2.949.371	89.881.957
	Sez I	-3.000.000	17.268.717	1.335.000.000	<<	<<
	Tot	473.004.661	6.695.438.165	2.823.898.394	2.949.371	89.881.957
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	456.326.909	6.971.152.122	1.657.479.842	2.949.371	89.881.957
	Sez I	-3.000.000	31.949.369	1.300.000.000	<<	<<
	Tot	453.326.909	7.003.101.491	2.957.479.842	2.949.371	89.881.957
	Sez II	18.283.185	3.126.379.751	30.452.844	12.000.000	178.715.898
	Sez I	<<	49.300.000	<<	<<	<<
	Tot	18.283.185	3.175.679.751	30.452.844	12.000.000	178.715.898
DIFESA	Sez II	17.283.192	2.857.509.231	35.452.844	12.000.000	178.715.898
	Sez I	<<	38.500.000	<<	<<	<<
	Tot	17.283.192	2.896.009.231	35.452.844	12.000.000	178.715.898
	Sez II	14.283.192	2.810.429.231	35.352.844	12.000.000	178.715.898
	Sez I	<<	26.500.000	<<	<<	<<
	Tot	14.283.192	2.836.929.231	35.352.844	12.000.000	178.715.898
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	6.666.840.809	<<	<<	14.617	46.601.000
	Sez I	-14.200.000	<<	<<	<<	<<
	Tot	6.652.640.809	<<	<<	14.617	46.601.000
	Sez II	6.481.855.998	<<	<<	14.617	46.601.000
	Sez I	-22.900.000	<<	<<	<<	<<
	Tot	6.458.955.998	<<	<<	14.617	46.601.000
	Sez II	6.340.032.672	<<	<<	14.617	46.601.000
	Sez I	-30.800.000	<<	<<	<<	<<
	Tot	6.309.232.672	<<	<<	14.617	46.601.000
	Sez II	106.503.596	454.407.024	947.350.003	5.000.000	<<
	Sez I	-400.000	89.820.000	<<	<<	<<
	Tot	106.103.596	544.227.024	947.350.003	5.000.000	<<
Sez II	112.746.386	251.299.533	449.079.427	<<	<<	
Sez I	-1.000.000	89.821.000	<<	<<	<<	
Tot	111.746.386	341.120.533	449.079.427	<<	<<	
Sez II	49.773.853	282.974.408	146.742.441	<<	<<	
Sez I	-1.100.000	88.985.000	<<	<<	<<	
Tot	48.673.853	371.959.408	146.742.441	<<	<<	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)							
		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO			
CULTURA	Sez II	8.12.846.613	277.527.450	596.420.145	51.273.085	<<		<<	
	Sez I	2.290.000	-90.000	-43.000.000	<<	<<		<<	
	Tot	8.15.136.613	277.437.450	553.420.145	51.273.085	<<		<<	
	Sez II	670.217.961	314.605.683	593.920.145	36.967.169	<<		<<	
	Sez I	2.160.000	-100.000	-43.000.000	<<	<<		<<	
	Tot	672.377.961	314.505.683	550.920.145	36.967.169	<<		<<	
SALUTE	Sez II	727.246.094	136.905.683	594.920.145	36.868.301	<<		<<	
	Sez I	-320.000	-80.000	-43.000.000	<<	<<		<<	
	Tot	726.926.094	136.825.683	551.920.145	36.868.301	<<		<<	
	Sez II	1.180.652	603.537.444	<<	<<	<<		<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<		<<	
	Tot	1.180.652	603.537.444	<<	<<	<<		<<	
TURISMO	Sez II	1.180.652	479.725.850	<<	<<	<<		<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<		<<	
	Tot	1.180.652	479.725.850	<<	<<	<<		<<	
	Sez II	1.180.652	355.031.170	<<	<<	<<		<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<		<<	
	Tot	1.180.652	355.031.170	<<	<<	<<		<<	
TOTALE	Sez II	12.605.829.385	38.951.494.120	57.217.562.328	124.237.073	883.111.950		883.111.950	
	Sez I	-16.116.531	349.397.087	3.472.071.823	282.000.000	<<		<<	
	Tot	12.589.712.854	39.300.891.207	60.689.634.151	406.237.073	883.111.950		883.111.950	
	Sez II	10.915.231.139	36.640.329.836	50.883.799.440	74.931.157	526.999.201		526.999.201	
	Sez I	-26.770.513	346.889.717	1.290.856.846	<<	<<		<<	
	Tot	10.888.460.626	36.987.219.553	52.174.656.286	74.931.157	526.999.201		526.999.201	
2026	Sez II	9.875.351.032	39.250.161.893	46.317.520.002	64.832.289	536.460.196		536.460.196	
	Sez I	-38.456.318	352.354.369	1.219.125.252	<<	<<		<<	
	Tot	9.836.894.714	39.602.516.262	47.536.645.254	64.832.289	536.460.196		536.460.196	

999/652/12

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/13		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026							
		(in euro)					
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	2024	Sez II 3.663.935.692	3.049.797.964	9.766.067.866	75.428.073.010		
		Sez I 666.950.000	95.000.000	<<	2.828.519.469		
	Tot	4.330.885.692	3.144.797.964	9.766.067.866	78.256.592.479		
2025	Sez II	3.081.898.417	3.266.200.029	4.462.167.866	67.914.775.604		
	Sez I	168.700.000	100.000.000	<<	212.710.487		
	Tot	3.250.598.417	3.366.200.029	4.462.167.866	68.127.486.091		
2026	Sez II	3.604.379.682	2.613.141.668	462.167.866	66.837.889.901		
	Sez I	203.250.000	100.000.000	<<	450.304.682		
	Tot	3.807.629.682	2.713.141.668	462.167.866	67.288.194.583		
IMPRESE E MADE IN ITALY	2024	Sez II <<	107.397.892	1.090.850.000	16.885.465.568		
		Sez I <<	<<	110.000.000	802.071.823		
	Tot	<<	107.397.892	1.200.850.000	17.687.537.391		
2025	Sez II	<<	1.000.000.000	496.750.000	14.410.644.688		
	Sez I	<<	<<	220.000.000	375.856.846		
	Tot	<<	1.000.000.000	716.750.000	14.786.501.534		
2026	Sez II	<<	1.000.000.000	254.530.000	8.935.495.570		
	Sez I	<<	<<	<<	-80.874.748		
	Tot	<<	1.000.000.000	254.530.000	8.854.620.822		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	Sez II <<	<<	<<	58.589.450		
		Sez I <<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	<<	<<	58.589.450		
2025	Sez II	<<	<<	<<	<<		
	Sez I	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	<<	<<	58.589.450		
2026	Sez II	<<	<<	<<	<<		
	Sez I	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	<<	<<	58.589.450		
GIUSTIZIA	2024	Sez II <<	<<	<<	1.184.739.270		
		Sez I <<	<<	<<	-976.000		
	Tot	<<	<<	<<	1.183.763.270		
2025	Sez II	<<	<<	<<	978.706.949		
	Sez I	<<	<<	<<	-1.641.000		
	Tot	<<	<<	<<	977.065.949		
2026	Sez II	<<	<<	<<	665.846.883		
	Sez I	<<	<<	<<	-2.291.000		
	Tot	<<	<<	<<	663.555.883		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/14		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026		(in euro)						
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE			
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	Sez II Sez I Tot	<< << <<	3.000.000 << 3.000.000	<< << <<	132.190.089 << 132.190.089		
	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	55.908.507 << 55.908.507		
		Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	45.003.507 << 45.003.507		
	2026	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.886.540.931 << 1.886.540.931		
		Sez II Sez I Tot	<< << <<	1.411.080 << 1.411.080	<< << <<	1.234.355.946 << 1.234.355.946		
	ISTRUZIONE E MERITO	2024	Sez II Sez I Tot	<< << <<	1.411.080 << 1.411.080	<< << <<	1.408.111.688 << 1.408.111.688	
2025		Sez II Sez I Tot	<< << <<	1.411.080 << 1.411.080	<< << <<	1.408.111.688 << 1.408.111.688		
		Sez II Sez I Tot	<< << <<	1.411.080 << 1.411.080	<< << <<	1.408.111.688 << 1.408.111.688		
2026		Sez II Sez I Tot	<< << <<	1.411.080 << 1.411.080	<< << <<	1.408.111.688 << 1.408.111.688		
		Sez II Sez I Tot	<< << <<	1.411.080 << 1.411.080	<< << <<	1.408.111.688 << 1.408.111.688		
INTERNO		2024	Sez II Sez I Tot	<< << <<	55.000.000 20.000.000 75.000.000	<< << <<	4.808.846.805 120.000.000 4.928.846.805	
	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	36.000.000 40.000.000 76.000.000	<< << <<	4.049.835.752 140.000.000 4.189.835.752		
		Sez II Sez I Tot	<< << <<	30.000.000 50.000.000 80.000.000	<< << <<	3.805.332.510 150.000.000 3.955.332.510		
	2026	Sez II Sez I Tot	<< << <<	12.000.000 << 12.000.000	840.000.000 << 840.000.000	2.621.261.283 << 2.621.261.283		
		Sez II Sez I Tot	<< << <<	343.397.136 << 343.397.136	840.000.000 << 840.000.000	2.142.771.018 << 2.142.771.018		
	AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	Sez II Sez I Tot	343.397.136 << 343.397.136	110.937.076 << 110.937.076	840.000.000 << 840.000.000	2.099.555.143 << 2.099.555.143	
2025		Sez II Sez I Tot	95.654.896 << 95.654.896	3.000.000 << 3.000.000	840.000.000 << 840.000.000	2.142.771.018 << 2.142.771.018		
		Sez II Sez I Tot	95.654.896 << 95.654.896	3.000.000 << 3.000.000	840.000.000 << 840.000.000	2.099.555.143 << 2.099.555.143		
2026		Sez II Sez I Tot	110.937.076 << 110.937.076	<< << <<	840.000.000 << 840.000.000	2.099.555.143 << 2.099.555.143		
		Sez II Sez I Tot	110.937.076 << 110.937.076	<< << <<	840.000.000 << 840.000.000	2.099.555.143 << 2.099.555.143		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/15

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026

ALLEGATO B/1

MINISTERI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE (in euro)			ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	<<	99.884.252	600.000	11.684.830.486		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	1.145.967.087		
	Tot	<<	<<	99.884.252	600.000	12.830.797.573		
	Sez II	<<	<<	44.782.914	<<	8.780.686.745		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	1.349.268.717		
	Tot	<<	<<	44.782.914	<<	10.129.955.462		
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	<<	<<	67.782.914	<<	9.245.573.115		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	1.328.949.369		
	Tot	<<	<<	67.782.914	<<	10.574.522.484		
	Sez II	<<	<<	25.000.000	<<	3.390.831.678		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	49.300.000		
	Tot	<<	<<	25.000.000	<<	3.440.131.678		
DIFESA	Sez II	<<	<<	25.000.000	<<	3.125.961.165		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	38.500.000		
	Tot	<<	<<	25.000.000	<<	3.164.461.165		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	3.050.781.165		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	26.500.000		
	Tot	<<	<<	<<	<<	3.077.281.165		
DIFESA	Sez II	<<	<<	1.503.100.000	1.790.737	8.218.347.163		
	Sez I	1.000.000	<<	<<	<<	-13.200.000		
	Tot	1.000.000	<<	1.503.100.000	1.790.737	8.205.147.163		
	Sez II	<<	<<	1.506.300.000	<<	8.034.771.615		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-22.900.000		
	Tot	<<	<<	1.506.300.000	<<	8.011.871.615		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	<<	1.500.000.000	<<	7.886.648.289		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-30.800.000		
	Tot	<<	<<	1.500.000.000	<<	7.855.848.289		
	Sez II	2.500.000	<<	12.568.234	<<	1.528.328.857		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	89.420.000		
	Tot	2.500.000	<<	12.568.234	<<	1.617.748.857		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	<<	10.955.141	<<	824.580.487		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	88.821.000		
	Tot	<<	<<	10.955.141	<<	913.401.487		
	Sez II	500.000	<<	10.955.141	<<	484.948.429		
	Sez I	500.000	<<	4.957.727	<<	87.885.000		
	Tot	500.000	<<	4.957.727	<<	572.833.429		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/16		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		TOTALE	
(in euro)							
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE		
CULTURA	Sez II	<<	7.600.000	<<	1.745.667.293		
	Sez I	<<	<<	<<	-40.800.000		
	Tot	<<	7.600.000	<<	1.704.867.293		
	Sez II	<<	10.000.000	<<	1.625.710.958		
	Sez I	<<	-1.160.000	<<	-42.100.000		
	Tot	<<	8.840.000	<<	1.583.610.958		
SALUTE	Sez II	<<	<<	<<	1.495.940.223		
	Sez I	<<	<<	<<	-43.400.000		
	Tot	<<	<<	<<	1.452.540.223		
	Sez II	46.805	8.000.000	<<	612.764.901		
	Sez I	<<	<<	<<	<<		
	Tot	46.805	8.000.000	<<	612.764.901		
TURISMO	Sez II	<<	6.000.000	<<	486.953.307		
	Sez I	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	6.000.000	<<	486.953.307		
	Sez II	46.805	6.000.000	<<	362.258.627		
	Sez I	46.805	6.000.000	<<	362.258.627		
	Tot	46.805	6.000.000	<<	362.258.627		
TURISMO	Sez II	<<	<<	15.000.000	204.705.730		
	Sez I	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	<<	15.000.000	204.705.730		
	Sez II	<<	<<	30.000.000	233.705.730		
	Sez I	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	<<	30.000.000	233.705.730		
TURISMO	Sez II	<<	<<	<<	158.205.730		
	Sez I	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	<<	<<	158.205.730		
	Sez II	4.009.879.633	4.884.759.422	11.714.308.603	130.391.182.514		
	Sez I	667.950.000	115.000.000	110.000.000	4.980.302.379		
	Tot	4.677.829.633	4.999.759.422	11.824.308.603	135.371.484.893		
TURISMO	Sez II	3.178.100.118	5.909.649.164	5.828.917.866	113.957.957.921		
	Sez I	168.700.000	138.840.000	220.000.000	2.138.516.050		
	Tot	3.346.800.118	6.048.489.164	6.048.917.866	116.096.473.971		
	Sez II	3.715.863.563	5.223.293.389	1.556.697.866	106.540.180.230		
	Sez I	203.250.000	150.000.000	<<	1.886.273.303		
	Tot	3.919.113.563	5.373.293.389	1.556.697.866	108.426.453.533		
TOTALE	2024	4.009.879.633	4.884.759.422	11.714.308.603	130.391.182.514		
	2025	667.950.000	115.000.000	110.000.000	4.980.302.379		
	2026	4.677.829.633	4.999.759.422	11.824.308.603	135.371.484.893		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/656/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2024	316.082.302.640	4.985.100.000	321.067.402.640
	2025	320.765.847.640	2.614.490.000	323.380.337.640
	2026	328.567.055.640	2.209.300.000	330.776.355.640
Tasse ed imposte sugli affari	2024	215.005.152.713	-266.050.000	214.739.102.713
	2025	222.140.961.713	223.300.000	222.364.261.713
	2026	228.623.367.713	282.650.000	228.906.017.713
Imposte sulla produzione e sui consumi	2024	34.107.803.000	-329.100.000	33.778.703.000
	2025	34.643.512.000	-10.000.000	34.633.512.000
	2026	35.040.641.000	-10.000.000	35.030.641.000
Entrate tributarie da gestione monopoli	2024	11.138.471.000	108.200.000	11.246.671.000
	2025	11.221.627.000	99.400.000	11.321.027.000
	2026	11.276.617.000	123.900.000	11.400.517.000
Tasse e imposte su attivita' di gioco	2024	7.034.250.000	<<	7.034.250.000
	2025	7.119.501.000	<<	7.119.501.000
	2026	7.194.525.000	<<	7.194.525.000
TOTALE	2024	583.367.979.353	4.498.150.000	587.866.129.353
	2025	595.891.449.353	2.927.190.000	598.818.639.353
	2026	610.702.206.353	2.605.850.000	613.308.056.353

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/656/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
				ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
Risorse proprie dell'Unione Europea	2024	3.503.387.000	<<	3.503.387.000
	2025	3.703.589.000	<<	3.703.589.000
	2026	3.903.433.000	<<	3.903.433.000
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	2024	1.576.789.512	<<	1.576.789.512
	2025	1.586.473.593	<<	1.586.473.593
	2026	1.585.770.997	<<	1.585.770.997
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2024	1.296.151.621	<<	1.296.151.621
	2025	1.076.902.508	<<	1.076.902.508
	2026	1.075.715.739	<<	1.075.715.739
Entrate di tipo finanziario	2024	9.977.335.505	<<	9.977.335.505
	2025	9.401.578.361	5.200.000	9.406.778.361
	2026	9.305.745.999	10.400.000	9.316.145.999
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	2024	5.644.286.292	<<	5.644.286.292
	2025	5.890.286.046	46.020.000	5.936.306.046
	2026	6.007.520.467	92.100.000	6.099.620.467
Entrate da contributi versati allo Stato	2024	9.285.637.023	<<	9.285.637.023
	2025	8.869.844.590	<<	8.869.844.590
	2026	8.756.869.217	<<	8.756.869.217
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	2024	8.050.123.757	600.000.000	8.650.123.757
	2025	8.307.420.479	604.070.000	8.911.490.479
	2026	8.017.601.956	608.100.000	8.625.701.956
Partite che si compensano nella spesa	2024	599.833.383	<<	599.833.383
	2025	599.814.989	<<	599.814.989
	2026	599.798.063	<<	599.798.063
Altre entrate extratributarie	2024	23.632.003.000	600.000.000	24.232.003.000
	2025	23.606.767.000	<<	23.606.767.000
	2026	23.543.664.000	<<	23.543.664.000
TOTALE	2024	63.565.547.093	1.200.000.000	64.765.547.093
	2025	63.042.676.566	655.290.000	63.697.966.566
	2026	62.796.119.438	710.600.000	63.506.719.438

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/656/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO B/2				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	2024	15.000.000	<<	15.000.000
	2025	15.000.000	<<	15.000.000
	2026	15.000.000	<<	15.000.000
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	2024	218.477.000	<<	218.477.000
	2025	124.623.000	<<	124.623.000
	2026	115.991.000	<<	115.991.000
Ammortamento beni patrimoniali	2024	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<
TOTALE	2024	233.477.000	<<	233.477.000
	2025	139.623.000	<<	139.623.000
	2026	130.991.000	<<	130.991.000
TOTALE ENTRATE FINALI	2024	647.167.003.446	5.698.150.000	652.865.153.446
	2025	659.073.748.919	3.582.480.000	662.656.228.919
	2026	673.629.316.791	3.316.450.000	676.945.766.791

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/658/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/3
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2024	101.657.847.259	3.139.876.901	104.797.724.160
	2025	100.357.034.732	4.995.349.015	105.352.383.747
	2026	99.486.707.652	4.984.699.169	104.471.406.821
CONSUMI INTERMEDI	2024	15.146.168.043	92.080.344	15.238.248.387
	2025	14.456.248.796	29.472.307	14.485.721.103
	2026	14.232.803.518	-25.881.803	14.206.921.715
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2024	5.530.077.675	7.049.828	5.537.127.503
	2025	5.238.537.185	614.251	5.239.151.436
	2026	5.055.012.218	<<	5.055.012.218
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2024	356.093.261.446	19.466.661.995	375.559.923.441
	2025	359.173.792.009	7.453.569.661	366.627.361.670
	2026	348.575.786.056	5.584.674.645	354.160.460.701
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2024	10.265.869.966	-30.656.752	10.235.213.214
	2025	9.878.882.186	-23.547.585	9.855.334.601
	2026	9.871.200.675	-30.052.378	9.841.148.297
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2024	9.966.372.183	12.201.077	9.978.573.260
	2025	9.379.830.531	2.285.719	9.382.116.250
	2026	8.516.966.227	-55.193.629	8.461.772.598
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2024	1.315.874.424	202.906.270	1.518.780.694
	2025	1.201.787.122	256.250.270	1.458.037.392
	2026	1.357.665.494	262.121.249	1.619.786.743
RISORSE PROPRIE UE	2024	20.160.000.000	<<	20.160.000.000
	2025	23.160.000.000	<<	23.160.000.000
	2026	24.060.000.000	<<	24.060.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2024	96.687.965.109	228.800.000	96.916.765.109
	2025	106.264.423.181	596.800.000	106.861.223.181
	2026	111.841.081.497	705.000.000	112.546.081.497
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2024	99.706.552.912	-473.900.000	99.232.652.912
	2025	91.524.152.912	<<	91.524.152.912
	2026	89.056.202.912	<<	89.056.202.912
ALTRE USCITE CORRENTI	2024	5.005.940.914	-375.797	5.005.565.117
	2025	3.254.880.913	-375.797	3.254.505.116
	2026	3.254.890.913	-994.888	3.253.896.025
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	2024	20.891.398.381	2.584.263.043	23.475.661.424
	2025	15.276.593.384	3.205.494.191	18.482.087.575
	2026	15.042.511.840	2.864.562.470	17.907.074.310
TOTALE	2024	742.427.328.312	25.228.906.909	767.656.235.221
	2025	739.166.162.951	16.515.912.032	755.682.074.983
	2026	730.350.829.002	14.288.934.835	744.639.763.837

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/658/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
				ALLEGATO B/3
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2024	12.605.829.385	-16.116.531	12.589.712.854
	2025	10.915.231.139	-26.770.513	10.888.460.626
	2026	9.875.351.032	-38.456.318	9.836.894.714
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2024	38.951.494.120	349.397.087	39.300.891.207
	2025	36.640.329.836	346.889.717	36.987.219.553
	2026	39.250.161.893	352.354.369	39.602.516.262
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2024	57.217.562.328	3.472.071.823	60.689.634.151
	2025	50.883.799.440	1.290.856.846	52.174.656.286
	2026	46.317.520.002	1.219.125.252	47.536.645.254
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2024	124.237.073	282.000.000	406.237.073
	2025	74.931.157	<<	74.931.157
	2026	64.832.289	<<	64.832.289
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2024	883.111.950	<<	883.111.950
	2025	526.999.201	<<	526.999.201
	2026	536.460.196	<<	536.460.196
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2024	4.009.879.633	667.950.000	4.677.829.633
	2025	3.178.100.118	168.700.000	3.346.800.118
	2026	3.715.863.563	203.250.000	3.919.113.563
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	2024	4.884.759.422	115.000.000	4.999.759.422
	2025	5.909.649.164	138.840.000	6.048.489.164
	2026	5.223.293.389	150.000.000	5.373.293.389
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2024	11.714.308.603	110.000.000	11.824.308.603
	2025	5.828.917.866	220.000.000	6.048.917.866
	2026	1.556.697.866	<<	1.556.697.866
TOTALE	2024	130.391.182.514	4.980.302.379	135.371.484.893
	2025	113.957.957.921	2.138.516.050	116.096.473.971
	2026	106.540.180.230	1.886.273.303	108.426.453.533
TOTALE SPESE FINALI	2024	872.818.510.826	30.209.209.288	903.027.720.114
	2025	853.124.120.872	18.654.428.082	871.778.548.954
	2026	836.891.009.232	16.175.208.138	853.066.217.370

C) BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/1

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	3.064.925.682	3.055.566.082	2.775.394.938
Organi costituzionali (1.1)	1.752.631.668	1.760.971.668	1.767.325.524
Presidenza della Repubblica	224.259.513	230.259.513	235.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	65.566.144	67.906.144	69.260.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.116.803	7.116.803	7.116.803
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	1.312.294.014	1.294.594.414	1.008.069.414
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	526.899.697	525.119.413	484.644.413
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	515.623.696	498.873.696	254.823.696
Contributo allo Stato dell'8 per mille	62.029.694	62.029.694	62.029.694
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	207.740.927	208.571.611	206.571.611
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	874.085.789	847.851.775	733.618.318
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	874.085.789	847.851.775	733.618.318
Spese di personale per il programma	597.743.411	572.377.334	573.405.442
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	102.705	102.705	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	21.098.748	21.098.748	21.098.748
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	161.648.818	161.390.461	50.301.561
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	59.774.281	59.164.701	55.929.679
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	33.717.826	33.717.826	32.741.810
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	147.403.086.749	146.622.070.478	145.360.014.839
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	2.522.385.611	2.621.737.938	2.635.687.324
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	517.080.032	517.080.032	507.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	840.407.570	852.431.181	817.646.170
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.164.898.009	1.252.226.725	1.310.961.122
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	38.459.243.679	37.948.382.679	38.343.382.679
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	11.595.703.912	11.088.642.912	11.117.642.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	25.076.000.000	25.850.000.000	26.473.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	1.787.539.767	1.009.739.767	752.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	88.445.400.000	88.741.300.000	86.661.500.000
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	88.355.600.000	88.650.500.000	86.570.700.000
Contributi per strutture sanitarie private	89.800.000	90.800.000	90.800.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	2.800.785.936	2.399.740.936	2.536.190.936
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	16.894.217	16.889.217	17.889.217
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	1.553.475.022	1.153.475.022	1.288.475.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	198.850.000	186.100.000	172.750.000
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	242.990.000	254.700.000	268.500.000

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/2

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Attuazione federalismo amministrativo	376.298.599	376.298.599	376.298.599
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	38.635.316	38.934.938	39.102.671
Spese di personale per il programma	32.382.337	32.554.161	32.722.347
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.388	18.388	18.388
Albo segretari comunali	3.330.306	3.330.262	3.329.950
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	2.904.285	3.032.127	3.031.986
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	76.657.741	110.748.571	47.469.083
Spese di personale per il programma	32.379.447	30.272.266	30.044.848
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	7.168.312	6.856.362	6.838.497
Servizi elettorali	5.237.588	4.761.350	4.227.155
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	172.387	172.333	172.323
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	31.700.007	68.686.260	6.186.260
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	15.059.978.466	14.761.225.416	15.096.682.146
Spese di personale per il programma	4.196.671	3.547.848	3.597.256
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	7.724.566.455	7.870.134.806	8.082.405.722
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	823.365.840	754.885.840	741.235.840
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	3.860.221.481	3.497.515.293	3.585.872.185
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	84.985.942	82.499.885	80.929.410
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	18.371.551	18.371.551	18.371.551
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	-	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	217.579	217.245	217.234
Federalismo amministrativo	120.933	120.933	120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.253.432.014	2.273.432.015	2.323.432.015
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	280.000.000	250.000.000	250.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	32.526.563.749	35.530.267.171	39.621.732.844
Protocollo internazionale (4.1)	7.193.059	7.536.212	7.460.123
Spese di personale per il programma	5.040.484	5.386.515	5.310.426
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.152.575	2.149.697	2.149.697
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	941.049.258	860.932.038	1.057.518.914
Spese di personale per il programma	11.386.104	12.045.896	12.010.062
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	281.272.171	169.629.069	318.862.441
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	2.481.494	2.682.668	2.682.668
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	645.909.489	676.574.405	723.963.743
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	39.713.524	41.969.892	40.609.495
Spese di personale per il programma	15.588.022	16.419.390	16.483.993
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.521.629	4.946.629	3.521.629
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.603.873	20.603.873	20.603.873

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/3

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	693.170.432	749.615.415	754.564.906
Spese di personale per il programma	14.770.050	15.329.263	15.700.429
Rapporti politici internazionali e diritti umani	675.284.673	731.174.259	737.917.584
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	3.115.709	3.111.893	946.893
Integrazione europea (4.7)	35.292.941	30.410.636	30.626.797
Spese di personale per il programma	14.073.794	15.125.221	15.271.382
Politiche dell'Unione Europea	3.261.988	3.261.256	3.261.256
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	17.957.159	12.024.159	12.094.159
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	70.437.027	70.947.531	71.115.719
Spese di personale per il programma	5.795.172	6.312.466	6.480.654
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	3.200.187	3.193.850	3.193.850
Cooperazione migratoria	61.441.668	61.441.215	61.441.215
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	28.989.885.002	32.080.996.341	36.006.173.256
Partecipazione al bilancio UE	20.160.000.000	23.160.000.000	24.060.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	8.829.885.002	8.920.996.341	11.946.173.256
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	650.771.081	609.612.247	612.114.030
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	5.598.112	5.598.112	5.598.112
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	532.110.462	491.610.462	494.110.462
Cancellazione debito paesi poveri	113.062.507	112.403.673	112.405.456
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	124.515.469	100.119.378	91.473.688
Spese di personale per il programma	2.098.281	2.474.882	2.569.192
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	122.417.188	97.644.496	88.904.496
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	774.017.043	775.498.633	748.151.628
Spese di personale per il programma all'estero	185.916.288	191.121.860	185.563.769
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	585.695.427	582.257.801	560.611.387
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	2.405.328	2.118.972	1.976.472
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	19.490.315	20.013.257	19.845.325
Spese di personale per il programma	14.690.507	15.213.901	15.050.169
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	2.269.243	2.268.791	2.268.791
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.766	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	646.799	646.799	642.599
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	4.427.341	4.428.676	4.627.921
Spese di personale per il programma	3.978.635	3.979.970	4.179.215
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	448.706	448.706	448.706
Diplomazia pubblica e culturale (4.18)	176.601.257	178.186.915	177.451.042
Spese di personale per il programma	15.387.968	16.762.098	16.764.140
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	90.412.503	90.609.561	90.606.627
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	67.902.074	67.924.002	67.924.002
Attività di pianificazione delle politiche	1.438.830	1.438.830	1.438.830
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	1.459.882	1.452.424	717.443
Difesa e sicurezza del territorio (5)	28.992.943.148	27.452.241.263	27.049.316.514

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/4

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	7.220.122.199	7.325.263.171	7.304.042.306
Spese di personale per il programma	6.369.319.548	6.459.721.314	6.479.503.402
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	354.809.721	356.463.467	343.721.482
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	122.650.927	122.006.352	118.504.773
Formazione ed addestramento del personale	17.261.198	17.257.323	16.249.604
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	296.063.991	309.197.901	290.622.901
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	60.016.814	60.616.814	55.440.144
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	-	-	-
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.871.776.423	5.706.641.386	5.733.183.442
Spese di personale per il programma	5.286.678.721	5.194.540.642	5.220.845.896
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.394.160	2.388.831	2.359.412
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	8.686.003	5.683.752	5.672.143
Formazione militare del personale delle forze terrestri	15.660.339	15.344.654	15.307.796
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	454.679.117	453.333.005	453.145.572
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	68.646.656	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	35.031.427	35.350.502	35.852.623
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.310.000.844	2.277.467.517	2.284.712.791
Spese di personale per il programma	2.015.210.810	2.031.963.330	2.042.783.449
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.535.810	2.533.810	2.516.404
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	11.012.644	8.794.478	8.110.669
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.850.339	12.849.739	12.663.162
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	205.779.425	203.986.380	201.373.564
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	45.855.104	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	16.756.712	17.339.780	17.265.543
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.860.895.439	2.758.890.492	2.753.989.374
Spese di personale per il programma	2.482.264.475	2.459.538.374	2.458.078.441
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	2.050.911	2.050.911	1.985.889
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	32.513.660	29.983.699	29.968.047
Formazione militare del personale delle forze aeree	29.110.280	26.306.055	22.280.441
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	214.455.618	210.940.372	212.000.466
Trasporto aereo di Stato	36.307.125	17.561.619	17.216.670
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	51.583.908	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	12.609.462	12.509.462	12.459.420
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	8.013.022.957	8.049.266.532	7.901.019.362
Spese di personale per il programma	322.826.443	330.181.509	333.632.648
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	1.925.827	1.819.438	1.811.388
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	7.459.291.708	7.504.383.224	7.347.174.553
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	47.475.987	43.355.239	43.060.693

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/5

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	93.258.051	89.207.846	89.220.846
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	77.158.576	69.835.942	75.788.303
Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	11.086.365	10.483.334	10.330.931
Missioni internazionali (5.8)	1.569.225.130	300.000.000	-
Missioni internazionali	1.569.225.130	300.000.000	-
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9)	1.147.900.156	1.034.712.165	1.072.369.239
Spese di personale per il programma	689.137.420	674.698.454	697.775.081
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	1.556.646	1.556.646	1.556.746
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	153.850.442	159.849.442	159.901.580
Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	3.187.562	3.187.562	3.150.327
Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	197.044.845	126.364.754	133.663.057
Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	68.604.402	69.055.307	76.322.448
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	34.518.839	-	-
Giustizia (6)	11.430.868.662	11.208.328.290	10.509.223.153
Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.345.771.167	3.297.439.787	3.208.137.845
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	280.738.873	278.634.276	279.205.998
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.097.041.157	2.111.587.843	2.046.740.782
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	298.341.151	279.918.805	283.135.422
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	316.925.261	307.761.341	303.011.341
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	198.819.569	165.514.125	141.263.224
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	22.733.343	20.733.071	20.056.654
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	131.171.813	133.290.326	134.724.424
Giustizia civile e penale (6.2)	5.342.406.708	5.197.675.442	4.703.021.481
Spese di personale per il programma (personale civile)	2.056.433.986	2.069.360.259	1.697.030.078
Spese di personale per il programma (magistrati)	2.130.239.307	2.133.908.379	2.196.755.892
Attività di verbalizzazione atti processuali	37.100.000	37.100.000	32.100.000
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	7.938.487	7.938.487	7.951.955
Funzionamento uffici giudiziari	1.074.255.803	912.863.912	732.682.956
Efficientamento del sistema giudiziario	36.439.125	36.504.405	36.500.600
Giustizia minorile e di comunità* (6.3)	423.892.282	433.501.297	416.306.426
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	241.928.674	243.483.267	246.524.037
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	82.982.432	82.947.270	82.914.920
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	52.955.692	52.824.244	52.824.244
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	26.517.171	34.759.068	14.564.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	17.303.415	17.287.088	17.277.916
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	52.038	47.500	47.500
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	2.152.860	2.152.860	2.152.860

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/6

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Giustizia tributaria (6.5)	202.533.452	202.807.358	210.217.449
Spese di personale per il programma	109.456.373	106.899.688	105.401.639
Spese di personale per il programma (magistrati tributari)	17.544.058	24.423.856	37.521.651
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	75.533.021	71.483.814	67.294.159
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.544.366.228	1.537.642.529	1.527.552.466
Spese di personale per il programma (personale civile)	13.621.136	14.048.966	15.041.797
Spese di personale per il programma (magistrati)	4.858.890	4.848.425	4.880.292
Magistratura onoraria	417.463.762	411.175.336	400.914.839
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	647.623.080	647.623.080	647.623.080
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	212.143.598	212.143.598	212.143.598
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	140.000.000	140.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	103.153.187	102.300.549	101.446.285
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.814.185	2.814.185	2.814.185
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	2.688.390	2.688.390	2.688.390
Giustizia amministrativa (6.7)	192.935.681	193.358.109	193.658.554
Giustizia amministrativa	192.935.681	193.358.109	193.658.554
Autogoverno della magistratura (6.8)	32.301.550	32.301.550	32.301.550
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	32.301.550	32.301.550	32.301.550
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)	346.661.594	313.602.218	218.027.382
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	15.545.830	16.064.810	17.076.122
Supporto all'erogazione dei servizi del programma	1.243.212	1.243.212	1.243.212
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	329.872.552	296.294.196	199.708.048
Ordine pubblico e sicurezza (7)	12.944.002.476	12.631.798.881	12.299.581.859
Sicurezza democratica (7.4)	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)	1.808.557.434	1.767.761.993	1.696.303.164
Spese di personale per il programma	1.391.709.851	1.393.531.241	1.359.280.053
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.407	1.447.407	1.447.407
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	45.780.763	45.078.973	45.317.266
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	105.640.844	105.405.463	105.750.274
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	1.927.802	1.927.802	1.999.325
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	262.050.767	220.371.107	182.508.839
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	913.758.823	936.365.984	960.721.894
Spese di personale per il programma (personale militare)	652.398.533	661.883.184	685.329.418
Spese di personale per il programma (personale civile)	14.501.421	13.065.994	11.560.342
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	614.420	614.420	331.226
Trattamenti provvisori di pensione	9.280.204	7.580.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	57.482.872	51.968.221	54.832.523
Salvaguardia della vita umana in mare	54.959.500	54.957.308	54.956.145
Sicurezza e controllo della navigazione	20.859.174	20.325.424	30.325.424
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	103.662.699	125.971.229	115.806.612

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/7

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.986.863.669	7.659.899.746	7.467.441.085
Spese di personale per il programma (personale civile)	422.308.019	414.516.714	410.442.382
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	6.240.357.157	6.232.832.701	6.200.047.808
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	16.866.758	16.866.758	14.539.661
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	82.011.641	78.869.858	77.375.872
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	713.364.508	430.521.458	274.074.137
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	354.456.947	350.595.194	356.235.426
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	155.642.803	134.014.961	133.045.920
Servizi speciali di pubblica sicurezza	1.855.836	1.682.102	1.679.879
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	468.911.602	484.279.105	445.110.905
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.286.724	145.673.931	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	164.191.391	182.717.787	154.495.888
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	158.433.487	155.887.387	144.941.086
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	646.446.233	633.027.338	569.645.096
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	82.090.525	81.784.127	81.784.127
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	12.711.159	12.585.131	12.585.131
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	189.736.032	177.740.279	125.829.720
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	78.013.123	78.235.713	77.049.193
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	101.781.121	99.567.815	92.390.560
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	92.205.113	93.205.113	93.205.113
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	89.909.160	89.909.160	86.801.252
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	5.811.358.715	4.783.220.592	4.963.405.435
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	8.270.565	8.101.785	6.873.431
Spese di personale per il programma	1.573.540	1.404.924	1.276.570
Attività di difesa civile	4.449.600	4.449.600	3.349.600
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	2.247.425	2.247.261	2.247.261
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	3.029.319.147	2.932.931.169	2.765.177.052
Spese di personale per il programma (personale civile)	22.149.661	20.664.866	20.412.585
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	2.110.269.484	2.117.050.296	2.113.939.551
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	15.974.948	15.974.948	15.144.315
Gestione del soccorso pubblico	278.509.371	272.407.587	257.312.478
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	465.240	465.240	465.240
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	14.401.496	14.394.486	1.894.486
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	98.731.360	98.731.360	98.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	13.243.812	8.196.105	8.196.105
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	460.573.775	370.046.281	234.080.932
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	15.000.000	15.000.000	15.000.000

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/8

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	1.673.701.844	1.237.961.844	1.587.043.844
Sostegno alla ricostruzione	1.472.001.844	1.067.961.844	1.362.043.844
Prevenzione rischio sismico	201.700.000	170.000.000	225.000.000
Protezione civile (8.5)	1.100.067.159	604.225.794	604.311.108
Coordinamento del sistema di protezione civile	159.058.495	83.308.495	83.284.745
Protezione civile di primo intervento	878.182.919	448.182.919	448.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	51.025.745	66.034.380	66.043.444
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	11.800.000	6.700.000	6.800.000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	2.464.338.992	1.496.452.400	1.138.906.438
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	1.427.410.906	596.930.897	382.762.477
Spese di personale per il programma	16.164.277	14.888.429	13.470.200
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	4.941.051	3.743.061	2.101.239
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	275.803.971	186.453.048	10.452.831
Piano irriguo nazionale	245.669.223	174.524.048	149.729.118
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	52.420.414	46.052.699	42.979.477
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	140.180.242	137.756.636	134.616.636
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	37.331.728	28.612.976	24.512.976
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	654.900.000	4.900.000	4.900.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	70.092.293	64.297.167	61.812.684
Spese di personale per il programma	52.825.849	48.956.089	48.750.240
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	7.980.897	7.999.891	6.881.369
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	8.028.413	6.748.656	5.588.544
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1.257.134	592.531	592.531
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	966.835.793	835.224.336	694.331.277
Spese di personale per il programma	19.853.489	18.281.127	18.443.567
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	37.802.095	37.069.445	32.120.281
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	702.390.508	582.197.932	450.308.369
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	50.920.922	48.425.205	44.741.507
Interventi a favore del settore ippico	155.868.779	149.250.627	148.717.553
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	1.214.818.050	818.896.758	828.302.925
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	847.305.960	510.418.273	460.904.529
Spese di personale per il programma	7.252.953	7.382.545	7.478.870
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	785.627.037	420.451.985	420.448.171
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	4.614.359	46.134.642	9.128.387
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	4.843.073	4.843.073	4.843.073
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	44.968.538	31.606.028	19.006.028

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/9

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	367.512.090	308.478.485	367.398.396
Spese di personale per il programma	6.278.145	6.387.400	6.468.320
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	60.292.965	61.150.105	63.989.096
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	300.940.980	240.940.980	296.940.980
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	63.654.875.373	53.117.293.926	50.508.356.434
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	5.879.077.042	5.245.076.315	3.413.191.973
Spese di personale per il programma	7.479.776	7.574.147	7.725.591
Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	3.254.874	3.246.248	3.230.462
Politica industriale e politiche per la competitività	5.868.342.392	5.234.255.920	3.402.235.920
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (11.6)	19.947.453	19.616.102	19.488.100
Spese di personale per il programma	9.218.427	9.098.743	8.996.616
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	9.439.824	9.323.158	9.297.325
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.289.202	1.194.201	1.194.159
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	8.844.085.862	6.757.508.948	2.851.319.439
Spese di personale per il programma	12.232.969	12.033.068	11.600.473
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	3.418.764.887	2.362.369.115	1.630.622.254
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	5.413.088.006	4.383.106.765	1.209.096.712
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	3.887.944.829	1.878.764.829	1.864.394.829
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	109.250.000	109.250.000	109.250.000
Garanzie assunte dallo Stato	157.517.906	107.517.906	107.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	3.621.176.923	1.661.996.923	1.648.126.923
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	42.631.629.300	36.557.624.867	39.679.501.495
Settore agricolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	220.469.750	220.469.750	160.469.750
Ricerca e sviluppo	574.800.000	825.800.000	1.019.600.000
Attività manifatturiere	67.975.000	67.975.000	67.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	968.200.117	968.200.117	968.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	19.660.000	19.660.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	1.800.100.000	100.000	100.000
Settore dell'autotrasporto	1.549.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
Settore creditizio e bancario	3.415.000.000	2.640.000.000	2.002.200.000
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	148.300.000	98.300.000	98.300.000
Riduzione cuneo fiscale	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	3.000.000	3.000.000	3.000.000
incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	29.546.764.433	25.846.760.000	29.472.636.628
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	89.934.079	94.472.624	94.588.804
Spese di personale per il programma	8.350.982	7.890.195	8.102.102
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	37.094.097	42.093.429	41.997.702
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	44.489.000	44.489.000	44.489.000
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione (11.11)	11.929.903	12.364.019	11.679.271
Spese di personale per il programma	9.508.295	9.942.568	10.257.820
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	2.421.608	2.421.451	1.421.451

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/10

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12)	2.290.326.905	2.551.866.222	2.574.192.523
Spese di personale per il programma	5.769.152	5.963.116	6.039.990
Crisi industriali e grandi filiere produttive	41.117.895	45.607.448	34.462.018
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	1.830.522.082	2.060.902.869	2.151.887.719
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	22.973.858	13.149.381	13.149.380
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	389.943.918	426.243.408	368.653.416
Regolazione dei mercati (12)	84.108.799	83.245.781	47.054.473
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	84.108.799	83.245.781	47.054.473
Spese di personale per il programma	8.983.119	9.189.776	9.433.655
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	62.969.635	61.904.960	26.904.960
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale	12.156.045	12.151.045	10.715.858
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	17.450.083.463	17.576.940.209	14.042.333.374
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	329.304.959	299.963.689	293.028.821
Spese di personale per il programma	149.047.947	145.594.970	142.922.704
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	151.319.904	125.006.717	124.744.115
Interventi per la sicurezza stradale	28.937.108	29.362.002	25.362.002
Autotrasporto ed intermodalità (13.2)	293.775.679	325.130.688	364.758.082
Spese di personale per il programma	5.028.716	5.082.873	5.064.701
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	111.626.502	54.544.290	99.544.290
Interventi in materia di autotrasporto	177.120.461	265.503.525	260.149.091
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	63.169.916	63.342.438	57.446.527
Spese di personale per il programma	2.908.883	3.081.405	3.170.494
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	60.261.033	60.261.033	54.276.033
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	1.252.749.619	1.077.518.593	1.007.961.866
Spese di personale per il programma	3.662.353	3.867.451	4.134.180
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	1.155.764.088	980.330.156	910.506.700
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	93.323.178	93.320.986	93.320.986
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	8.376.828.325	7.893.560.592	7.567.011.456
Spese di personale per il programma	4.172.638	4.330.487	4.271.652
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	6.167.091.508	5.869.095.546	5.793.822.498
Interventi a favore delle linee metropolitane	2.095.464.809	1.896.823.802	1.710.606.549
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	110.099.370	123.310.757	58.310.757
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	5.771.009.086	6.766.023.255	3.997.091.845
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.411.075	4.411.075	4.411.075
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	5.766.598.011	6.761.612.180	3.992.680.770
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	1.363.245.879	1.151.400.954	755.034.777
Spese di personale per il programma	9.292.117	8.447.971	7.562.989
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	343.606.902	330.952.831	297.631.334
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	71.373.642	53.598.986	34.598.986
Infrastrutture portuali	931.963.020	751.390.968	408.231.270
Interventi per l'industria navalmeccanica	7.010.198	7.010.198	7.010.198

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/11

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	8.258.169.339	7.259.439.440	7.529.551.457
Sistemi idrici e idraulici (14.5)	339.392.249	402.699.878	315.223.053
Spese di personale per il programma	9.125.694	9.598.964	10.245.839
Interventi nel settore idrico	5.414.961	3.815.524	3.815.485
Interventi in materia di dighe	324.851.594	389.285.390	301.161.729
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	10.758.136	11.032.938	11.516.515
Spese di personale per il programma	8.190.600	8.494.382	8.977.959
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	2.567.536	2.538.556	2.538.556
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	1.908.779.673	712.016.062	524.614.197
Spese di personale per il programma	90.220.737	88.063.860	85.861.715
Opere di preminente interesse nazionale	756.610.429	135.574.500	34.174.464
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	346.796.507	279.367.554	196.503.119
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	87.186.490	44.638.917	44.491.465
Accordi internazionali e grandi eventi	457.712.480	94.883.389	94.883.389
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	15.503.399	14.180.140	13.638.097
Infrastrutture carcerarie	61.786.316	16.307.702	16.061.948
Realizzazione del sistema MOSE	92.963.315	39.000.000	39.000.000
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	5.059.239.281	4.898.690.562	5.533.197.692
Spese di personale per il programma	24.311.570	24.663.077	25.480.758
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	1.608.360.858	1.910.230.481	2.185.951.918
Infrastrutture autostradali in concessione	953.040.144	499.654.395	520.536.824
Contributi per la realizzazione di opere viarie	1.342.457.429	1.290.476.118	1.326.770.766
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	68.291.640	19.365.975	15.156.910
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	1.062.777.640	1.154.300.516	1.459.300.516
Comunicazioni (15)	1.323.062.888	976.032.963	907.527.585
Servizi postali (15.3)	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Garanzia del servizio postale	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	251.502.753	255.502.753	318.702.753
Sostegno al pluralismo dell'informazione	251.502.753	255.502.753	318.702.753
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	14.327.362	13.968.364	13.589.658
Spese di personale per il programma	7.980.856	8.105.408	7.726.702
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	6.346.506	5.862.956	5.862.956
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	741.124.561	393.374.459	263.906.484
Spese di personale per il programma	10.308.202	10.150.080	10.152.776
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	484.715.870	54.750.840	54.750.810
Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	246.100.489	328.473.539	199.002.898
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	53.708.212	50.787.387	48.928.690
Spese di personale per il programma	40.761.187	39.844.646	37.986.008
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	12.947.025	10.942.741	10.942.682

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/12

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	494.962.095	470.572.514	450.086.048
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	494.962.095	470.572.514	450.086.048
Spese di personale per il programma	8.686.439	9.323.056	9.556.367
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	249.717.450	229.539.779	230.639.779
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	221.026.027	231.709.679	209.889.902
Piano straordinario del Made in Italy	15.532.179	-	-
Ricerca e innovazione (17)	5.018.532.631	5.120.933.250	5.000.848.288
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	129.675.726	128.605.438	128.781.870
Spese di personale per il programma	21.620.480	21.237.594	20.327.026
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	3.767.325	3.767.325	3.767.325
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	12.065.874	11.815.664	11.885.664
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	3.448.332	3.448.140	3.553.140
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	88.773.715	88.336.715	89.248.715
Ricerca di base e applicata (17.15)	1.911.088.625	1.757.088.625	1.767.138.625
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	1.911.088.625	1.757.088.625	1.767.138.625
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	9.921.289	9.786.000	9.581.101
Spese di personale per il programma	5.999.214	5.809.300	5.604.401
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	3.922.075	3.976.700	3.976.700
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	344.490.013	546.107.383	467.728.018
Spese di personale per il programma	5.194.525	5.160.297	5.240.991
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	334.771.179	536.455.130	457.995.071
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	4.524.309	4.491.956	4.491.956
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	34.089.128	34.086.374	34.075.537
Spese di personale per il programma	1.324.488	1.309.073	1.298.236
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	32.764.640	32.777.301	32.777.301
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.589.267.850	2.645.259.430	2.593.543.137
Spese di personale per il programma	5.148.639	4.961.309	4.929.093
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	75.874.195	94.126.196	86.192.119
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	2.367.857.031	2.427.455.805	2.402.605.805
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	140.387.985	118.716.120	99.816.120
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3.081.225.174	2.945.216.775	2.930.350.238
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	19.169.143	19.182.360	19.186.120
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	13.758.486	13.751.703	13.745.463
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	5.410.657	5.430.657	5.440.657
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	747.997.437	578.386.771	585.611.810
Spese di personale per il programma	3.085.771	3.138.179	3.177.131
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	36.217.126	36.517.126	56.517.126
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	666.158.933	498.095.859	485.281.946
Finanziamenti per le Autorità di bacino	42.535.607	40.635.607	40.635.607

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/13

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	324.448.984	297.469.122	273.404.830
Spese di personale per il programma	5.837.914	5.941.642	6.018.859
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	59.574.078	55.202.581	55.259.653
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	10.697.037	6.775.149	6.761.431
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	118.615.667	105.748.111	105.310.611
Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	1.566.083	1.643.434	1.646.071
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	128.158.205	122.158.205	98.408.205
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	37.000.000	32.000.000	32.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	37.000.000	32.000.000	32.000.000
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (18.15)	47.447.626	23.602.870	17.931.215
Spese di personale per il programma	3.248.568	3.306.439	3.347.913
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	39.514.460	15.611.833	9.898.704
Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	4.684.598	4.684.598	4.684.598
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	501.196.302	512.855.872	523.594.764
Spese di personale per il programma	457.621.157	470.158.889	482.759.683
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	7.135.707	7.044.955	6.864.050
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	2.890.562	2.891.404	2.962.941
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	9.482.162	9.477.406	9.287.406
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	7.345.095	7.289.500	7.176.405
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	16.721.619	15.993.718	14.544.279
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	50.468.350	50.288.251	50.608.283
Spese di personale per il programma	3.878.167	3.797.485	4.117.517
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	45.504.331	45.404.914	45.404.914
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.085.852	1.085.852	1.085.852
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	111.694.129	140.337.675	100.334.965
Spese di personale per il programma	3.100.358	3.152.444	3.191.159
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	244.650	244.650	244.650
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	108.349.121	136.940.581	96.899.156
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)	951.158.142	958.436.688	963.706.593
Spese di personale per il programma	3.000.977	3.054.624	3.094.540
Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	924.211.121	924.060.844	923.929.179
Cooperazione internazionale	23.946.044	31.321.220	36.682.874
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (18.21)	269.015.901	311.270.799	351.497.566
Spese di personale per il programma	5.713.295	5.815.310	5.891.206
Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	23.082.184	23.038.588	20.554.739
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	20.356.715	20.356.465	10.354.239
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	219.863.707	262.060.436	314.697.382

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/14

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22)	21.629.160	21.386.367	12.474.092
Spese di personale per il programma	7.018.955	7.136.367	7.224.092
Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	14.610.205	14.250.000	5.250.000
Casa e assetto urbanistico (19)	862.856.941	615.576.289	566.930.710
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	352.000.000	80.000.000	70.000.000
Politiche abitative	282.000.000	10.000.000	-
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	510.856.941	535.576.289	496.930.710
Spese di personale per il programma	6.148.913	6.258.632	6.697.074
Edilizia residenziale sociale	497.076.403	521.686.032	482.602.011
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	7.631.625	7.631.625	7.631.625
Tutela della salute (20)	1.948.403.197	1.773.191.715	1.706.717.129
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	309.124.628	233.076.757	187.048.210
Spese di personale per il programma	43.396.479	43.023.552	43.808.056
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	217.986.933	139.990.210	93.177.159
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	26.328.800	26.314.220	26.314.220
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	449.916	445.229	445.229
Assistenza sanitaria al personale navigante	20.962.500	23.303.546	23.303.546
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	44.579.906	44.684.908	49.202.567
Spese di personale per il programma	37.005.414	36.896.399	36.964.746
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.342.648	7.543.987	7.543.299
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	231.844	244.522	4.694.522
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	612.086.972	519.313.433	494.436.646
Spese di personale per il programma	8.770.122	8.913.341	9.056.754
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	405.177.222	312.274.391	287.254.191
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	198.139.628	198.125.701	198.125.701
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	14.346.217	14.188.849	14.425.929
Spese di personale per il programma	9.119.061	9.086.146	9.324.210
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	5.227.156	5.102.703	5.101.719
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	12.638.023	12.628.125	12.607.920
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	6.342.939	6.339.624	6.336.576
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	6.295.084	6.288.501	6.271.344
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	29.098.054	29.089.860	29.222.558
Spese di personale per il programma	5.933.258	5.998.361	6.131.317
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	3.041.311	3.026.061	3.025.909
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	20.123.485	20.065.438	20.065.332

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/15

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	851.411.861	848.337.126	848.486.631
Spese di personale per il programma	6.748.552	6.767.840	6.917.345
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	298.539.981	298.245.958	298.245.958
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	546.123.328	543.323.328	543.323.328
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	24.664.261	24.597.565	23.857.369
Spese di personale per il programma	11.756.663	11.758.211	12.038.823
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	9.813.187	9.813.170	8.813.170
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	3.094.411	3.026.184	3.005.376
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	3.914.190	3.693.427	3.545.832
Spese di personale per il programma	3.489.130	3.268.384	3.120.789
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	425.060	425.043	425.043
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	25.646.245	22.534.491	22.625.063
Spese di personale per il programma	4.482.123	4.389.949	4.514.151
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	21.164.122	18.144.542	18.110.912
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	12.030.738	12.107.123	12.289.833
Spese di personale per il programma	5.570.096	5.646.498	5.829.208
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	6.460.642	6.460.625	6.460.625
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	8.862.102	8.940.051	8.968.571
Spese di personale per il programma	7.849.095	7.927.060	7.955.580
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	1.013.007	1.012.991	1.012.991
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	474.826.542	470.294.800	471.791.681
Spese di personale per il programma	3.890.063	3.836.970	3.820.958
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	232.017.878	232.017.878	233.017.878
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	119.007.711	118.007.711	117.957.711
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	86.737.430	86.732.430	87.162.430
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.600.330	13.600.330	13.665.330
Sostegno alle attività circensi	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Promozione dello spettacolo dal vivo	10.725.908	7.252.259	7.320.152
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	9.053.509	9.051.986	9.050.586
Spese di personale per il programma	6.508.334	6.506.811	6.505.411
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.545.175	2.545.175	2.545.175
Tutela dei beni archeologici (21.6)	68.024.317	66.406.313	62.749.563
Spese di personale per il programma	52.905.379	52.287.375	48.630.625
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	12.624.894	11.624.894	11.624.894
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.494.044	2.494.044	2.494.044
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	162.940.356	151.565.893	139.934.039
Spese di personale per il programma	95.028.235	94.731.239	93.097.634
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	59.636.326	48.567.208	38.570.061
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	6.438.777	6.430.428	6.430.428
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	1.837.018	1.837.018	1.835.916

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/16

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	98.768.640	95.100.898	92.345.086
Spese di personale per il programma	55.193.350	54.572.297	52.708.233
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	5.378.859	4.198.859	4.068.859
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	26.916.030	25.049.341	24.287.593
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	11.280.401	11.280.401	11.280.401
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	147.479.168	144.706.459	139.073.550
Spese di personale per il programma	79.101.669	78.140.686	77.315.431
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	10.802.895	9.141.254	4.333.600
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	56.127.946	56.516.986	56.516.986
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	1.118.116	578.991	578.991
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.542	328.542	328.542
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	436.141.443	428.768.773	415.533.325
Spese di personale per il programma	365.876.795	359.856.377	346.521.883
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	45.217.465	43.866.565	43.966.565
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	25.047.183	25.045.831	25.044.877
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	576.174.257	611.802.860	457.085.842
Spese di personale per il programma	6.246.641	6.332.824	6.493.974
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	6.112.821	4.115.101	3.165.101
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	563.814.795	601.354.935	447.426.767
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	684.955.642	578.633.929	621.362.453
Spese di personale per il programma	3.193.051	3.265.828	3.382.293
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	143.409.307	128.105.941	138.998.652
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	33.480.546	32.856.623	45.203.906
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	3.780.477	2.528.153	3.143.508
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	6.784.168	4.866.639	4.915.402
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	270.557.573	181.459.442	199.589.221
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	19.777.124	19.606.925	19.606.925
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	6.568.994	5.167.301	5.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	11.632.872	4.355.547	4.355.547
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	185.771.530	196.421.530	196.999.698
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	34.480.924	32.032.105	32.249.904
Spese di personale per il programma	3.035.589	3.109.686	3.228.631
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	29.901.495	27.380.004	27.479.542
Interventi per la rigenerazione urbana	1.543.840	1.542.415	1.541.731
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	550.931.241	549.574.966	549.602.343
Spese di personale per il programma	4.187.333	4.224.547	4.243.076
Promozione del cinema italiano	3.586.624	2.400.419	2.308.569
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	543.157.284	542.950.000	543.050.698

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/17

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	22.717.544	22.357.424	22.115.331
Spese di personale per il programma	21.289.574	21.421.156	21.179.063
Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	1.427.970	936.268	936.268
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	11.007.702	9.975.061	10.044.313
Spese per il personale di programma	1.749.398	1.792.584	1.861.836
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	9.258.304	8.182.477	8.182.477
Istruzione scolastica (22)	52.089.315.362	49.735.487.789	48.738.154.147
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.466.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055
Spese di personale per il programma	5.913.571	5.973.546	6.054.980
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.460.674.955	1.404.571.433	1.413.713.075
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	1.772.943.012	1.472.242.274	1.656.398.160
Spese di personale per il programma	17.813.610	17.982.096	18.215.900
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	16.974.065	16.563.380	14.294.414
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.128.707	10.057.644	10.571.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.865.723	1.865.723	1.953.808
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	171.296.197	171.295.727	173.301.017
Cooperazione in materia culturale	3.281.772	3.275.036	1.896.212
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	1.477.026.522	1.202.794.292	1.382.251.794
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	74.556.416	48.408.376	53.913.398
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	704.008.439	704.008.439	716.523.089
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	704.008.439	704.008.439	716.523.089
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	51.507.654	51.513.732	51.523.353
Spese di personale per il programma	736.234	742.312	751.093
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	50.771.420	50.771.420	50.772.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	217.058.598	193.360.878	195.754.391
Spese di personale per il programma	159.031.598	160.581.990	162.785.894
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	58.027.000	32.778.888	32.968.497
Istruzione del primo ciclo (22.17)	32.345.534.774	31.901.972.556	31.017.431.156
Spese di personale per il programma (docenti)	20.577.723.766	20.419.747.565	20.013.907.117
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.209.079.108	4.088.424.565	4.502.835.176
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	6.498.204.614	6.301.556.108	5.490.245.381
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	342.976.272	377.403.694	340.036.229
Continuità del servizio scolastico	717.551.014	714.840.624	670.407.253
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	15.122.773.366	13.629.231.335	13.296.425.248
Spese di personale per il programma (docenti)	9.552.451.150	7.524.404.126	7.032.529.332
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.945.989.078	3.189.666.653	3.114.371.548
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.927.511.864	2.211.423.313	2.495.334.762
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	194.694.654	202.855.104	182.581.919
Continuità del servizio scolastico	335.336.327	334.091.846	304.817.394
Miglioramento dell'offerta formativa	166.790.293	166.790.293	166.790.293

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/18

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	408.900.993	372.613.596	384.330.695
Spese di personale per il programma	4.574.001	4.618.029	4.678.441
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	253.727.759	229.442.882	242.701.672
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	128.511.625	116.465.077	123.701.569
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	22.087.608	22.087.608	13.249.013
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	11.398.406.419	11.472.304.500	11.127.715.424
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	838.542.165	871.362.559	458.670.772
Spese di personale per il programma	4.303.595	4.232.030	4.118.663
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	558.030.039	589.501.980	332.503.560
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	119.846.161	115.255.722	27.255.722
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	156.362.370	162.372.827	94.792.827
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	700.541.215	707.870.578	719.016.708
Spese di personale per il programma	445.428	467.857	417.485
Spese di personale per il programma (docenti)	469.386.648	469.583.149	469.779.651
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	112.321.248	112.321.248	112.321.248
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	63.287.309	65.397.222	65.397.222
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	21.125.529	26.126.049	37.126.049
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	29.975.053	29.975.053	29.975.053
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	9.584.549.020	9.600.660.248	9.657.851.653
Spese di personale per il programma	4.042.575	3.942.209	4.044.612
Finanziamento delle università statali	9.198.760.621	9.257.434.648	9.281.623.648
Contributi a favore delle università non statali	95.570.614	98.479.349	98.479.349
Interventi di edilizia universitaria	270.971.783	225.172.855	258.072.855
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	8.224.514	8.652.275	8.652.275
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	6.978.913	6.978.912	6.978.914
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	12.177.658	12.346.162	12.407.151
Spese di personale per il programma	11.220.765	11.369.837	11.430.826
Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	956.893	976.325	976.325
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	262.596.361	280.064.953	279.769.140
Spese di personale per il programma	3.105.996	3.105.722	3.173.432
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	21.788.056	22.151.725	21.788.202
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	222.167.198	239.169.367	239.169.367
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	15.535.111	15.638.139	15.638.139
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	62.820.921.135	64.224.672.905	65.865.371.884
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	103.225.185	96.468.403	95.848.352
Spese di personale per il programma	3.146.659	3.076.602	3.121.577
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	100.078.526	93.391.801	92.726.775

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/19

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	510.758.994	504.404.859	503.404.859
Politiche per la famiglia e le disabilità	396.025.163	390.813.016	389.813.016
Promozione e garanzia delle pari opportunità	102.564.810	101.422.822	101.422.822
Lotta alle dipendenze	9.263.198	9.263.198	9.263.198
Tutela delle minoranze linguistiche	2.905.823	2.905.823	2.905.823
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	147.250.566	136.651.271	126.260.947
Spese di personale per il programma	12.764.166	12.166.051	11.776.106
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	120.800.000	110.800.000	100.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	13.686.400	13.685.220	13.684.841
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	545.397.490	545.397.490	544.613.234
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	467.296.853	467.296.853	467.296.853
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	78.100.637	78.100.637	77.316.381
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	61.309.269.838	62.736.421.297	64.389.595.322
Spese di personale per il programma	5.650.143	5.550.440	5.571.991
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	404.322.411	404.326.711	404.330.911
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	21.872.640.027	22.483.225.027	23.181.075.965
Politiche per l'infanzia e la famiglia	23.881.240.198	24.252.658.840	24.675.541.941
Assegni e pensioni sociali	8.933.935.948	9.213.935.948	9.493.935.948
Lotta contro la povertà	6.202.827.545	6.368.070.765	6.620.485.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	8.653.566	8.653.566	8.653.566
Reddito di cittadinanza	-	-	-
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	159.717.810	159.717.810	159.717.810
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	159.717.810	159.717.810	159.717.810
Tutela della privacy (24.14)	45.301.252	45.611.775	45.931.360
Tutela della privacy	45.301.252	45.611.775	45.931.360
Politiche previdenziali (25)	135.128.853.592	125.469.676.668	114.499.151.141
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.441.837.614	11.449.152.614	11.455.359.467
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.679.364	605.679.364	605.426.217
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	36.158.250	43.473.250	49.933.250
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	123.687.015.978	114.020.524.054	103.043.791.674
Spese di personale per il programma	4.226.316	4.143.001	4.054.369
Prepensionamenti	8.612.779.801	6.470.959.801	3.633.659.801
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	430.470.957	430.470.957	430.470.957
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.199.926.696	1.200.850.000	1.200.850.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	30.320.719.606	17.433.539.606	15.398.009.606
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	10.132.770.921	10.319.270.921	8.777.070.921
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	628.329.138	628.329.138	628.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	426.575.747	426.575.747	426.575.747
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	486.893.782	486.893.782	486.893.782
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	365.363	365.363	365.337
Sostegno alle gestioni previdenziali	71.443.957.651	76.619.125.738	72.057.512.016

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/20

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Politiche per il lavoro (26)	17.751.468.083	17.970.562.226	17.636.887.190
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	13.397.945.237	13.786.653.381	13.721.098.892
Spese di personale per il programma	4.282.890	4.237.560	4.297.428
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	11.145.330.089	12.095.082.563	12.152.417.706
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	2.248.332.258	1.687.333.258	1.564.383.758
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	33.733.309	33.699.809	33.737.482
Spese di personale per il programma	6.697.830	6.664.347	6.702.147
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	684.381	684.364	684.237
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	26.351.098	26.351.098	26.351.098
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	116.460.704	116.386.577	116.455.502
Spese di personale per il programma	4.745.020	4.700.893	4.769.836
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	54.415.684	54.385.684	54.385.666
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.300.000	57.300.000	57.300.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	452.623.261	452.875.326	452.925.658
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	452.623.261	452.875.326	452.925.658
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	2.284.786.505	2.129.572.793	1.868.168.456
Spese di personale per il programma	3.461.734	3.518.022	3.568.495
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	2.281.324.771	2.126.054.771	1.864.599.961
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)	1.419.014.951	1.404.547.164	1.397.783.444
Spese di personale per il programma	2.411.154	2.443.367	2.479.647
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	12.576.693	12.576.693	12.576.693
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	1.404.027.104	1.389.527.104	1.382.727.104
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	46.904.116	46.827.176	46.717.756
Spese di personale per il programma	6.175.637	6.127.542	6.016.420
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	40.728.479	40.699.634	40.701.336
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.246.553.715	3.201.966.173	3.096.159.614
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	2.156.740.197	2.112.240.366	2.006.654.563
Spese di personale per il programma	27.613.785	25.785.758	25.571.678
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	2.056.879.886	2.011.463.187	1.915.141.464
Interventi di protezione sociale	2.882.933	2.910.461	2.720.461
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	8.302.310	11.019.677	1.659.677
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	61.061.283	61.061.283	61.561.283

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/21

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	12.845.986	12.758.275	12.537.519
Spese di personale per il programma	2.783.967	2.820.820	2.863.573
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	10.062.019	9.937.455	9.673.946
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	13.683.657.083	15.138.969.083	9.098.098.083
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	13.683.657.083	15.138.969.083	9.098.098.083
Politiche di coesione	13.683.657.083	15.138.969.083	9.098.098.083
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	118.905.156.431	111.174.601.948	108.839.616.975
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	1.062.927.455	1.125.617.663	1.120.683.852
Spese di personale per il programma	36.243.774	36.263.983	36.153.026
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	139.207.350	229.867.349	248.866.552
Gestione di tributi speciali	174.314.166	174.314.166	174.314.166
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	31.236.816	31.236.816	31.334.759
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	517.685.349	507.685.349	497.865.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	94.140.000	76.150.000	62.050.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)	3.144.854.062	3.071.489.713	3.141.463.224
Spese di personale per il programma	2.451.600.961	2.455.391.937	2.540.566.633
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	33.390.388	33.390.388	33.390.388
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	293.834.898	290.908.505	289.334.332
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	9.270.370	5.734.499	5.637.373
Trattamenti pensionistici	35.658.553	35.658.553	35.658.553
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	321.098.892	250.405.831	236.875.945
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	31.359.113	30.949.659	30.097.931
Spese di personale per il programma	10.285.010	9.625.559	9.248.831
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, anticiclaggio e lotta all'usura	7.306.898	7.618.025	7.618.025
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	13.767.205	13.706.075	13.231.075
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	-	-	-
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	100.216.185.870	92.077.685.870	89.850.085.870
Rimborsi di imposte dirette	35.333.850.000	30.371.850.000	29.167.250.000
Rimborsi di imposte indirette	40.901.400.000	37.746.800.000	35.595.800.000
Restituzione di imposte e rimborsi	477.656.354	455.756.354	455.756.354
Vincite sui giochi e lotterie	15.240.170.000	15.240.170.000	16.163.170.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Aggi su giochi e lotterie	3.036.156.000	3.036.156.000	3.241.156.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	270.000.000	270.000.000	270.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	673.000.000	673.000.000	673.000.000

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/22

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Aggi su scommesse ippiche	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	135.949.302	120.286.792	106.589.246
Spese di personale per il programma	53.090.770	52.514.154	51.822.539
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	32.415.149	12.385.800	12.346.434
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	9.413.547	9.498.417	9.498.075
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	41.029.836	45.888.421	32.922.198
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	509.823.129	542.843.161	503.273.648
Spese di personale per il programma	197.437.202	200.032.736	200.409.277
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	9.740.738	9.738.364	9.737.157
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	7.210.250	7.209.960	7.209.960
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	7.574.290	7.568.567	7.094.889
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	49.100.465	49.100.465	49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	202.460.184	228.993.069	185.721.900
Trattato del Nord Atlantico	36.300.000	40.200.000	44.000.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	220.306.333	215.526.443	210.963.016
Spese di personale per il programma	192.499.059	187.780.930	183.277.183
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	21.010.232	21.010.221	20.956.324
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	6.797.042	6.735.292	6.729.509
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	207.336.659	131.062.681	131.034.275
Servizi finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	106.701.286	30.427.308	30.398.902
Servizi di tesoreria	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	7.746.896.375	8.174.768.506	8.040.577.220
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	216.897.790	206.052.901	206.052.901
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.446.554.154	1.876.554.154	1.876.554.154
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.297.753.502	3.297.753.502	3.297.753.502
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	198.277.296	198.277.296	198.277.296
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	360.961.926	399.463.486	265.264.460
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	925.628.212	925.631.872	925.639.612
Servizio di riscossione tributi	1.300.823.495	1.271.035.295	1.271.035.295
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	329.518.133	334.371.460	354.848.693
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	329.518.133	334.371.460	354.848.693
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
Interessi sui conti di tesoreria	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/23

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Giovani e sport (30)	912.829.064	899.278.538	880.773.610
Attività ricreative e sport (30.1)	693.077.937	694.527.411	676.972.483
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	203.039.034	204.473.508	187.418.580
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	490.038.903	490.053.903	489.553.903
Incentivazione e sostegno alla gioventù' (30.2)	219.751.127	204.751.127	203.801.127
Interventi a favore dei giovani	76.699.142	61.699.142	60.749.142
Servizio Civile Nazionale	143.051.985	143.051.985	143.051.985
Turismo (31)	344.303.384	329.360.269	225.328.417
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	160.703.978	135.515.999	60.579.198
Spese per il personale di programma	6.483.402	6.523.919	6.587.438
Coordinamento delle politiche del turismo	138.553.364	98.325.864	53.325.864
Indirizzo per la promozione del turismo	15.667.212	30.666.216	665.896
Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)	9.295.998	4.195.215	4.226.320
Spese di personale per il programma	3.490.419	3.390.632	3.422.057
Sviluppo delle politiche turistiche nazionali	5.799.467	798.471	798.151
Relazioni internazionali in materia turistica	6.112	6.112	6.112
Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)	174.303.408	189.649.055	160.522.899
Spese di personale per il programma	3.870.559	3.893.759	3.807.519
Promozione delle politiche turistiche nazionali	90.430.452	85.752.899	56.712.983
Sostegno agli operatori di settore	80.002.397	100.002.397	100.002.397
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.358.516.017	4.144.353.329	3.923.723.494
Indirizzo politico (32.2)	606.354.087	526.604.630	436.848.165
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	29.844.715	29.988.519	29.891.767
Ministro e Sottosegretari di Stato	625.300	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	27.345.781	27.489.585	27.392.833
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.873.634	1.873.634	1.873.634
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	132.531.650	25.292.751	25.747.030
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	118.300.487	23.459.478	23.913.755
Valutazione e controllo strategico (OIV)	970.689	970.691	970.693
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	12.397.892	-	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	53.495.637	48.259.516	40.355.251
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	9.944.789	9.508.855	9.604.590
Valutazione e controllo strategico (OIV)	484.016	483.829	483.829
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	42.907.971	38.107.971	30.107.971
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	51.969.169	52.544.450	47.124.527
Ministro e Sottosegretari di Stato	265.614	265.614	265.614
Indirizzo politico-amministrativo	43.504.950	44.080.362	46.260.834
Valutazione e controllo strategico (OIV)	598.605	598.474	598.079
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.600.000	7.600.000	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	25.460.086	20.877.503	15.521.963
Ministro e Sottosegretari di Stato	657.102	657.102	657.102
Indirizzo politico-amministrativo	12.907.876	14.175.293	14.519.753
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.108	345.108	345.108
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	11.550.000	5.700.000	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	13.977.522	14.041.440	14.149.631
Ministro e Sottosegretari di Stato	458.963	458.963	458.963
Indirizzo politico-amministrativo	12.885.946	12.949.864	13.058.055
Valutazione e controllo strategico (OIV)	632.613	632.613	632.613

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/24

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
MINISTERO DELL'INTERNO	78.708.145	97.467.145	92.606.517
Ministro e Sottosegretari di Stato	146.558	146.558	146.558
Indirizzo politico-amministrativo	56.321.113	74.182.357	83.869.466
Valutazione e controllo strategico (OIV)	2.040.474	1.938.230	1.940.493
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	20.200.000	21.200.000	6.650.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	29.734.501	19.031.486	15.892.173
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.798
Indirizzo politico-amministrativo	15.048.957	15.245.942	15.106.629
Valutazione e controllo strategico (OIV)	399.746	399.746	399.746
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	13.900.000	3.000.000	-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	52.130.897	73.583.990	42.947.211
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	24.176.071	23.629.164	23.792.385
Valutazione e controllo strategico (OIV)	958.032	958.032	958.032
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	26.582.914	48.582.914	17.782.914
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	9.627.482	9.616.935	9.697.148
Ministro e Sottosegretari di Stato	80.541	80.541	80.541
Indirizzo politico-amministrativo	9.180.109	9.169.325	9.249.538
Valutazione e controllo strategico (OIV)	366.832	367.069	367.069
MINISTERO DELLA DIFESA	34.223.180	48.314.153	34.398.989
Ministro e Sottosegretari di Stato	161.868	161.868	170.164
Indirizzo politico-amministrativo	32.476.099	32.667.072	32.530.360
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.585.213	1.585.213	1.598.465
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	13.900.000	100.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	12.914.569	14.174.844	11.679.307
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	9.575.888	9.836.167	10.340.630
Valutazione e controllo strategico (OIV)	739.366	739.362	739.362
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.000.000	3.000.000	-
MINISTERO DELLA CULTURA	35.221.060	31.923.041	13.205.072
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	11.970.696	11.916.957	12.128.988
Valutazione e controllo strategico (OIV)	844.723	844.723	844.723
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	22.174.280	18.930.000	-
MINISTERO DELLA SALUTE	36.142.134	32.987.575	35.085.045
Ministro e Sottosegretari di Stato	243.626	243.626	243.626
Indirizzo politico-amministrativo	10.352.462	10.473.465	10.652.476
Valutazione e controllo strategico (OIV)	698.762	698.762	688.943
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	24.847.284	21.571.722	23.500.000
MINISTERO DEL TURISMO	10.373.340	8.501.282	8.546.534
Ministro e Sottosegretari di Stato	-	-	-
Indirizzo politico-amministrativo	8.295.364	8.323.306	8.368.558
Valutazione e controllo strategico (OIV)	177.976	177.976	177.976
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	1.900.000	-	-
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.112.812.456	2.003.087.283	1.851.029.152
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	279.258.165	263.431.393	260.121.340
Spese di personale per il programma	79.383.774	67.601.432	65.942.148
Gestione del personale	83.700.260	87.342.559	87.199.562
Gestione comune dei beni e servizi	18.315.149	14.519.000	12.566.992

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/25

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	97.858.982	93.968.402	94.412.638
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	76.351.521	75.428.393	66.027.442
Spese di personale per il programma	18.169.824	18.156.224	17.877.891
Gestione del personale	13.365.611	13.365.611	13.271.207
Gestione comune dei beni e servizi	44.816.086	43.906.558	34.878.344
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	19.289.626	19.074.951	18.829.064
Spese di personale per il programma	14.227.606	14.012.931	13.770.275
Gestione del personale	2.976.249	2.976.249	2.976.249
Gestione comune dei beni e servizi	2.085.771	2.085.771	2.082.540
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	168.419.642	167.956.710	164.007.094
Spese di personale per il programma	34.083.491	34.262.812	30.304.978
Gestione del personale	124.060.338	124.045.927	124.055.927
Gestione comune dei beni e servizi	10.275.813	9.647.971	9.646.189
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	117.939.706	86.821.410	84.855.169
Spese di personale per il programma	12.200.680	13.884.823	14.251.255
Gestione del personale	14.119.834	14.367.259	14.327.259
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	91.619.192	58.569.328	56.276.655
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	145.336.640	144.691.735	146.462.825
Spese di personale per il programma	22.589.626	22.861.836	23.153.454
Gestione del personale	40.474.089	41.351.394	41.300.164
Gestione comune dei beni e servizi	82.272.925	80.478.505	82.009.207
MINISTERO DELL'INTERNO	193.229.222	205.185.593	188.091.270
Spese di personale per il programma	90.789.031	86.662.215	85.959.057
Gestione del personale	28.429.494	28.441.471	28.349.405
Gestione comune dei beni e servizi	74.010.697	90.081.907	73.782.808
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	70.885.174	70.290.654	67.843.630
Spese di personale per il programma	36.382.827	35.711.325	35.464.996
Gestione del personale	9.220.455	9.237.395	9.237.395
Gestione comune dei beni e servizi	8.900.983	8.966.040	8.966.515
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	16.380.909	16.375.894	14.174.724
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	86.602.619	87.517.047	81.953.913
Spese di personale per il programma	28.247.783	28.323.586	28.944.783
Gestione del personale	36.455.670	36.442.050	36.365.791
Gestione comune dei beni e servizi	21.899.166	22.751.411	16.643.339
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	51.021.230	52.435.331	44.389.083
Spese di personale per il programma	4.788.909	4.744.283	4.698.035
Gestione del personale	3.922.846	4.425.215	4.425.215
Gestione comune dei beni e servizi	42.309.475	43.265.833	35.265.833
MINISTERO DELLA DIFESA	724.062.181	663.005.568	562.034.338
Spese di personale per il programma	109.538.159	110.096.176	109.613.068
Gestione del personale	79.668.183	79.668.183	79.668.183
Gestione comune dei beni e servizi	218.845.542	150.479.498	47.901.361
Cooperazione Internazionale	256.804.041	256.823.983	254.913.807
Attività di supporto istituzionale	59.206.256	65.937.728	69.937.919
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	29.149.327	26.821.918	26.077.628
Spese di personale per il programma	11.671.102	10.214.019	9.770.823
Gestione del personale	11.253.355	11.327.110	11.076.016
Gestione comune dei beni e servizi	6.224.870	5.280.789	5.230.789
MINISTERO DELLA CULTURA	103.784.836	92.478.159	92.284.467
Spese di personale per il programma	8.130.863	8.088.438	7.894.746
Gestione del personale	72.679.557	67.801.360	67.801.360
Gestione comune dei beni e servizi	22.974.416	16.588.361	16.588.361

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/26

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
MINISTERO DELLA SALUTE	36.263.852	36.273.882	36.418.629
Spese di personale per il programma	12.311.594	12.326.023	12.471.578
Gestione del personale	17.393.687	17.393.687	17.393.687
Gestione comune dei beni e servizi	6.558.571	6.554.172	6.553.364
MINISTERO DEL TURISMO	11.218.715	11.674.539	11.633.260
Spese di personale per il programma	4.807.188	4.834.953	4.759.022
Gestione del personale	1.748.213	2.179.448	2.196.848
Gestione comune dei beni e servizi	4.663.314	4.660.138	4.677.390
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	851.423.866	826.306.332	770.961.118
Spese di personale per il programma	2.408.860	2.246.519	2.102.830
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	314.468.531	314.468.531	314.468.531
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	213.283.529	213.283.529	213.283.529
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.491.486	3.491.486	3.491.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	88.379.199	88.379.199	88.379.199
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	11.198.408	9.066.405	9.314.880
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	4.459.233	4.461.680	4.461.680
Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	213.734.620	190.908.983	135.458.983
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	218.330.616	220.476.629	223.831.515
Spese di personale per il programma	188.484.881	189.329.820	192.091.016
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	27.528.907	28.829.981	28.937.678
Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato	2.316.828	2.316.828	2.802.821
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	478.474.372	477.928.862	554.956.441
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	60.412.372	59.866.862	58.063.641
Speciali elargizioni, assegni, indennità	73.062.000	73.062.000	74.312.000
Trattamenti provvisori di pensione	345.000.000	345.000.000	422.580.800
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	91.120.620	89.949.593	86.097.103
Spese di personale per il programma	6.858.709	6.831.200	6.763.691
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	58.299.566	57.156.048	55.371.067
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	6.962.345	6.962.345	4.962.345
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Fondi da ripartire (33)	24.011.383.227	21.352.241.913	21.447.703.950
Fondi da assegnare (33.1)	18.413.278.961	15.646.068.630	15.845.030.667
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	4.522.709.324	308.047.497	304.305.695
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	7.268.705.128	6.095.675.242	5.959.527.605
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	903.343.375	1.070.544.779	1.119.590.959
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	29.544.276	29.544.276	29.544.276
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	493.424.167	495.950.878	575.907.106
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	4.300.167.453	6.749.920.720	6.959.769.788
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	70.385.238	71.385.238	71.385.238

999/701/27

Disegno di Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	525.000.000	525.000.000	525.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2)	5.598.104.266	5.706.173.283	5.602.673.283
Fondi di riserva	4.646.000.000	4.271.000.000	4.150.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	952.104.266	1.435.173.283	1.452.673.283
Debito pubblico (34)	418.317.639.300	393.374.409.300	446.390.191.678
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	91.125.169.100	101.033.604.100	106.779.486.478
Oneri finanziari su titoli del debito statale	81.900.850.000	90.496.800.000	97.669.315.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	7.497.246.000	8.798.231.000	7.372.598.978
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	650.000.000	661.000.000	659.000.000
Oneri per la gestione del debito	1.077.073.100	1.077.573.100	1.078.572.500
Rimborsi del debito statale (34.2)	327.192.470.200	292.340.805.200	339.610.705.200
Rimborso titoli del debito statale	326.589.370.200	291.737.705.200	339.007.705.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	-
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	1.215.149.776.009	1.156.043.292.660	1.183.761.066.622

€ 13,80